SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

286º RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 12
2ª - Giustizia . . . . . » 16
5ª - Bilancio . . . . . » 75
7ª - Istruzione . . . . . » 88
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 106
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 124
10ª - Industria . . . . . » 132
11ª - Lavoro . . . . . » 139
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 148

Commissioni riunite

9ª (Agricoltura) e 10ª (Industria) . . . . . *Pag.* 4
12ª (Igiene e sanità) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . . » 9

Commissione d'inchiesta

Servizio sanitario nazionale . . . . . *Pag.* 173

Giunte

Affari Comunità europee . . . . . *Pag.* 183
Elezioni e immunità parlamentari . . . . . » 3

Organismi bicamerali

RAI-TV . . . . . *Pag.* 186
Informazione e segreto di Stato . . . . . » 204
Mafia . . . . . » 205
Sul ciclo dei rifiuti . . . . . » 206
Schengen . . . . . » 218
Infanzia . . . . . » 219
Sull'affare Telekom-Serbia . . . . . » 225

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 228
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 229
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . . » 239
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri . . . . » 240

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,55.

COMMISSIONI 9ª e 10ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10ª (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, e successive modifiche, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (n. 186)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente PONTONE dichiara aperta la discussione.

Il senatore PIATTI, dopo una sintetica trattazione del provvedimento in esame, ritiene necessario che nelle etichettature venga precisato il luogo di origine dei prodotti. E' frequente infatti la prassi, ad esempio nel settore dell'olio di oliva, di effettuarne la lavorazione miscelandolo con olii di provenienza non italiana, senza che ciò sia chiaramente evidenziato nelle indicazioni delle caratteristiche del prodotto. Si pone, pertanto, un problema di tracciabilità al quale occorre rispondere in maniera incisiva.

Precisa, inoltre, come la Federalimentare abbia più volte chiarito che la provenienza italiana di un prodotto non sia sempre e necessariamente

indice di alta qualità. Occorre, pertanto, inserire sistemi di identificazione anche in relazione alla produzione italiana, per non dotare le imprese di una vera e propria rendita di posizione.

Rileva poi come la disposizione di cui all'articolo 8 dello schema in esame, che assegna completamente al produttore o al venditore la determinazione del «minimo di conservazione», potrebbe non essere del tutto idonea a realizzare un sistema di etichettature trasparente. Propone, pertanto, che vengano istituiti idonei controlli pubblici.

Dopo aver sinteticamente richiamato le vicende relative alla possibilità di indicare il latte microfiltrato come «latte fresco», il senatore Piatti rammenta come la legge n. 169 del 1989 sia chiaramente tesa a premiare e tutelare la produzione di qualità. Pertanto, l'equiparazione dei due tipi di latte come «fresco», sembra porsi in contrasto con l'impostazione della legge vigente e idonea a creare un sistema di indicazione poco trasparente per il consumatore. A riprova di quanto esposto, cita la giurisprudenza del Tar del Lazio che, nell'annullare una circolare del Ministero delle attività produttive, ha di fatto inteso seguire un orientamento conforme alla sopracitata legge. Propone pertanto ai relatori la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 9 dello schema in esame e l'inserimento di una disposizione che affidi al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della salute il compito di effettuare adeguati controlli pubblici.

La senatrice DE PETRIS, nel concordare con quanto esposto dal senatore Piatti, ribadisce come la trasparenza e la completezza delle informazioni fornite ai consumatori siano elementi decisivi per avviare una rigenerazione del sistema agroalimentare incentrata sulla sicurezza e sulla promozione della qualità, in grado di porre termine alla ricorrenti crisi che hanno sconvolto il mercato europeo. Il recepimento della direttiva 2000/13/CE può pertanto essere un'importante occasione per affrontare alcune questioni decisive, con opportune modifiche al testo proposto dal Governo.

In relazione all'articolo 3 dello schema, ritiene necessario che nelle etichettature venga precisato il luogo di origine del prodotto. Solo per ortofrutta e carne bovina è stata ad oggi introdotta l'indicazione obbligatoria dell'origine territoriale, peraltro con favorevole riscontro da parte dei consumatori.

Rileva inoltre come l'attuale situazione di alcune delle produzioni alimentari tipiche della produzione italiana, sia tale da richiedere un formulazione legislativa più incisiva. La senatrice De Petris ritiene pertanto che condannare all'anonimato i prodotti dell'agricoltura nazionale significhi impedirne la valorizzazione qualitativa ed esporre i consumatori a scelte d'acquisto non consapevoli ed, in alcuni casi, chiaramente ingannevoli.

Propone pertanto di precisare che per luogo di origine o provenienza debba intendersi il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione della materia prima agricola impiegata nella preparazione alimentare, e che venga indicato nel parere delle Commissioni quali possano es-

sere le produzioni nazionali per le quali l'omissione dell'origine sia potenzialmente ingannevole per l'acquirente.

Con riferimento agli articoli 8 e 9 dello schema n. 186 proposto, ritiene che essi recepiscano il principio in base al quale il termine di conservazione dei prodotti alimentari è fissato sotto la responsabilità del produttore o del confezionatore, ad eccezione di alcuni prodotti rapidamente deperibili per i quali si mantiene la facoltà per la pubblica amministrazione di determinare una data di scadenza inderogabile, con provvedimento motivato. La senatrice De Petris propone che la formulazione dello schema venga modificata al comma 3 dell'articolo 9, che omette le paste alimentari fra i prodotti per i quali si mantiene la facoltà di fissare la data di scadenza. Con l'articolo 12 della Legge comunitaria 2002 (legge 3 febbraio 2003 n. 14), recentemente approvata in via definitiva, è stato infatti autorizzato il Governo a modificare le norme vigenti sulle paste alimentari, con la direttiva di fissare a 5 giorni il termine di durabilità per le paste fresche e di stabilire un congruo termine per le paste pastorizzate. L'approvazione dell'attuale testo restituirebbe ai confezionatori la responsabilità di fissare la scadenza e sarebbe in evidente contraddizione con quanto già stabilito dalle Camere, in accordo con le aspettative delle categorie produttive interessate e in particolare delle imprese artigiane del settore.

Rileva inoltre come con l'articolo 9, comma 4, si finisca per snaturare il contenuto della legge n. 169 del 1989, che ha regolato fino ad oggi la commercializzazione del latte fresco.

Propone, pertanto, lo stralcio del comma 4 dell'articolo 9, rimandando ogni decisione in materia alla discussione in corso presso la Commissione agricoltura della Camera, dove si sta lavorando ad un testo unificato di legge sull'etichettatura del latte fresco.

Propone inoltre un emendamento all'articolo 15, al fine di salvaguardare un prodotto tipico della salumeria modenese e mantovana il 'cicciolo montanaro' che verrebbe danneggiato dalle nuove norme di etichettatura inserendo, all'articolo 15, una dizione che individui i prodotti di salumeria ottenuti con la fusione a caldo dei tessuti adiposi del maiale, consentendo di mantenere in etichetta la definizione 'suino'.

Da ultimo, con riguardo al regime delle sanzioni, precisa che l'articolo 16 rimette completamente alla competenza delle Regioni e delle Province autonome l'applicazione delle sanzioni in materia. L'alimentazione è attualmente materia di legislazione concorrente fra lo Stato e le Regioni ed i servizi oggi in grado di esercitare vigilanza in materia sono in gran parte servizi statali (NAS, Ufficio per la repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, Servizi sanitari delle dogane etc.); inoltre le competenze in materia di sicurezza alimentare vengono attribuite al Corpo forestale dello Stato con la legge di riforma già approvata dalla Camera. Ritiene pertanto azzardato attribuire interamente in periferia poteri di sanzione che le Regioni non sono in grado di esercitare, come a più riprese segnalato dagli stessi assessori regionali.

Propone, pertanto, di modificare l'articolo 16 nel senso di attribuire alle Regioni i proventi delle sanzioni amministrative, mantenendo la competenza di accertamento a tutti gli organi competenti.

Il senatore AGONI, con riguardo alla dicitura «latte fresco», rammenta come la categoria degli allevatori si sia per lungo tempo battuta per far radicare nell'opinione pubblica l'idea che l'aggettivo «fresco» identificasse i prodotti «di giornata». Propone, pertanto, al fine di realizzare un sistema più trasparente e più forti garanzie per i consumatori, di sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 9. Tale intervento, infatti, non rischierebbe di creare vuoti normativi in quanto trattasi di materia già regolata dalla legge n. 169 del 1989. Ritiene inoltre che sia necessario, in prospettiva, realizzare un efficiente sistema di anagrafe per la generalità degli alimenti poiché, se si vuole ottenere un adeguato sistema di tracciabilità, occorre avere un'anagrafe efficiente.

Il senatore BONGIORNO, relatore per la 9ª Commissione, nel sottolineare l'ampia convergenza sin qui dimostrata da tutti i senatori intervenuti propone, richiamando le considerazioni di ordine generale espresse dal relatore Semeraro che la Commissione esprima parere favorevole con osservazioni.

In particolare, sottolinea l'opportunità che all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le parole «sulla conservazione» siano sostituite dalle seguenti: «sulle modalità e sui tempi della conservazione». Ritiene inoltre che all'articolo 3 dello schema in esame (relativo alle «indicazioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati»), il comma 1 sia sostituito dai seguenti: «1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine del prodotto ed eventualmente la zona geografica di produzione. Per un prodotto alimentare trasformato, la designazione dell'origine o della provenienza comporta la indicazione della zona geografica di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione». 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le categorie interessate, sono individuate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza nelle diverse filiere produttive». All'articolo 6, comma 5, in fine, dopo le parole: «inclusa caffeina» dovrebbero essere aggiunte le parole: «con indicazione della relativa quantità». All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 10-*bis*, dovrebbe essere inserita la «pasta fresca» tra i prodotti indicati al comma 3 (ai fini della indicazione della data di scadenza). Il comma 2 dovrebbe essere modificato, escludendo, al secondo rigo, la parola «eventualmente», al fine di lasciare così l'obbligo certo di indicare per esteso come data di scadenza il giorno, il mese e l'anno. Il comma 4 (relativo alla problematica del latte fresco) dovrebbe essere soppresso, confermando l'indirizzo legislativo di cui alla legge 3 maggio

1989, n. 169, al fine di preservare la vigenza della normativa esistente, riservando tale materia alla normazione di rango primario. All'articolo 17 il comma 1 dovrebbe essere modificato nel senso di prevedere che sia consentita la vendita di tutti i prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2004, con etichette non conformi alle disposizioni del decreto in esame, al fine di venire incontro alle esigenze di quelle imprese che abbiano considerevoli quantità di confezioni già predisposte.

Il sottosegretario DELFINO, sottolineata la profonda attenzione dedicata alle problematiche oggetto dello schema in esame, ritiene che detto schema si dimostri coerente con le politiche agroalimentari perseguite dal Governo. Il collegato agricolo alla finanziaria del 2002 prevede, infatti, una fase di ulteriore articolazione negli interventi della quale lo schema n. 186 costituisce un primo importante passo verso l'obiettivo di una definizione rigorosa della materia, caratterizzata da norme più efficienti e tese alla valorizzazione della produzione nazionale.

Il senatore COLETTI preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo auspicando che le raccomandazioni espresse vengano effettivamente calate nel decreto delegato.

Il senatore VICINI, nel condividere le osservazioni del senatore Coletti, esprime il proprio parere favorevole auspicando un deciso intervento nella direzione segnata dallo schema in esame per la tutela di prodotti nazionali assai rilevanti quali il parmigiano reggiano e il prosciutto di Parma.

La senatrice DE PETRIS preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Le Commissioni riunite, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, all'unanimità, conferiscono mandato ai relatori di formulare un parere favorevole con le osservazioni proposte dagli stessi relatori.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONI 12ª e 13ª RIUNITE

12ª (Igiene e sanità)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 (n. 208)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore per la 13ª Commissione, senatore ZAPPACOSTA, sottolinea preliminarmente che il problema degli organismi geneticamente modificati (OGM) costituisce uno dei temi più dibattuti dal momento che sono coinvolti aspetti delicati che vanno dall'etica alla salute, dal diritto alla religione, dalla scienza all'alimentazione. Nonostante l'aumento delle pubblicazioni scientifiche, il mondo scientifico e della ricerca non ha ancora raggiunto sul tema sufficienti certezze. Gli OGM sono organismi viventi creati artificialmente dall'uomo mediante la manipolazione dell'identità genetica; inizialmente si cominciò a modificare il patrimonio genetico di alcune piante per poi passare a metodiche che consentirono la frammentazione del DNA. A differenza delle tecniche tradizionali, l'ingegneria genetica permette di superare le barriere tra le specie, costruendo organismi viventi, altrimenti impossibili in natura. Tali organismi sono stati diffusi liberamente nell'ambiente senza che si valutassero appieno le conseguenze di questo fatto. Di qui la necessità di fornire una risposta legislativa in vista di un più complessivo riordino di tutta la materia. A tale riguardo la direttiva comunitaria recepita nello schema in titolo rappresenta lo strumento più completo e rigoroso, anche per quanto attiene all'obbligo di eti-

chettatura degli alimenti con OGM. Tuttavia, su tale punto, emergono contrasti tra gli Stati Uniti e l'Unione europea; in particolare, gli Stati Uniti non hanno ancora ratificato il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza che ha come cardine il principio di precauzione.

Lo schema di decreto in esame, in attuazione della legge comunitaria per il 2001, recepisce, pertanto, la direttiva 2001/18/CE che supera la previgente normativa comunitaria, adottata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 92 del 1993. La direttiva comunitaria recepita nello schema accentua la valenza ambientale di tutta la materia, ponendo come obiettivo la biosicurezza. Essa stabilisce inoltre criteri e procedure che debbono essere adottati per prevenire i possibili rischi derivanti dal rilascio nell'ambiente, a scopo sperimentale o commerciale, degli OGM. In tal senso, si rafforza anche la procedura di autorizzazione alla emissione deliberata nell'ambiente ed alla immissione in commercio degli stessi OGM. Tra gli aspetti cautelativi più rilevanti occorre segnalare l'obbligo a carico del soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di vigilare sui possibili effetti negativi; inoltre, la notifica ai competenti organi nazionali deve essere preceduta dalla valutazione del rischio ambientale, mentre si prevede un meccanismo per modificare, sospendere o cessare l'emissione degli OGM nell'ambiente qualora si disponga di nuove informazioni sui rischi connessi.

Come ricordato, la direttiva costituisce norma applicata del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza che si prefigge l'obiettivo di una rafforzata tutela dell'ambiente. In ottemperanza del principio di precauzione si è dato particolare risalto alle misure protettive dell'ambiente, della tutela e della salute. Ulteriori aspetti che qualificano lo schema di decreto in titolo sono rappresentati dalle procedure di notifica di autorizzazione, dai piani di monitoraggio e di controllo, nonché dal rilascio di un'autorizzazione all'immissione sul mercato non illimitata nel tempo, ma definita per un periodo massimo di dieci anni. Infine, talune parti dell'articolato sono meritevoli di una più attenta considerazione: in primo luogo, l'articolo 3 stabilisce un principio etico-religioso o etico-naturale al fine di prevedere che gli OGM scomposti e ricomposti non siano assimilabili ad organismi umani naturali. In secondo luogo, l'articolo 33 contiene una disposizione che sembra sollevare qualche dubbio di costituzionalità; infatti, la Conferenza Stato-regioni ha subordinato l'approvazione dello schema di decreto all'accettazione di un emendamento dopo il comma 4 del citato articolo 33 al fine di consentire che lo stesso organismo potesse stabilire le modalità ed il riparto degli importi tra lo Stato e le regioni.

Il relatore per la 12ª Commissione, senatore SALINI fa presente preliminarmente che con lo schema di decreto legislativo in esame viene data attuazione alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla materia dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).

La direttiva 2001/18/CE ha abrogato, a decorrere dal 17 ottobre 2002, la previgente normativa comunitaria, vale a dire la direttiva 90/220/CEE,

che è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.

La direttiva 2001/18/CE mira principalmente a rendere più efficace e trasparente la procedura di autorizzazione all'emissione nell'ambiente e all'immissione in commercio di OGM, a limitare la stessa autorizzazione a un periodo, rinnovabile, di dieci anni e ad introdurre un controllo obbligatorio successivamente all'immissione in commercio degli OGM.

Dopo l'immissione sul mercato, difatti, viene posto a carico del soggetto responsabile l'obbligo di vigilare sui possibili effetti negativi del prodotto. In relazione alle modalità di monitoraggio – prosegue il relatore – la direttiva si limita ad imporre l'uso delle «prassi consuete di sorveglianza» (come quelle relative ai prodotti agricoli, fitosanitari, veterinari e medicinali), rinviando ad un successivo documento della Commissione la formulazione di istruzioni più particolareggiate.

La direttiva 2001/18/CE rivisita tutta la procedura istituita dalla direttiva 90/220/CEE per l'autorizzazione all'immissione sul mercato degli OGM, a partire dalla «notifica» ai competenti organi nazionali. La notifica continua ad essere preceduta dalla «valutazione dei rischi ambientali», da effettuarsi però secondo i nuovi (e più particolareggiati) principi illustrati nell'allegato II alla direttiva e le «note illustrative» di cui è prevista l'elaborazione. Il documento di notifica deve poi comprendere tutte le informazioni elencate negli allegati III e IV alla nuova direttiva, inclusa una dettagliata descrizione del trattamento dei rifiuti.

La direttiva prevede una metodologia comune per effettuare la valutazione dei rischi connessi all'emissione degli OGM nell'ambiente (i principi applicabili alla valutazione dei rischi ambientali sono contenuti nell'allegato II della direttiva) e un meccanismo che permette di modificare, sospendere o far cessare l'emissione degli OGM nell'ambiente, qualora si disponga di nuove informazioni sui rischi connessi.

La direttiva – prosegue il relatore – rende necessaria l'etichettatura degli OGM e impone alla Commissione l'obbligo di consultare preventivamente i comitati scientifici competenti, su tutte le questioni che potrebbero avere ripercussioni sulla salute umana o sull'ambiente.

La direttiva stabilisce che la Commissione possa consultare comitati etici e prevede altresì l'istituzione di uno o più registri delle informazioni sulle modifiche genetiche e sulla localizzazione degli OGM.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

262ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Mazzella e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(776-B/*bis*) ***Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001,*** approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 10 aprile 2003, a norma dell'articolo 74 della Costituzione
(Esame e rinvio)

Il presidente PASTORE ricorda che il disegno di legge n. 776, già approvato dalle Camere, è stato oggetto di rinvio da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione; nel suo messaggio il Capo dello Stato ha indicato i motivi del rinvio nella mancanza di copertura finanziaria dell'articolo 14, comma 1, e nella necessità di una migliore e più puntuale definizione delle conseguenze finanziarie delle disposizioni di cui al medesimo articolo 14, comma 3.

Ritiene, pertanto, che sia opportuno dare seguito all'invito del Presidente della Repubblica, preannunciando che proporrà la soppressione dei commi 1 e 3 dell'articolo 14, salvo che il Governo non intenda indicare i mezzi che consentano la copertura finanziaria delle disposizioni richiamate, superando così i rilievi mossi dal Capo dello Stato.

Propone quindi alla Commissione di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di martedì 29 aprile, consentendo così di proseguire l'esame del disegno di legge alla ripresa dei lavori del Senato dopo la prossima sospensione.

La Commissione consente.

Il ministro MAZZELLA concorda con la valutazione del presidente Pastore sulla necessità di dare seguito all'invito contenuto nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica e preannuncia che proporrà, conseguentemente, la soppressione integrale del comma 1 dell'articolo 14; quanto al comma 3 del medesimo articolo, ritiene che si debba sopprimere la prima disposizione, con la quale è previsto l'inserimento di nuove categorie di personale in un'area contrattuale autonoma. Per la seconda disposizione contenuta nel comma 3 proporrà, invece, una riformulazione che ne espliciti la valenza restrittiva, come indicato dallo stesso Capo dello Stato nel suo messaggio di rinvio alle Camere, inserendo un inciso diretto a chiarire che destinatari della disposizione sono comunque i soggetti che ricoprano «posizioni di elevata responsabilità».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente PASTORE annuncia che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata per rendere un parere urgente alla 7ª Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(2146) ***Deputato MERLO. – Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore STIFFONI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo e ne propone alla Commissione l'approvazione nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il presidente PASTORE fa presente che sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge ed annuncia che, di questi, l'emendamento 1.2 è stato ritirato dai proponenti.

Il senatore BATTISTI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo dà per illustrato.

Il relatore STIFFONI ed il sottosegretario BRAMBILLA esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il presidente PASTORE propone di sospendere la seduta, in attesa del parere della 5ª Commissione.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16,30.

Il presidente PASTORE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta sia sul disegno di legge sia sugli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e risulta respinto.

Seguono le dichiarazioni di voto, favorevoli all'approvazione definitiva del disegno di legge, dei senatori VILLONE, BATTISTI, FALCIER e MAGNALBÒ a nomi dei rispettivi Gruppi. Il presidente PASTORE fa presente che anche il senatore Maffioli, a nome del proprio Gruppo, gli aveva comunicato per le vie brevi il consenso al disegno di legge.

Il presidente PASTORE mette quindi senz'altro ai voti il disegno di legge, che viene approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2146

Art. 1.

1.1

RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «a riposo», *con le seguenti:* «in pensionamento di anzianità».

1.2

RIPAMONTI, TURRONI

Sopprimere il comma 2.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

212ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per la giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1296) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità***

(104) ***MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze***

(279) ***PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma***

(280) ***PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta***

(344) ***BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano***

(347) ***MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria***

(382) ***VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano***

(385) ***SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto***

(454) ***GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa***

(456) ***GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni***

(502) ***VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona***

(578) ***FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino***

(740) ***CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca***

(752) ***VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila***

(771) ***PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila***

(955) ***MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura***

(970) ***FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone***

(1050) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità***

(1051) ***FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari***

(1226) ***FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti***

(1258) ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere***

(1259) ***COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali***

(1260) ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***

(1261) ***COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità***

(1279) ***IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle citta'di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola***

(1300) ***CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata***

(1367) ***FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità***

(1411) ***FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari***

(1426) ***CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi***

(1468) ***CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo***

(1493) ***Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino***

(1519) ***CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia***

(1555) ***CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara***

(1632) ***CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, in considerazione del contenuto degli emendamenti presentati dal Governo nella seduta antimeridiana del 20 marzo scorso e, in particolare, dell'emendamento 1.1000, dispone che l'esame dei disegni di legge in titolo riprenda con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1296, del quale era stato disposto l'accantonamento nella seduta del 29 gennaio 2003.

Avverte inoltre che si procederà innanzitutto all'esame degli emendamenti 1.1 e 1.2 nonché degli altri emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a) e dei relativi subemendamenti.

Interviene il senatore ZANCAN il quale fa propri gli emendamenti 1.1, 1.5, 1.8, presentanti dal senatore Marino e li dà per illustrati.

Il senatore DALLA CHIESA illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, quanto all'emendamento 1.2 che propone di elevare a due anni il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, sottolinea l'importanza di assicurare in tal modo al legislatore delegato uno spazio di riflessione adeguato, al fine di evitare che la riforma costituisca il frutto di scelte affrettate e non sufficientemente ponderate, sulla spinta di una emotività suscitata da taluni pronunciamenti giurisprudenziali ritenuti avversi ad esponenti del Governo.

Auspica quindi, più in generale, un esame non rapido dei disegni di legge in titolo, anche al fine di valutare la possibilità di recuperare talune idee, in precedenza emerse nel corso della discussione, per le quali era stato manifestato interesse. Rappresenta infine che in tale ottica vanno lette anche molte altre proposte emendative presentate dai senatori del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.

Interviene il senatore CALVI, il quale dopo aver ringraziato il ministro Castelli per aver voluto assicurare la sua partecipazione nonostante l'imminenza delle festività pasquali, constata con disagio che in questo momento sono presenti in Commissione solo due senatori che sostengono la compagine governativa e quattro senatori dell'opposizione.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver rappresentato che talune assenze, come quella del relatore, sono state determinate da impegni improcrastinabili, sottolinea che è apparso comunque preferibile tenere la seduta odierna per cogliere l'opportunità offerta dalla presenza preannunciata del ministro Castelli, utile al prosieguo dell'esame.

Comunica poi che si è in attesa di acquisire – sui subemendamenti relativi all'emendamento 1.1000 – i prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione per i quali sono ancora pendenti i termini a norma di Regolamento.

Il ministro CASTELLI dà per illustrato l'emendamento 1.1000, riportandosi a quanto riferito nella seduta antimeridiana del 20 marzo scorso.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 1.6 che interviene sull' articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 1296 per espungere dalla delega la disciplina dell'accesso alle funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione anche mediante concorso.

Ricorda in proposito come dalle discussioni e dalle audizioni che si sono svolte anteriormente alla presentazione, nella seduta antimeridiana del 20 marzo scorso, degli emendamenti governativi sono emerse preoccupazioni e controindicazioni sulle soluzioni delineate nel disegno di legge n. 1296, in particolare per quelle disposizioni che consentono un accesso anticipato all'esercizio delle funzioni di legittimità.

Passa poi ad illustrare i subemendamenti da lui stesso presentati all'emendamento 1.1000, osservando che il quadro risulta poi ulteriormente complicato dall'avvenuta riscrittura da parte del Governo di molti punti significativi del disegno di legge n. 1296, ma ciò non ha fatto venir meno la fondatezza delle proposte emendative già formulate che, con l'occasione, si ripropongono.

Esse da un lato recepiscono l'esigenza, condivisa dal Governo, di intervenire nella disciplina della materia in considerazione delle criticità emerse dall'esperienza applicativa ma, dall'altro, tali proposte si ispirano ad un diverso modello di magistrato; un modello – continua il senatore Fassone – di magistrato laborioso, preparato, con capacità di decisione e corretto anche sotto il profilo deontologico, che si fa preferire alla proposta governativa la quale implica invece il rischio di un magistrato attento soprattutto a far carriera ovvero di un magistrato senza ambizioni, sedentario e che si accontenta della progressione economica automatica che, peraltro, viene fortunatamente mantenuta.

In altri termini, quale conseguenza dell'emendamento governativo, ci saranno, da un lato, magistrati intenti a cimentarsi spesso in concorsi al fine di assecondare pur legittime aspirazioni di carriera e, dall'altro, giudici che, più attenti all'automatismo della progressione economica ed alla stabilità della sede, avranno invece minor interesse al mutamento di funzioni ed al conseguente arricchimento professionale che da ciò deriva.

Inoltre l'iniziativa del Governo favorirà il progressivo abbandono da parte dei magistrati tendenzialmente più esperti e preparati delle funzioni

di primo grado in favore dell'esercizio delle funzioni inerenti ai gradi ulteriori, con conseguenze gravissime sotto il profilo della qualità della giustizia che, ricorda il senatore Fassone, in molti casi è assicurata in via esclusiva dal giudizio di primo grado.

La proposta del Governo è poi contraria al dettato costituzionale che non a caso distingue i magistrati fra loro solo per diversità di funzioni ed inoltre, per il richiamato meccanismo dei concorsi, favorirà la corsa alle funzioni dal cui esercizio possano derivare titoli spendibili in dette prove con grave danno per l'esercizio di altri compiti pur fondamentali, quali ad esempio quelli connessi alle esecuzioni o propri della magistratura minorile e così via.

Per il Governo il magistrato dovrà essere valutato solo sotto il profilo tecnico, mentre manca, sottolinea il senatore Fassone, qualsiasi considerazione per altri aspetti importantissimi per l'esercizio della funzione, quali l'equilibrio, la laboriosità, il rapporto con le parti e gli uffici.

Dalla proposta governativa deriverà un magistrato portato più ad uniformarsi che ad innovare, tenuto conto della prospettiva di periodiche valutazioni, e tendenzialmente sedentario; ciò non potrà non avere effetti sull'indipendenza della magistratura che non è solo indipendenza verso soggetti esterni alla categoria, ma anche verso l'interno della medesima.

Osserva poi come, per il meccanismo dei concorsi, molti magistrati passeranno molta della loro attività a preparare ovvero a gestire dette prove; aspetti problematici sono poi consequenziali alla presenza, pur condivisibile, di avvocati e professori universitari nelle commissioni esaminatrici, alla luce dell'esperienza maturata.

Con riferimento poi al subemendamento 1.1000/62 all'emendamento 1.1000 del Governo, il senatore Fassone sottolinea l'importanza di continuare a mantenere le funzioni semidirettive requirenti di primo e secondo grado che nella proposta del Governo, invece, non vengono più previste: ciò al fine di superare quei problemi che emergono dall'esperienza applicativa, in particolare per le procure più grandi.

Il senatore Fassone conclude dando per illustrati i subemendamenti 1.1000/162 e 1.1000/176 all'emendamento 1.1000 del Governo.

Interviene il senatore CALVI che rinuncia ad illustrare i subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/3, 1.1000/83, 1.1000/84, 1.1000/85, 1.1000/121, 1.1000/132, 1.1000/146, 1.1000/149, 1.1000/150, 1.1000/152, 1.1000/153, 1.1000/154, 1.1000/155, 1.1000/158, 1.1000/159, 1.1000/163, 1.1000/170, 1.1000/171, 1.1000/177, 1.1000/178, 1.1000/182, 1.1000/183, 1.1000/185 e 1.1000/186.

Interviene il senatore DALLA CHIESA il quale aggiunge la sua firma ai subemendamenti presentati dalla senatrice Magistrelli ed a quelli presentati dai senatori Cavallaro e Manzione e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore Dalla Chiesa, con riferimento ai subemendamenti da lui stesso presentati, li illustra rifacendosi alle considerazioni in precedenza espresse, osservando che gli stessi costituiscono un tentativo del suo

Gruppo di dilazionare l'esame del disegno di legge n. 1296 per consentire una attenta riflessione sulle proposte del Governo, che manifestano talora un atteggiamento ritorsivo nei confronti della magistratura.

Interviene il senatore CALVI il quale condivide le osservazioni del senatore Dalla Chiesa circa l'opportunità di una pausa di riflessione, esprimendo l'auspicio che l'esame del disegno di legge n. 1296 non risulti condizionato da spinte emotive.

Ricorda poi che gli emendamenti presentati dall'opposizione rispondono, oltre che alla finalità ricordata dal senatore Dalla Chiesa, all'esigenza da un lato di rifiutare in toto le proposte del Governo in quanto non appaiono emendabili per la loro radicalità e dall'altro a quella di delineare un differente modello di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore CENTARO illustra i subemendamenti a sua firma e si sofferma, in particolare, sul subemendamento 1.1000/147 volto a modificare l'emendamento 1.1000, con l'introdurre la possibilità di accesso alle funzioni di secondo grado anche sulla base della sola valutazione di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, su domanda dell'interessato, dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura. A tale previsione sono collegati la maggior parte dei successivi subemendamenti a sua firma, fra i quali segnala il subemendamento 1.1000/179 che stabilisce che la possibilità di accesso alle funzioni di secondo grado sulla base della sola valutazione di idoneità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura potrà riguardare solo il trenta per cento dei posti disponibili, mentre per il cinquanta per cento il passaggio alle funzioni di secondo grado dovrà avvenire mediante il superamento di un concorso. Il restante venti per cento dei posti disponibili verrà invece riservato alla mobilità orizzontale all'interno delle stesse funzioni di secondo grado. Su quest'ultimo punto il subemendamento 1.1000/179 riduce inoltre le corrispondenti percentuali indicate nell'emendamento 1.1000, ritenendo che simile soluzione sia più aderente al rilievo quantitativo che nella pratica presenta la mobilità di tipo orizzontale nell'ambito delle funzioni di secondo grado.

Il presupposto da cui muove il citato subemendamento 1.1000/147 è quello che le funzioni di primo grado e di secondo grado sono fra di loro sostanzialmente identiche, per cui il passaggio dalle prime alle seconde dovrebbe avvenire in modo più agevole rispetto al passaggio dalle funzioni di merito a quelle di legittimità ovvero dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Tra l'altro, proprio in considerazione di ciò, i suoi subemendamenti 1.1000/156 e 1.1000/157 introducono la previsione del necessario espletamento di un corso di formazione presso la Scuola della magistratura anche per quel che attiene, appunto, al passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti e viceversa.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzione di relatore, si rimette alla Commissione per tutti gli emendamenti e i subemendamenti illustrati nella seduta odierna.

Il ministro CASTELLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e i subemendamenti illustrati nella seduta odierna fatta eccezione per l'emendamento 1.2 e i subemendamenti 1.1000/184, 1.1000/161, 1.1000/175 sui quali si rimette alla Commissione. Con riferimento agli ultimi due subemendamenti, il rappresentante del Governo osserva come peraltro la proposta ivi contenuta potrebbe essere modificata così da circoscriverne la portata che invece, alla luce dell'attuale formulazione, potrebbe in alcuni casi risultare eccessiva.

Il ministro Castelli prosegue il suo intervento invitando il senatore Centaro a ritirare i subemendamenti a sua firma sui quali il Governo ha espresso parere contrario e sottolineando come tale parere sia determinato, con riferimento al subemendamento 1.1000/147 e ai subemendamenti allo stesso connessi, dal fatto che tali proposte – seppur parzialmente – appaiono comunque confliggenti con la scelta di fondo effettuata dal Governo volta all'eliminazione di qualsiasi automatismo nella progressione in carriera dei magistrati.

Per quanto riguarda invece il subemendamento 1.1000/173, sempre del senatore Centaro, il Ministro fa presente che il Governo non condivide la rimodulazione dei periodi di permanenza in carica degli uffici direttivi ivi prospettata, mentre per quel che concerne il subemendamento 1.1000/179 va rilevato che le diverse percentuali nello stesso proposte, per quanto riguarda le diverse modalità di passaggio alle funzioni di secondo grado, sono determinate in modo tale da implicare il rischio che, in talune ipotesi, la quota di posti messi a concorsi risulti insufficiente rispetto alle possibili domande.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(79) ***BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 30 aprile 2003 alle ore 20.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SU UNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI AL GOVERNO IN ESITO AD UN SOPRALLUOGO EFFETTUATO DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE CAMPANIA

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nella seduta del 23 gennaio 2003 era stata avanzata dal senatore Maritati una richiesta di ulteriore approfondimento degli aspetti problematici concernenti la situazione degli istituti penitenziari della regione Campania, in esito allo svolgimento del sopralluogo effettuato in questa regione da una delegazione della Commissione giustizia. In data 4 aprile 2003 il sottosegretario di Stato Valentino ha trasmesso, in riferimento a tale richiesta, una relazione predisposta dagli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, relazione che è a disposizione di tutti i componenti della Commissione presso l'Ufficio di segreteria.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

Art. 1.

1.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il Capo primo.

1.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sostituire le parole «un anno» *con le seguenti:* «due anni».

1.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000/1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCA, Massimo BRUTTI

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* disciplinare le modalità della progressione nella carriera collegandola a periodiche valutazioni di professionalità in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che i magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi delle lettere *b), c), d), e)*;

2. prevedere che le funzioni di primo grado sono conferite ai magistrati dopo il completamento del tirocinio, e sono:

a) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

b) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

c) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni;

3. prevedere che le funzioni di secondo grado, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di appello;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

c) destinato alla corte di cassazione ed alla procura generale presso la medesima corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

d) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal punto 7) della lettera *d)*;

e) presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto;

4. prevedere che le funzioni di legittimità, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) consigliere presso la corte di cassazione;

b) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

c) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

d) presidente di sezione presso la corte di appello;

e) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

f) presidente del tribunale di sorveglianza;

g) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

5. prevedere che le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

a) Primo presidente della corte di cassazione;

b) Procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

c) Presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

d) Presidente di corte d'appello;

e) Procuratore generale presso la corte di appello;

6. prevedere che le funzioni giudiziarie di secondo grado di legittimità e direttive superiori sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni positive di professionalità di cui alle precedenti lettere *c), d)* ed *e)* a domanda degli interessati o d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di inidoneità delle candidature proposte;

7. prevedere che per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che abbiano presentato domanda o che siano esaminati in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui il Consiglio è in possesso che tengono conto della specificità delle singole funzioni;

8. prevedere che i magistrati di primo grado, di secondo grado di legittimità e titolari di funzioni direttive superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite, e in quest'ambito prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite;

9. prevedere che i magistrati sono sottoposti a valutazione di attitudine e di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

10. prevedere che continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giudiziarie;

11. prevedere che la valutazione di professionalità tenga conto delle seguenti qualità del magistrato:

a) la capacità;

b) la laboriosità;

c) la diligenza;

d) l'impegno;

e) l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi ed individuano per ciascuna di esse idonei criteri specificativi;

12. prevedere che le valutazioni di professionalità siano espresse con giudizi positivi, non positivi, o negativi;

13. prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione;

14. prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è non positivo quando risultano deficienti uno o più parametri di valutazione; in tal caso il Consiglio superiore della magistratura procede a una nuova valutazione di attitudine e di professionalità dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo e in caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno. Al fine del conferimento di funzioni più elevate, il magistrato può essere classificato solamente dopo un quinquennio dal conseguimento del giudizio positivo;

l5. prevedere che il giudizio di attitudine e di professionalità è negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri di valutazione; in tal caso il magistrato è sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di qualificazione, indicando le specifiche carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione ad una diversa funzione nella medesima sede, o escluderlo dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o di collaborazione direttiva o a funzioni specifiche; prevedere che la nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo e che il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio. Prevedere che nel caso in cui al giudizio negativo consegue un giudizio positivo, il magistrato, al fine del conferimento di funzioni più elevate, che non siano state escluse ai sensi della presente lettera, può essere classificato solamente dopo sei anni dal giudizio positivo. Prevedere inoltre che se il Consiglio superiore della magistratura formula, previa audizione del magistrato, un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio. Prevedere che prima dell'audizione il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia e che tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato del foro libero. Non può, comunque, essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza;

16. prevedere che la valutazione di attitudine e di professionalità concernente magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, labo-

riosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata; prevedere che a tal fine il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio:

a) quanto ai magistrati in servizio presso il Mmistero della giustizia, previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene;

b) quanto agli altri magistrati collocati fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati prestano servizio, illustrativa dell'attività svolta; e che è fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di produrre ogni utile documentazione, purché attinente ai parametri di valutazione;

17. prevedere che in caso di giudizio negativo o non positivo espresso in merito alla valutazione di professionalità del magistrato non si considerano, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, i periodi temporali considerati quali riferimento per la espressione dei predetti giudizi».

1.1000/2

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 1.*

1.1000/3

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le parole da:* «e siano le seguenti» *sino alla fine del numero.*

1.1000/4

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* b).

1.1000/5

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* c).

1.1000/6

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* d).

1.1000/7

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *ed* e).

1.1000/8

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* f).

1.1000/9

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* g).

1.1000/10

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* h).

1.1000/11

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* i).

1.1000/12

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* j).

1.1000/13

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* k).

1.1000/14

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* a) *e* l).

1.1000/15

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* a).

1.1000/16

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* b) *e* c).

1.1000/17

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* b) *e* d).

1.1000/19

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* b) *ed* e).

1.1000/20

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* b) *e* f).

1.1000/21

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* b) *e* g).

1.1000/22

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* b) *ed* i).

1.1000/23

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* b) *e* j).

1.1000/24

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* b) *e* k).

1.1000/25

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* b) *e* l).

1.1000/26

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* b).

1.1000/27

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* c) *e* d).

1.1000/28

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* c) *ed* e).

1.1000/29

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* c) *e* f).

1.1000/30

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* c) *e* g).

1.1000/31

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* c) *e* h).

1.1000/32

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* c) *ed* i).

1.1000/33

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* c) *ed* j).

1.1000/34

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* c) *e* k).

1.1000/35

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* c) *e* l).

1.1000/36

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* c).

1.1000/37

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* d) *ed* e).

1.1000/38

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* d) *e* f).

1.1000/39

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* d) *e* g).

1.1000/40

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* d) *e* h).

1.1000/41

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* d) *e* i).

1.1000/42

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* d) *e* j).

1.1000/43

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* d) *e* k).

1.1000/44

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* d) *e* l).

1.1000/45

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* d).

1.1000/46

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

Nel numero 1), sopprimere le lettere e) *ed f)*

Conseguentemente: al numero 3, lettera b), sopprimere le parole: «, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli»;

al numero 7) sopprimere le lettere g) *ed* h);

sopprimere il numero 8-bis.

1.1000/47

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* e) *e* f).

1.1000/48

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* e) *e* g).

1.1000/49

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* e) *e* h).

1.1000/50

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* e) *e* i).

1.1000/51

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* e) *e* j).

1.1000/52

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* e) *e* k).

1.1000/53

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* e) *e* l).

1.1000/54

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* e).

1.1000/55

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* f) *e* g).

1.1000/56

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* f) *e* h).

1.1000/57

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* f) *e* i).

1.1000/58

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* f) *e* j).

1.1000/59

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* f) *e* k).

1.1000/60

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* f) *e* l).

1.1000/61

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* f).

1.1000/62

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), dopo la lettera* f) *inserire le seguenti:*

«*f*-bis) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
f-ter) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;».

1.1000/63

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* g) *e* i).

1.1000/64

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* g) *e* j).

1.1000/65

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* g) *e* k).

1.1000/66

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* g) *e* l).

1.1000/67

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* g).

1.1000/68

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* h) *e* i).

1.1000/69

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* h) *e* j).

1.1000/70

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* h) *e* k).

1.1000/71

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* h) *e* l).

1.1000/72

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* h).

1.1000/73

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* i) *e* j).

1.1000/74

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* i) *e* k).

1.1000/75

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* i) *e* l).

1.1000/76

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* i).

1.1000/77

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* j) *e* k).

1.1000/78

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* j) *e* l).

1.1000/79

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* j).

1.1000/80

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere le lettere* k) *e* l).

1.1000/81

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* k).

1.1000/82

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 1), sopprimere la lettera* l).

1.1000/83

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 2.*

1.1000/84

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2, alla lettera* a)*, sopprimere la parola:* «automaticamente».

1.1000/85

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2, alla lettera* a)*, sostituire le parole da:* «I. prima classe» *fino a:* «28 anni in poi» *con le seguenti:*

«I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a dieci mesi;
II. seconda classe: da dieci mesi a due anni e sei mesi;
III. terza classe: da due anni e sei mesi a sei anni;
IV. quarta classe: da sei anni a dieci anni;
V. quinta classe: da dieci anni a diciotto anni;
VI. sesta classe: da diciotto anni a ventisei anni;
VII. settima classe: da ventisei anni in poi».

1.1000/86

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2, punto I, sostituire le parole:* «sei mesi», *con le seguenti:* «nove mesi».

1.1000/87

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2, punto I, sostituire le parole:* «sei mesi», *con le seguenti:* «otto mesi».

1.1000/88

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2, punto I, sostituire le parole:* «sei mesi», *con le seguenti:* «sette mesi».

1.1000/89

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2, punto II, sostituire le parole:* «da sei mesi», *con le seguenti:* «da nove mesi».

1.1000/90

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2, punto II, sostituire le parole:* «da sei mesi», *con le seguenti:* «da otto mesi».

1.1000/91

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2, punto II, sostituire le parole:* «da sei mesi», *con le seguenti:* «da sette mesi».

1.1000/92

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto II, sostituire le parole:* «a due anni» *con le seguenti:* «a cinque anni».

1.1000/93

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto II, sostituire le parole:* «a due anni» *con le seguenti:* «a quattro anni».

1.1000/94

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto II, sostituire le parole:* «a due anni» *con le seguenti:* «a tre anni».

1.1000/95

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto III, sostituire le parole:* «da due anni» *con le seguenti:* «da cinque anni».

1.1000/96

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto III, sostituire le parole:* «da due anni» *con le seguenti:* «da quattro anni».

1.1000/97

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto III, sostituire le parole:* «da due anni» *con le seguenti:* «da tre anni».

1.1000/98

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto III, sostituire le parole:* «a cinque anni» *con le seguenti:* «a otto anni».

1.1000/99

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto III, sostituire le parole:* «a cinque anni» *con le seguenti:* «a sette anni».

1.1000/100

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto III, sostituire le parole:* «a cinque anni» *con le seguenti:* «a sei anni».

1.1000/101

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto IV, sostituire le parole:* «da cinque anni» *con le seguenti:* «da otto anni».

1.1000/102

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto IV, sostituire le parole:* «da cinque anni» *con le seguenti:* «da sette anni».

1.1000/103

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto IV, sostituire le parole:* «da cinque anni» *con le seguenti:* «da sei anni».

1.1000/104

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto IV, sostituire le parole:* «a tredici anni» *con le seguenti:* «a sedici anni».

1.1000/105

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto IV, sostituire le parole:* «a tredici anni» *con le seguenti:* «a quindici anni».

1.1000/106

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto IV, sostituire le parole:* «a tredici anni» *con le seguenti:* «a quattordici anni».

1.1000/107

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto V, sostituire le parole:* «da tredici anni» *con le seguenti:* «da sedici anni».

1.1000/108

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto V, sostituire le parole:* «da tredici anni» *con le seguenti:* «da quindici anni».

1.1000/109

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto V, sostituire le parole:* «da tredici anni» *con le seguenti:* «da quattordici anni».

1.1000/110

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto V, sostituire le parole:* «a venti anni» *con le seguenti:* «a ventidue anni».

1.1000/111

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto V, sostituire le parole:* «a venti anni», *con le seguenti:* «a ventuno anni».

1.1000/112

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VI, sostituire le parole:* «da venti anni», *con le seguenti:* «da ventitrè anni».

1.1000/113

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VI, sostituire le parole:* «da venti anni», *con le seguenti:* «da ventidue anni».

1.1000/114

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VI, sostituire le parole:* «da venti anni», *con le seguenti:* «da ventuno anni».

1.1000/115

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VI, sostituire le parole:* «da venti anni», *con le seguenti:* «da trentuno anni».

1.1000/116

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VI, sostituire le parole:* «da venti anni», *con le seguenti:* «da trenta anni».

1.1000/117

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VI, sostituire le parole:* «a ventotto anni», *con le seguenti:* «da ventinove anni».

1.1000/118

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VII, sostituire le parole:* «da ventotto anni», *con le seguenti:* «da trentuno anni».

1.1000/119

DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VII, sostituire le parole:* «da ventotto anni», *con le seguenti:* «da trenta anni».

1.1000/120

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 2), punto VII, sostituire le parole:* «da ventotto anni», *con le seguenti:* «da ventinove anni».

1.1000/121

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 3.*

1.1000/122

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sopprimere le lettere* a) *e* b).

1.1000/123

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sopprimere le lettere* a) *e* c).

1.1000/124

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sopprimere la lettera* a).

1.1000/125

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» *con le seguenti:* «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura»; *e le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciannove anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/126

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» *con le seguenti:* «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura»; *e le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciotto anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/127

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» *con le seguenti:* «prevedere che,

fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura»; *e le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciassette anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/128

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» *con le seguenti:* «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura»; *e le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i sedici anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/129

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» *con le seguenti:* «prevedere che, fino al compimento del decimo anno dall'ingresso in magistratura».

1.1000/130

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» *con le seguenti:* «prevedere che, fino al compimento del nono anno dall'ingresso in magistratura».

1.1000/131

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura» *con le seguenti:* «prevedere che, fino al compimento del settimo anno dall'ingresso in magistratura».

1.1000/132

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), alla lettera* a), *sopprimre le parole:* «, previo concorso per titoli ed esami,» *ovunque esse ricorrano.*

1.1000/133

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «che dopo gli otto anni» *con le seguenti:* «che dopo i quattro anni»; *e le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i sedici anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/134

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «che dopo gli otto anni» *con le seguenti:* «che dopo i cinque anni»; *e le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciannove anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/135

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «che dopo gli otto anni» *con le seguenti:* «che dopo i sei anni»; *e le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciannove anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/136

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a), *le parole:* «che dopo gli otto anni» *con le seguenti:* «che dopo i sette anni»; *e le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciassette anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/137

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a) *le parole:* «che dopo gli otto anni» *con le seguenti:* «che dopo i cinque anni».

1.1000/138

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a) *le parole:* «che dopo gli otto anni» *con le seguenti:* «che dopo i sei anni».

1.1000/139

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a) *le parole:* «che dopo gli otto anni» *con le seguenti:* «che dopo i sette anni».

1.1000/140

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a) *le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciannove anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/141

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a) *le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciotto anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/142

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a) *le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i diciassette anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/143

MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire alla lettera* a) *le parole:* «che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami» *con le seguenti:* «che, dopo i sedici anni, previo concorso per titoli ed esami».

1.1000/144

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sopprimere le lettere* b) *e* c).

1.1000/145

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sopprimere la lettera* b).

1.1000/146

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere che le funzioni semidirettive giudicanti e le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive, siano attribuite, previa valutazione dei titoli, dal Consiglio Superiore della Magistratura;».

1.1000/147

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sostituire la lettera* b) *del numero 3) con la seguente:*

«*b)* prevedere che le funzioni di secondo grado siano attribuite a domanda dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa valutazione di idoneità, dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura; che le funzioni di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli».

1.1000/148

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sopprimere la lettera* c).

1.1000/149

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 3), sopprimere la lettera* c).

1.1000/150

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 4.*

1.1000/151

MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, MANZIONE, CAVALLARO

All'emendamento 1.1000, sopprimere il numero 4.

1.1000/152

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 4), alla lettera* a) *sopprimere le parole da:* «, precisando che il candidato» *sino alle parole:* «intende accedere».

1.1000/153

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 4), alla lettera* c) *sostituire la parola:* «eventualmente» *con la parola:* «ma».

1.1000/154

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 5).*

1.1000/155

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5)

a) prevedere che i magistrati, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti, possano partecipare a concorsi per titoli banditi dal Consiglio Superiore della magistratura per l'assegnazione di posti vacanti rispettivamente nella funzione requirente o giudicante;

b) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella valutazione dei titoli, tenga conto delle attitudini personali e professionali dei candidati alla acquisizione della funzione requirente o giudicante richiesta;

c) prevedere che il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso circondario;».

Conseguentemente, al numero 6) sopprimere la lettera a).

1.1000/156

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *al numero 5), lettera* a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «espletato un corso di formazione al riguardo presso la Scuola di cui all'articolo 3».

1.1000/157

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *al numero 5), lettera* d) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «espletato un corso di formazione al riguardo presso la Scuola di cui all'articolo 3».

1.1000/158

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 6).*

1.1000/159

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 6), alla lettera* a) *sostituire le parole:* «in diverso distretto» *con le seguenti:* «in diverso circondario».

1.1000/160

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MANZIONE, MAGISTRELLI

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *numero 6), alla lettera* a) *sostituire la parola:* «distretto» *con la seguente:* «circondario».

1.1000/161

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *al numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».

1.1000/162

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sostituire dal numero 7) sino alla fine della lettera con il seguente:*

«7)

a) disciplinare le modalità della progressione nella carriera collegandola a periodiche valutazioni di professionalità in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che i magistrati ordinari si distinguano unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi delle lettere seguenti;

b) prevedere che le funzioni di primo grado sono conferite ai magistrati dopo il completamento del tirocinio, e sono:

1. giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

2. magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

3. sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresa la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni;

c) prevedere che le funzioni di secondo grado, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

Tali funzioni sono:

1. consigliere presso la corte di appello;

2. sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

3. destinato alla corte di cassazione ed alla procura generale presso la medesima corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

4. presidente del Tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal punto 7) della lettera *d)*;

5. presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto.

d) prevedere che le funzioni di legittimità, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) consigliere presso la corte di cassazione;

2) sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

3) procuratore presso la direzione nazionale antimafia;

4) presidente di sezione presso la corte di appello;

5) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

6) presidente del tribunale di sorveglianza;

7) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

e) prevedere che le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

1) primo presidente della corte di cassazione;

2) procuratore generale della Repubblica presso la corte di cassazione, presidente aggiunto presso la corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche;

3) presidente di sezione presso la corte di cassazione e avvocato generale presso la corte medesima;

4) presidente di corte d'appello;

5) procuratore generale presso la corte di appello.

1.1000/163

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 7.*

1.1000/164

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *aggiungere in fine alla lettera* g) *del numero 7 le seguenti parole:* «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di tre anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

1.1000/165

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *aggiungere in fine alla lettera* h) *del numero 7 le seguenti parole:* «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di tre anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

1.1000/166

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *aggiungere in fine alla lettera* i) *del numero 7 le seguenti parole:* «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di cinque anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

1.1000/167

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *aggiungere in fine alla lettera* j) *del numero 7 le seguenti parole:* «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di cinque anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

1.1000/168

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *aggiungere in fine alla lettera* k) *del numero 7 le seguenti parole:* «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di dieci anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

1.1000/169

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *aggiungere in fine alla lettera* l) *del numero 7 le seguenti parole:* «ovvero abbiano conseguito a domanda tali funzioni da non meno di dieci anni e le abbiano esercitate continuativamente negli ultimi tre anni».

1.1000/170

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 8.*

1.1000/171

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 9.*

1.1000/172

MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA

All'emendamento 1.1000, al numero 9, lettera a), *sostituire la parola:* «quattro», *con la seguente:* «sei».

1.1000/173

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), numero 9), *sostituire la parola:* «quattro», *con la seguente:* «tre» *e le parole:* «per un periodo ulteriore di anni due» *con le altre:* «per un periodo ulteriore della stessa durata».

1.1000/174

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), *numero 9), sostituire la parola:* «distretto» *con la seguente:* «circondario».

1.1000/175

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera b), numero 9), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale».

1.1000/176

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sostituire i numeri 10) e 11) con i seguenti:*

«10) prevedere che annualmente sia bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità, quali considerate dall'art. 4, n. 1 della legge 24 maggio 1951, n. 392;

10-*bis)* prevedere che il concorso concerna sino al 25 per cento dei posti pubblicati nell'anno precedente dal Consiglio superiore della magistratura;

10-*ter)* prevedere che a tale concorso siano ammessi magistrati aventi almeno quindici anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito;

10-*quater)* prevedere che sia accordata precedenza assoluta ai magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione;

10-*quinquies)* prevedere che nella valutazione dei titoli siano presi in esame sia quelli presentati dal candidato, sia quelli valutati d'ufficio a

campione, secondo criteri oggettivi definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

11) prevedere che la commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della magistratura, sia composta dal Presidente della Corte di Cassazione o di un presidente di sezione da lui delegato, che la presiede; da tre magistrati, di cui esercitanti funzioni di legittimità; da un professore universitario di prima fascia di materie giuridiche e da un avvocato abilitato all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori;

11-*bis)* prevedere che il superamento dell'esame non costituisce titolo per l'attribuzione di funzioni diverse da quelle di legittimità di vari grado».

1.1000/177

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 10.*

1.1000/178

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), *sopprimere il numero 11.*

1.1000/179

CENTARO

All'emendamento 1.1000, alla lettera a) *sostituire le lettere* g), h), i), j), k), l), m), *con le seguenti:*

«*g)* prevedere che annualmente la meta'dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado sia assegnata, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, a magistrati con almeno otto anni di anzianità, di cui almeno gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti;

h) prevedere:

h1) che il dieci per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga assegnato a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali;

h2) che il dieci per cento dei medesimi posti venga assegnato, a domanda e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Ma-

gistratura, a magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

h3) che il trenta per cento dei medesimi posto venga assegnato, a domanda e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, a magistrati con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni:

i) prevedere che annualmente la meta'dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado sia assegnata, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, a magistrati con almeno otto anni di anzianità, di cui almeno gli ultimi tre nelle funzioni requirenti;

j) prevedere:

j1) che il dieci per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga assegnato a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado, previo concorso per titoli ed esami, scritti ed orali;

j2) che il dieci per cento dei medesimi posti venga assegnato, a domanda e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, a magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo arado;

j3) che il trenta per cento dei medesimi posti venga assegnato, a domanda e previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, a magistrati con anzianità di servizio non inferiore a tredici anni;

k) prevedere, a fini di cui alle lettere g) ed hl), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti e di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

l) prevedere, ai fini di cui alle lettere k) ed il) l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

m) prevedere che annualmente per la copertura della metà dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con un'anzianità di servizio di almeno quindici anni;

n) prevedere:

n1) che annualmente per la copertura del settantacinque per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga

bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

n2) che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303».

1.1000/180

CENTARO

All'emendamento 1.1000, lettera a)*, sostituire alla lettera* g) *del numero 11 il numero* «25» *con il numero* «10».

1.1000/181

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

All'emendamento 1.1000, al numero 11), lettera g)*, sostituire la parola:* «25» *con la seguente:* «70».

1.1000/182

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, sopprimere il numero 12.*

1.1000/183

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, sopprimere il numero 13.*

1.1000/184

CENTARO

All'emendamento 1.1000, al numero 13), sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «otto».

1.1000/185

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, sopprimere il numero 14.*

1.1000/186

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, alla lettera a)*, sopprimere il numero 15.*

1.1000

IL GOVERNO

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* «modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

a) funzioni giudicanti di primo grado;
b) funzioni requirenti di primo grado;
c) funzioni giudicanti di secondo grado;
d) funzioni requirenti di secondo grado;
e) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;
f) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;
g) funzioni direttive di primo grado;
h) funzioni direttive di secondo grado;
i) funzioni giudicanti di legittimità;
j) funzioni requirenti di legittimità;
k) funzioni direttive di legittimità;
l) funzioni direttive superiori di legittimità;

2)

a) prevedere che la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dalle successive lettere *b)* e *c)* e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
II. seconda classe: da sei mesi a due anni;
III. terza classe: da due a cinque anni;
IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;
V. quinta classe: da tredici a venti anni;
VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;
VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

b) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alle lettere *h*2) e *i*2) del numero 11 conseguono la quinta classe stipendiale;

c) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *n)* del numero 11 conseguono la sesta classe stipendiale;

3)

a) prevedere che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

b) prevedere che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;

c) prevedere le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione;

4)

a) prevedere che per l'ingresso in magistratura sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

b) prevedere distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse in relazione alla specificità della funzione prescelta;

c) prevedere distinte commissioni, eventualmente con un unico presidente;

5)

a) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli

ed esami, banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente;

b) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;

c) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11 lettera *f)* e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

d) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante;

e) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;

f) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo numero 11, lettera *e)* e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

6)

a) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto;

b) prevedere che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i magistrati attualmente in servizio possano richiedere, nei limiti dei posti vacanti, il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, previa valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;

c) prevedere che i magistrati di cui alla lettera b) possano partecipare al concorso di cui al numero 11, lettere *b)* e *d)*, anche in assenza del requisito di esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;

7)

a) prevedere che funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

b) prevedere che funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni;

c) prevedere che funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

d) prevedere che funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

e) prevedere che funzioni di legittimità giudicanti siano quelle di consigliere della corte di cassazione;

f) prevedere che funzione di legittimità requirenti siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione;

g) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8-*bis)*, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferi-

mento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

h) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8-*bis)*, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

i) prevedere che funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

j) prevedere che funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

k) prevedere che funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

l) prevedere che funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

8) prevedere che i concorsi per gli incarichi direttivi consistono, nella valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella va-

lutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa ed in un successivo colloquio;

8-*bis)* prevedere per il conferimento degli incarichi semi direttivi una valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera *q)*, dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l'esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio Superiore della Magistratura, che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;

9)

a) prevedere che gli incarichi direttivi siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;

b) prevedere che il magistrato, allo scadere del termine di cui alla precedente lettera a), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori del distretto di provenienza;

10)

a) prevedere che le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

b) prevedere che le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

c) prevedere che le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della corte di cassazione e quella di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

d) prevedere che le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

e) prevedere che le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

11)

a) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

b) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

c) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

d) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

e) prevedere, ai fini di cui alla lettera *b)*, l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti e costituita da tre magistrati giudicanti che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati requirenti che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

f) prevedere, ai fini di cui alla lettera *d)*, l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

g) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

h) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

h1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

h2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

i) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

j) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

j1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

j2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

k) prevedere, ai fini di cui alla lettera *h),* l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni di giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

l) prevedere, ai fini di cui alla lettera *i),* l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

m) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le rispettive funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;

n) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

o) prevedere l'istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;

p) prevedere l'istituzione di una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimita, e da tre magistrati che esercitino funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino

funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura. Prevedere che la Commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio Superiore della Magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni;

q) prevedere che i posti di cui alle lettere precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura; prevedere che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di cui alle lettere precedenti e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso;

12)

a) prevedere che le commissioni di cui al presente articolo siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

b) prevedere che i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

13) prevedere che nessun magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio nello stesso incarico per oltre dieci anni, salvo diversa valutazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per comprovate esigenze di servizio, per non oltre due anni;

14) individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i prowedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

b) indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

c) assegnare al dirigente delJ'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo, ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, ultima parte, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 30 gennaio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di

cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Prevedere che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno. Prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, sia attribuito al Ministero della Giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, un potere sostitutivo, nonché decisionale circa le rispettive competenze;

15) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalle lettere *h2), i2)* ed *n)* del numero 11 del presente articolo, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della scuola superiore delle professioni giuridiche disciplinata dall'articolo 3 della presente legge.

1.6

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

Al primo comma, alla lettera a) *ivi richiamata, sopprimere le parole* «e stabilire l'accesso alle funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione anche mediante concorso».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere la lettera b).

1.7

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da* «e stabilire l'accesso alle funzioni di legittimità», *sino alla fine del periodo.*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, lettera b).

1.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere dalle parole* «e stabilire» *fino alla fine della lettera* a).

1.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, alla lettera a), *sopprimere le parole «anche mediante concorso».*

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere la lettera b).

1.10

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a) *sostituire alle parole* «anche mediante concorso» *le parole* «previa valutazione di una commissione speciale presso il Consiglio superiore della magistratura o mediante concorso».

B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

302ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva concernente i riflessi sugli strumenti della politica di bilancio della riforma dello Stato in senso federale
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva in titolo.

Conviene la Commissione.

Proposta di indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 9,15.

303ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il sottosegretario per l'economia e le finanze Vegas, il Ragioniere generale dello Stato professor Grilli accompagnato dal dottor Ferranti, dal dottor Massicci e dal dottor Grisolia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità delle audizioni da tenersi sullo stato di attuazione del Patto di stabilità e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Ragioniere generale dello Stato sull'attuazione delle misure adottate nel quadro del Patto di stabilità e crescita, con particolare riferimento agli effetti e alle tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in ordine all'andamento del debito, tenendo conto specificamente della componente non statale

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il Ragioniere generale dello Stato, professor Grilli, per la disponibilità manifestata alla Commissione a riferire sul tema oggetto della odierna audizione.

Il professor GRILLI, dopo aver sottolineato come la modesta crescita del PIL nazionale si inserisca in un contesto internazionale caratterizzato da una fase ciclica sfavorevole, osserva che l'Italia condivide, con i maggiori paesi europei, la fase di rallentamento dell'andamento dei consumi privati.

La finanza pubblica italiana, posta a confronto con quella dei paesi dell'Area dell'euro, presenta, nel periodo 1999-2001, un elevatissimo livello del debito pubblico, superiore, non solo alla media dei paesi dell'Area euro, ma anche al limite prescritto dal trattato di Maastricht, sebbene l'andamento del rapporto tra il debito pubblico ed il PIL continui comunque a ridursi.

Anche la spesa per interessi appare superiore (ben oltre l'80%) a quella mediamente sostenuta dagli altri paesi, ma anche qui l'evoluzione è, comunque, positiva sia per l'Italia, in virtù della riduzione dei rendimenti dei titoli di Stato, che per i restanti paesi dell'area dell'euro.

Si registra invece un avanzo primario superiore a quello medio degli altri paesi, con la tendenza a decrescere negli anni, come avviene nella media europea. Viceversa le spese correnti sono sostanzialmente in linea con quelle della media europea, mentre l'indebitamento netto, seppure lievemente superiore a quello degli altri Paesi europei, nell'anno 2002 è tornato a scendere. Ricorda al riguardo che l'anno scorso ha risentito, nei principali Paesi dell'area dell'euro, del funzionamento di stabilizzatori automatici del ciclo economico e degli effetti ritardati del rallentamento economico del 2002.

La disaggregazione dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni per settori istituzionali, secondo la classificazione dell'Istat, se corretta dal punto di vista contabile, non aiuta, tuttavia, a comprendere i comportamenti sottostanti, poiché il dato delle entrate è in larga parte influenzato dall'ammontare dei trasferimenti tra enti pubblici. Limitando l'analisi alle spese correnti, al netto della spesa per interessi e dei suddetti trasferimenti, si evince, invece, che nel complesso della Pubblica Amministrazione le spese correnti aumentano, nel quadriennio 1999-2002, di circa 0,5 punti di PIL. Tale aumento è la risultante di una riduzione della spesa delle Amministrazioni Centrali (dovuta principalmente al consolidamento del processo di razionalizzazione e contenimento delle spese stesse) e di una accelerazione della dinamica degli enti decentrati di spesa, il cui peso è cresciuto, nello stesso periodo, di un punto percentuale rispetto al PIL.

Le grandezze che hanno maggiormente contribuito a tale incremento sono i consumi intermedi, la spesa farmaceutica, anche a seguito dell'abolizione dei *ticket* e la spesa per il personale.

Passando al comparto previdenziale, rileva come la spesa per pensioni in rapporto al PIL abbia ripreso a crescere nel 2002, ritornando sui livelli del 1999, anche per effetto dell'aumento delle pensioni minime e di una maggiore indicizzazione ai prezzi rispetto all'anno 2001, dopo una sostanziale invarianza registrata negli anni 2000-2001 ottenuta mediante l'innalzamento di un anno dell'età di pensionamento di vecchiaia.

La finanza degli Enti Territoriali registra, nel periodo considerato, una invarianza dell'aggregato in esame, per effetto anche delle misure adottate con il patto di stabilità interno. Un indicatore significativo dei comportamenti finanziari degli enti territoriali è costituito dai prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. L'andamento dei crediti verso la

clientela della Cassa Depositi e Prestiti si mantiene costante in rapporto al PIL negli anni 2000-2001, con una leggera flessione nell'anno 2002. L'analisi della composizione interna evidenzia che per gli enti locali i crediti continuano a crescere per tutto il triennio 2000-2002 costituendo la principale fonte di finanziamento degli investimenti. Anche per le Regioni, la dinamica risulta sostenuta, ma essa, a differenza degli Enti Locali, è stata destinata al ripiano dei debiti pregressi delle A.S.L. e, dunque, al finanziamento della spesa corrente.

Gli altri enti, comprensivi questi ultimi delle università e degli enti di ricerca, presentano un livello di spesa costante se rapportata al PIL.

Ricorda quindi che gli obiettivi di finanza pubblica che l'Italia, come ciascun Paese dell'Unione europea, deve assumere e rispettare ai fini del patto di stabilità e crescita, pongono il problema del raccordo delle procedure di programmazione e monitoraggio degli obiettivi medesimi ai diversi livelli istituzionali. Tale problema, in prospettiva, diventerà ancora più complesso, per l'ampliamento delle competenze delle varie istituzioni locali a seguito del federalismo e della *devolution*.

A partire dal 1999 sono entrate a far parte della legge finanziaria, le norme del cosiddetto «patto di stabilità interno» con il quale vengono individuati gli obiettivi gestionali che gli enti territoriali devono rispettare per concorrere al conseguimento dei *target* assunti a livello nazionale per il patto di stabilità e crescita. Tali disposizioni, però, ancora non consentono un puntuale monitoraggio dei conti della finanza locale in termini di impatto sull'indebitamento netto del conto delle Amministrazioni pubbliche. La presenza di rilevanti differenze tra gli aggregati di entrata e spesa assunti, rispettivamente, per il patto di stabilità interno e quello per il patto di stabilità e crescita in ambito europeo non agevola il conseguimento degli obiettivi previsti a livello nazionale.

Le differenze riguardano principalmente la mancata inclusione delle spese di investimento, di interessi e delle cosiddette entrate e spese di carattere eccezionale nel calcolo del disavanzo finanziario e l'applicazione dei criteri di cassa, in luogo di quelli prescritti dal sistema europeo di contabilità nazionale (SEC 95).

Sottolinea positivamente la previsione, contenuta nell'ultima legge finanziaria approvata per il 2003, che dal 2005 il saldo per il patto di stabilità interno per province e comuni sia calcolato quale differenza tra le entrate e le spese finali al netto delle partite finanziarie e dei trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali, ed esprime l'auspicio che in occasione della prossima legge finanziaria tale innovazione sia anticipata al 2004. Ricorda, quindi, in sintesi, i benefici conseguiti negli ultimi anni attraverso le misure del patto di stabilità interno, rilevando che, nel 2000, secondo le indicazioni del monitoraggio, il comparto delle province e dei comuni ed il comparto delle regioni hanno raggiunto, nel loro complesso, gli obiettivi di riduzione del disavanzo attribuiti per il medesimo anno. Per il 2001, il rispetto dei vincoli derivanti dal «patto di stabilità interno» ed il relativo monitoraggio è stato demandato, per le regioni, ai presidenti delle giunte e, per gli enti locali,

alle loro associazioni; tali novità ed altre difficoltà sopraggiunte non hanno consentito puntuali accertamenti. Per l'anno 2002, la normativa ha diversificato le regole del «patto» applicate alle regioni e quelle previste per gli enti locali (con esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti): mentre per le regioni i risultati del patto di stabilità interno sono ancora in fase di rilevazione, il monitoraggio provvisorio per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti attesta complessivamente un sostanziale rispetto dei tre obiettivi prefissati (saldo finanziario, impegni e pagamenti). Il monitoraggio trimestrale del patto di stabilità per l'anno 2002 è stato ricondotto, più correttamente, tra i compiti della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda la spesa sanitaria, ricorda che con l'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 è stato stabilito, per gli anni 2001-2004, il livello di spesa sanitaria al cui finanziamento concorre lo Stato. Tale importo è stato fissato in misura superiore a quello concordato con il precedente Accordo del 3 agosto 2000. Le regioni si sono impegnate a contenere la spesa sanitaria provvedendo con risorse proprie alla copertura finanziaria di eventuali ulteriori disavanzi. Qualora non garantissero il rispetto dell'Accordo con tagli di spesa o con il reperimento di risorse proprie, è prevista, come sanzione, la riduzione del concorso dello Stato fino al livello previsto dal precedente Accordo del 3 agosto 2000. Nonostante l'Accordo, la spesa per gli anni 2001 e 2002 è risultata strutturalmente superiore a quella convenuta, rispettivamente, per un importo pari a 5.342 milioni di euro ed a 3.914 milioni di euro, a causa di alcuni problemi strutturali che sospingono la spesa del settore, quali ad esempio: il controllo della spesa farmaceutica, la razionalizzazione dei posti letto ospedalieri, il contenimento delle tariffe regionali, l'utilizzo del personale, la non completa adesione alle convenzioni centralizzate Consip per l'acquisto di beni e servizi, la mancata informatizzazione delle prescrizioni mediche ai fini del monitoraggio della spesa. L'oratore sottolinea che, nell'anno 2001, il complessivo disavanzo è imputabile per oltre il 50% a tre Regioni, e che tale andamento sembrerebbe confermato anche per l'anno 2002. Ribadisce quindi la necessità degli interventi finalizzati al recupero di efficienza ed efficacia del sistema sanitario pubblico, anche per tenere conto degli effetti negativi indotti dall'invecchiamento demografico nei prossimi decenni.

Passando alla spesa per prestazioni sociali, rileva che essa presenta in Italia una più elevata quota di risorse destinate alla funzione «vecchiaia e superstiti» rispetto a quella degli altri paesi europei (al netto della spesa per il trattamento di fine rapporto del settore privato, è pari a circa il 60 per cento della spesa complessiva per la protezione sociale, rispetto ad una media europea pari al 46 per cento), a fronte di una minore quota di risorse allocate nelle funzioni «famiglia», «disoccupazione» e «malattia». La peculiarità del sistema pensionistico italiano trova riscontro anche nel confronto a livello europeo dei tassi di occupazione fra i lavoratori anziani (55-64 anni), pari al 28 per cento, rispetto ad una media europea del 38,5 per cento. Ciò in particolare testimonia uno scarso incentivo al posti-

cipo del pensionamento implicito nell'attuale assetto normativo. Sottolinea, infine, che il livello in rapporto al PIL della spesa pensionistica è destinato nel lungo periodo ad incrementarsi ulteriormente per effetto del processo di invecchiamento demografico sia in termini assoluti che relativi.

Conclude, quindi, sottolineando che nell'anno 2001 si è avuto un rallentamento del processo di riduzione dell'indebitamento netto per un concorso di cause, che possono essere ricondotte a una maggiore spesa sanitaria rispetto al passato, anche dovuta ad una riclassificazione delle partite contabili operata dall'ISTAT, a minori entrate fiscali, conseguenti anche a rilevanti sgravi fiscali riconosciuti dalla legge finanziaria per l'anno 2001, e a maggiori spese per investimento, per effetto della chiusura della programmazione cofinanziata dall'Unione europea relativa al periodo 1994-1999. Nell'anno 2002, come già sottolineato precedentemente, è ripresa la tendenza alla riduzione dell'indebitamento netto, in un'ottica di raggiungimento del pareggio di bilancio.

Ricorda che il miglioramento dell'indicatore rispetto all'anno precedente (pari a 0,3 punti percentuali rispetto al PIL) è stato ottenuto attraverso l'utilizzo di misure restrittive della spesa corrente (in particolar modo delle Amministrazioni centrali), accompagnate dall'adozione di interventi in materia fiscale di recupero di base imponibile, dalla *cartolarizzazione* degli immobili e da una diminuzione della spesa per interessi, nonché da una puntuale azione di monitoraggio. Fa presente, tuttavia, che il processo di razionalizzazione e contenimento della spesa e, più in generale, di miglioramento della finanza pubblica, mentre continua a consolidarsi nell'ambito delle Amministrazioni centrali, presenta ancora margini di miglioramento nei settori decentrati di spesa. Occorre, pertanto, razionalizzare le regole di spesa di tali enti che, peraltro, saranno dotati, nel prossimo futuro, di una maggiore autonomia decisionale con contestuale riduzione del finanziamento statale, assicurando che ad essi venga trasferita, in maniera efficace, la responsabilità del rispetto dei parametri europei. In sostanza, devono essere messe a punto regole di comportamento che assicurino la compatibilità delle politiche finanziarie degli enti decentrati con i vincoli europei imposti sui saldi nazionali.

Al senatore TAROLLI che richiede maggiori informazioni riguardanti l'andamento degli investimenti negli anni successivi al 2001 ed il prevedibile andamento futuro, replica il professor GRILLI osservando che, sul tema, il Ministero delle infrastrutture ed il Dipartimento per la coesione e sviluppo, che effettua il monitoraggio sugli investimenti finanziati con i fondi europei e gestiti a livello locale, possono fornire dati più aggiornati. Preannuncia comunque che la Ragioneria generale dello Stato svolgerà sul tema una serie di approfondimenti, inviando gli esiti alla Commissione.

Il senatore GRILLOTTI, ricordando le modifiche annualmente apportate al Patto di stabilità interno, osserva la necessità di fissare al riguardo

criteri certi e validi lungo un arco temporale pluriennale, consentendo sia alle amministrazioni centrali che a quelle locali, di operare una programmazione delle risorse al fine di conseguire obiettivi definiti e verificabili.

Il professor GRILLI, dopo aver dichiarato la propria preferenza per l'adozione di regole chiare e trasparenti, fa presente che il Patto di stabilità interno ed il Patto di stabilità per l'Europa seguono criteri di contabilizzazioni differenti, il primo basato su criteri finanziari, l'altro sulla contabilità economica. Pertanto, auspica che si possa giungere ad una uniformazione dei criteri di contabilizzazione e delle regole, sottesi al sistema di vincoli suddetti.

Il senatore PIZZINATO fa presente che, all'interno del fabbisogno della spesa previdenziale complessiva, esistono andamenti diversi in rapporto alle varie categorie sociali ed alle differenti gestioni. In particolare, sottolinea la diversa dinamica tra dipendenti del settore pubblico e del settore privato, al cui interno va poi operata un'ulteriore distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. In base ad alcuni dati ufficiali, il 50 per cento del debito dell'INPS deriva dalle gestioni dei cosiddetti «Fondi speciali», ovvero da gestioni previdenziali con meno di 300 mila dipendenti. Chiede quindi di sapere se la Ragioneria generale dello Stato è in possesso di stime sulla dinamica del *deficit* previdenziale al netto dei suddetti Fondi speciali. In secondo luogo, chiede una valutazione sulla dinamica che risulterebbe se ipoteticamente, venisse introdotto per tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità contributiva, il criterio del *pro-rata*. Richiama poi la diversa dinamica dell'età di pensionamento tra le varie categorie di lavoratori, che è in genere più elevata per i lavoratori a più bassa qualifica rispetto ai prestatori di lavoro di tipo intellettuale e dirigenziale, chiedendo se sono state effetuate valutazioni per tenere conto di tali differenze. Al riguardo, ricordando che il Consiglio di Stoccolma ha fissato, come obiettivo da raggiungere entro il 2010, il tasso di occupazione specifico nella fascia di popolazione compresa tra i 55 ed i 64 anni nella misura del 50 per cento, osserva che tale traguardo è stato già raggiunto per le categorie a più bassa qualifica, ma non per quelle di livello dirigenziale e intellettuale. Con riferimento alla spesa sanitaria, chiede poi di conoscere quali siano le tre regioni responsabili del 50 per cento del *deficit* del comparto sanitario, nonché le relative cause ed i possibili rimedi. Ribadisce, infine, la necessità di effettuare analisi specifiche su tali questioni, per evitare interventi troppo generici e quindi inefficaci.

Il senatore MICHELINI osserva che esistono diverse configurazioni del saldo netto da finanziare utilizzato in sede nazionale ed europea nei diversi documenti contabili, e chiede se sia possibile accompagnare i futuri documenti con un unico prospetto di raccordo a livello di quadri riassuntivi. Chiede poi se si possa elaborare un prospetto che illustri gli effetti della legge finanziaria sul bilancio pluriennale. Ricordando, inoltre, che

con le ultime modificazioni della legge di contabilità nazionale (introdotta con il cosiddetto decreto «taglia-spese»), si è operata una limitazione dei pagamenti maggiore rispetto alle spese di competenza, che è, a suo avviso, una delle principali cause di formazione del fabbisogno del settore statale, chiede se nei provvedimenti attuati successivamente si sia cercato di colmare il divario tra andamenti di cassa e quelli di competenza solo per l'anno in corso, o se si sia intervenuti anche in senso strutturale per eliminare la sfasatura temporale tra il fabbisogno del settore statale e l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Il professor GRILLI, rispondendo al senatore Pizzinato, precisa che le tre regioni responsabili del 50 per cento del deficit della spesa sanitaria sono il Lazio, la Campania e la Sicilia. Per quanto riguarda le cause ed i possibili rimedi, rimanda a quanto già indicato nella relazione iniziale. Con riferimento ai dati sulla spesa previdenziale, precisa che a livello internazionale non sono considerate le voci di carattere assistenziale, bensì i confronti avvengono sulla base di dati macroeconomici, riferiti al totale delle prestazioni a favore dei lavoratori. Nella sua relazione, peraltro, ha considerato il livello della spesa previdenziale complessiva rispetto al PIL, prescindendo dai profili connessi al finanziamento o alla composizione della stessa. Le analisi sui flussi e sulle dinamiche delle varie categorie sono possibili, ma attengono ad un livello di approfondimento maggiore, da effettuare eventualmente in una fase successiva. Per quanto riguarda l'estensione del meccanismo *pro-rata* a tutti i lavoratori, riconosce che ciò avrebbe sicuramente un notevole impatto sulla spesa pensionistica, per la cui valutazione occorrono però studi più approfonditi, in merito ai quali si riserva di trasmettere un'apposita nota. Per quanto concerne i quesiti posti dal senatore Michelini, osserva poi che sarebbe certamente preferibile allineare i criteri di elaborazione dei vari documenti contabili a quelli vigenti in sede europea (SEC 95), ma esistono una serie di difficoltà derivanti sia da vecchie disposizioni legislative ancora in vigore, sia dallo sfasamento temporale della disponibilità e della verifica degli aggregati di tipo finanziario rispetto a quelli di competenza, per i quali comunque occorre ricorrere all'ISTAT, con un inevitabile allungamento dei tempi di elaborazione dei documenti stessi. Rispetto al decreto «taglia-spese», osserva che il Governo usa sempre criteri uniformi tanto per le variazioni sugli stanziamenti per cassa che per quelle sugli stanziamenti per competenza, ed è poi il Parlamento che, nella sua libera determinazione, opera eventuali differenze.

Interviene, quindi, il dottor FERRANTI, in replica alle osservazioni formulate dal senatore Michelini, per precisare che il raccordo tra effetti finanziari sul bilancio pluriennale per la parte programmatica e per la parte a legislazione vigente viene già predisposto in un apposito prospetto prodotto durante la sessione di bilancio.

Al senatore MICHELINI, il quale, chiarendo meglio il senso della sua domanda, chiede se sia possibile operare tale raccordo anche con riferimento ai quadri riassuntivi del bilancio dello Stato, replica il professor GRILLI dichiarando la disponibilità dell'organismo che egli rappresenta, ad offrire il maggior dettaglio di informazioni al Parlamento.

Il senatore CADDEO chiede di sapere quale sia, sul totale del debito pubblico, la quota di pertinenza delle autonomie locali e i relativi andamenti prospettici, sottolineando l'importanza di tale dato anche in considerazione della nuova riforma in senso federale dello Stato. Chiede poi di conoscere quali possano essere, ad avviso della Ragioneria generale, gli strumenti più idonei per monitorare tale fenomeno.

Interviene, quindi, il senatore FERRARA per chiedere chiarimenti sugli effetti dello scostamento della spesa sanitaria, in rapporto al PIL, rispetto all'accordo dell'8 agosto 2001. Con riferimento alla spesa farmaceutica, in particolare, rilevando che si tratta di una voce importante della spesa sanitaria, chiede se sia possibile avere maggiori dettagli sull'incidenza di tale componente, per valutare l'efficacia degli interventi di contenimento operati da alcune regioni, proprio in applicazione del suddetto accordo.

Il senatore TAROLLI rileva il forte aumento della spesa corrente da parte degli enti decentrati e la conseguente necessità di una loro maggiore responsabilizzazione. Considerando poi la necessità di conseguire l'equilibrio della finanza pubblica in un contesto di bassa crescita e di ridotte entrate fiscali, chiede di sapere se, a giudizio della Ragioneria generale dello Stato, sia possibile raggiungere gli obiettivi che il Governo si è già prefissato in materia di scuola, sanità, occupazione ed altro, con i mezzi finanziari attualmente disponibili, o se invece sia necessario adottare altri interventi in materia di finanza pubblica.

Il professor GRILLI, replicando al senatore Tarolli, precisa che la Ragioneria generale non è in grado di fornire informazioni dettagliate sul livello, le forme e la dinamica dell'indebitamento degli enti locali, in quanto esse sono invece in possesso della Banca d'Italia e del Dipartimento del Tesoro. Rispondendo poi al senatore Ferrara, specifica che all'interno dell'indebitamento degli enti locali, occorre distinguere tra la spesa sanitaria e quella per trasferimenti. Per quanto riguarda la spesa farmaceutica, l'accordo dell'8 agosto 2001 prevedeva che essa fosse contenuta dalle regioni nel limite del 13 per cento della spesa sanitaria. Tale obiettivo è risultato però difficilmente raggiungibile, sia per le differenze tra le regioni sia per altre ragioni di tipo strutturale: nel 2002 si è avuto un lieve miglioramento, resta quindi da vedere cosa accadrà nel 2003. Per quanto concerne, invece, il quesito posto dal senatore Tarolli, pur riconoscendo la difficoltà dell'attuale situazione economica, sottolinea che l'azione degli stabilizzatori automatici, consentono comunque dei margini

di manovra. Occorre, però, a suo avviso, procedere velocemente a razionalizzare le spese laddove possibile, dato che non è possibile effettuare interventi di carattere strutturale solo grazie agli stabilizzatori automatici.

Il presidente AZZOLLINI, riservando ad una successiva audizione l'esame delle questioni legate al decreto «taglia-spese» che coinvolge il tema delicato della ridefinizione delle prerogative a cui deve sempre essere commisurata l'efficienza degli strumenti utilizzati, chiede al professor Grilli di commentare alcuni dati sul debito delle amministrazioni pubbliche. Negli anni 1997-2002, infatti, mentre il debito delle amministrazioni centrali dello Stato è passato da 1.207.166 a 1.296.505 milioni di euro, con un aumento del 7,4 per cento, quello corrispondente alle amministrazioni locali è salito da 25.918 a 45.837 milioni di euro, ossia è cresciuto del 76,9 per cento. Sebbene il peso relativo dei debiti delle amministrazioni locali resti molto ridotto, chiede di sapere quali strumenti stia adottando la Ragioneria generale dello Stato per monitorare l'andamento crescente di tale componente del debito dello Stato.

Il professor GRILLI precisa che la Ragioneria generale sta preparando uno studio proprio per valutare le conseguenze della riforma operata dal titolo V della Costituzione, che appare suscettibile di provocare importanti cambiamenti nel comparto degli enti locali. Osserva che finora i debiti delle amministrazioni locali erano contratti per finanziare debiti pregressi, mentre ora la nuova legislazione ne consente il ricorso solo per finanziare spese di investimento. E' quindi necessario un nuovo approccio di analisi e nuovi strumenti di monitoraggio. Al riguardo rileva però che solo una parte dei debiti degli enti locali fanno riferimento a fondi pubblici, mentre l'altra parte si riferisce a finanziamenti contratti con il settore bancario, per i quali la possibilità della Ragioneria generale dello Stato di avere informazioni dettagliate risulta fortemente limitata dalle norme del settore. Occorrerebbe, al riguardo, un apposito intervento legislativo.

Non essendovi altre richieste di interventi, il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (n. 212)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore sul provvedimento in titolo, propone di esprimere un parere favorevole.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente relatore.

Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (n. 213)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 aprile.

Il senatore MORO osserva che, con riferimento ad alcune opere indicate nello schema di decreto in titolo, sarebbe opportuno introdurre alcune specificazioni volte ad agevolare l'individuazione degli enti assegnatari. In particolare, per quanto concerne la sistemazione dell'incrocio ex strada statale n. 345 in località Sarezzo (Brescia) sarebbe opportuno indicare, come ente assegnatario, la provincia di Brescia, per il sottopassaggio della ferrovia Conegliano-Calalzo e la strada statale 51 Alemagna km 0,4, nonché per l'allargamento del ponte sul Cervada e per il raccordo della strada esistente, il comune di San Vendemiano (Treviso); per la messa in sicurezza dell'ex strada statale n. 10 nel tratto di attraversamento della città di Broni (Pavia), la provincia di Pavia; per la messa in sicurezza della strada provinciale n. 73 Campesana-Valvecchia, la provincia di Vicenza; per la realizzazione della Circonvallazione Gallarate nel tratto Viadotto Mornera in Via Carlo Noè (Varese), il comune di Gallarate (Varese); per la riqualificazione del tratto Lodi-Crema, ex strada statale n. 235 (Cremona) strada statale 9 variante denominata «Nuova Tangenziale di Casalpusterlengo» (Lodi), la provincia di Cremona e la provincia di Lodi; per la costruzione del raccordo nei comuni di Albino, Nembro, Alzano Lombardo con la strada statale n. 671, sarebbe opportuno indicare, rispettivamente, i comuni di Albino, Nembro e Alzano Lombardo (Bergamo); per l'adeguamento della strada provinciale n. 91 secondo lotto da Grumello a Capriolo, la provincia di Bergamo; per la strada provinciale «Val Nure» nel tratto svincolo Tangenziale sud Piacenza-Podenzano, la provincia di Piacenza; per la realizzazione elisuperficie per pronto soccorso-prima emergenza presso l'ospedale di montagna in località San Giovanni Bianco (Bergamo), la comunità montana Valle Brembana; per la messa in sicurezza della strada provinciale n. 247, «Riviera Berica», tratto Vicenza-Noventa Vicentina, la provincia di Vicenza; infine, per la strada provinciale n. 422 di Valle Maira e per le sue diramazioni sarebbe opportuno indicare la provincia di Cuneo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore del provvedimento in titolo, propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta del Presidente relatore.

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 218)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448, e dell'articolo 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289. Esame e rinvio)

In considerazione della rilevanza delle questioni attinenti al provvedimento in titolo e dell'imminente scadenza del termine per il parere, il presidente AZZOLLINI ritiene necessario riservare un tempo maggiore all'esame dello stesso. A tal fine, propone di chiedere al Presidente del Senato la deroga, di cui all'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, al fine di rendere il parere anche in data successiva rispetto al termine prescritto.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva concernente i riflessi sugli strumenti della politica di bilancio della riforma dello Stato in senso federale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, non essendo pervenute ulteriori proposte in merito ai soggetti da audire, e dopo aver ribadito la possibilità di procedere ad ulteriori integrazioni, in una fase successiva, dell'elenco già definito, propone di deliberare mandato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, a richiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, sulla base del programma convenuto nelle precedenti sedute.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Proposta di indagine conoscitiva sulla competitività del sistema Paese sotto il profilo della programmazione economica

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI propone di integrare la lista delle audizioni già illustrata nella seduta di ieri con i rappresentanti della Confartigianato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione delibera mandato, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, a richiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo sulla base del programma concordato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che le sedute della Commissione, già convocate per domani, alle ore 9 ed alle ore 14,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, alle ore 9,15 ed alle ore 14,45, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

194ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ANDREA ricorda, anche a nome del senatore Compagna, che nella seduta dell'8 aprile scorso, la Commissione aveva accolto la sua richiesta di invitare il Ministro per i beni e le attività culturali a riferire sulle iniziative che il Governo avesse intenzione di adottare per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale iracheno.

Sottolinea, in particolare, come sia il mancato rispetto della convenzione dell'Aia durante il conflitto bellico sia gli atti di vandalismo seguiti al termine della guerra, mostrino con particolare evidenza la necessità di adottare iniziative in tal senso.

Conclude, quindi, sottolineando come risulti particolarmente criticabile non solo la circostanza che il Ministro non abbia ancora risposto all'invito della Commissione, quanto piuttosto che non si abbia notizia di proposte di intervento a favore della salvaguardia del patrimonio culturale iracheno.

Il presidente ASCIUTTI, associandosi a nome della Commissione all'intervento del senatore D'Andrea nell'auspicare una pronta iniziativa da parte del Governo italiano per la tutela e la salvaguardia del patrimonio culturale iracheno, dà comunicazione di aver prontamente inviato al Ministro una lettera, in data 9 aprile 2003, con cui lo invitava ad intervenire in Commissione.

Ritiene, tuttavia, di non escludere che nel prossimo Consiglio dei ministri possano essere adottate rilevanti iniziative in tal senso.

Il senatore TESSITORE interviene sostenendo che la Commissione non possa rimanere indifferente dinnanzi agli eventi iracheni che colpiscono la coscienza culturale e civile di ciascuno, e che, pertanto, debba offrire un attestato di solidarietà in tal senso.

Si associa il presidente ASCIUTTI, a nome della Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1918) ***Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»***

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 marzo scorso.

Il senatore MONTICONE illustra il seguente ordine del giorno:

0/1918/1/7

MONTICONE, MODICA, Vittoria FRANCO, PAGANO, ACCIARINI, SOLIANI, TESSITORE, D'ANDREA, CORTIANA

«La Commissione istruzione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1918, recante "Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"",

considerato che:

1. il finanziamento previsto per le celebrazioni del VII centenario della fondazione dell'università di Roma "La Sapienza" non è esplicitamente destinato a ricerche e pubblicazioni relative alla storia dell'ateneo;

2. l'università "La Sapienza" possiede un archivio storico ed una serie di fonti utili a tale indagine;

3. era stata intrapresa la preparazione di un'organica storia dell'università affidandola ad un gruppo di insigni ed esperti studiosi;

4. l'importanza della storia, non solo circoscritta all'evoluzione dell'istituzione ma estesa agli sviluppi scientifici e culturali, nonché al profilo dei docenti e degli studenti e alla vita della comunità universitaria, può rappresentare un contributo concreto non effimero alla memoria

impegna il Governo

a favorire e sostenere, nel rispetto delle autonome iniziative dell'università, la continuazione delle ricerche e del riordino delle fonti storiche de "La Sapienza" e la pubblicazione dei risultati».

Previo parere favorevole del relatore COMPAGNA, il sottosegretario VENTUCCI accoglie l'ordine del giorno n. 1.

Si passa all'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

In sede di articolo 1, l'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1, senza modifiche.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 2.4, sottolineandone l'intento di finalizzare una parte delle risorse al recupero documentale e storico.

Il senatore MODICA illustra gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, manifestando peraltro perplessità per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sul 2.3, atteso che esso non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente ASCIUTTI precisa che il parere contrario reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 2.3 non è motivato dall'assenza di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e non ha pertanto effetti procedurali.

Il relatore COMPAGNA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.1, 2.2 e 2.3. Con riferimento all'emendamento 2.3, chiede tuttavia di modificare la percentuale indicata dal 60 al 50 per cento.

Si associa il sottosegretario VENTUCCI. In particolare, sollecita i presentatori a modificare l'emendamento 2.3 nel senso indicato dal relatore.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.4, 2.1 e 2.2 risultano approvati.

Sull'emendamento 2.3, il senatore MONTICONE si dichiara, a titolo personale, favorevole alla riduzione della percentuale dal 60 al 50 per cento.

La senatrice ACCIARINI si dichiara invece contraria a tale modifica, ritenendo essenziale destinare almeno il 60 per cento dei fondi alla realizzazione di interventi strutturali quale segnale del carattere non effimero delle celebrazioni.

Il senatore BRIGNONE osserva invece che la legge individua due settori di intervento, la cui esatta quantificazione non appare di primaria importanza. In questa sede, appare infatti sufficiente prevedere che almeno il 50 per cento delle risorse sia destinato ad iniziative permanenti, riservando poi all'autonomia dell'università la determinazione dell'effettiva percentuale. Si tratta del resto di un principio di carattere generale che potrebbe essere in futuro ripreso in occasione di celebrazioni similari.

Il senatore D'ANDREA suggerisce di fissare per legge la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse ad interventi strutturali, affidando poi ad un ordine del giorno l'impegno a sollecitare una percentuale anche maggiore.

Il senatore MODICA accoglie tale suggerimento e modifica conseguentemente l'emendamento 2.3, che posto ai voti risulta accolto nel nuovo testo.

Il senatore presenta quindi il seguente ordine del giorno:

0/1918/2/7
MODICA

«La Commissione istruzione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1918, recante "Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"",

considerato che:

è stata unanimemente riscontrata l'opportunità che le celebrazioni del VII centenario rimangano legate anche a realizzazioni infrastrutturali durature e utili per la qualità delle attività didattiche, di ricerca e culturali dell'ateneo;

il disegno di legge, come modificato dagli emendamenti, prevede interventi di tipo infrastrutturale sia alla lettera *d)* che alla lettera *f)* e dispone altresì che agli interventi di cui alla lettera *f)* debba essere riservato almeno il 50 per cento del contributo totale,

impegna il Governo

ad adoperarsi per quanto di competenza affinché l'università degli studi di Roma "La Sapienza" destini al complesso degli interventi infrastrutturali almeno il 60 per cento del contributo totale di cui all'articolo 1».

Previo parere favorevole del relatore COMPAGNA, il sottosegretario VENTUCCI accoglie l'ordine del giorno n. 2, sottolineando in particolare l'importanza di rafforzare l'autonomia degli atenei nella gestione degli stanziamenti.

L'emendamento 2.100 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione accoglie indi l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 3.1, relativo alla composizione del comitato promotore. In particolare, sottolinea come oltre ad assicurare la presidenza al rettore, l'emendamento preveda la doverosa rappresentanza politica, cui si affianca una rappresentanza accademica, nell'ambito della quale è assicurata la presenza di almeno due studenti.

Il senatore MODICA illustra l'emendamento 3.2, conseguente alle considerazioni già svolte nel corso della discussione generale, evidenziando fra l'altro l'esigenza di una relazione conclusiva sulle iniziative intraprese.

Illustra altresì il 3.3, teso a sopprimere la previsione dell'alto patronato del Presidente della Repubblica sulle iniziative celebrative. Al di là del merito, ritiene infatti che spetti all'autonomia della Presidenza della Repubblica ogni decisione in ordine alla concessione o meno dell'alto patronato.

Il relatore COMPAGNA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1.

Quanto al 3.2, osserva che la relazione conclusiva sulle iniziative svolte, di cui si prevede l'invio ai Presidenti delle Camere, dovrebbe essere per coerenza inviata al Presidente del Consiglio dei ministri anziché al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario VENTUCCI si associa al parere del relatore. Con riferimento al comma 2-*ter* dell'emendamento 3.2 manifesta peraltro perplessità sull'attribuzione al comitato d'onore del compito di formulare proposte per le iniziative celebrative.

Si passa alle votazioni.

La Commissione approva l'emendamento 3.1, con conseguente preclusione degli emendamenti 3.101, 3.5, 3.6 e 3.4.

L'emendamento 3.100 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sull'emendamento 3.2, il senatore TESSITORE suggerisce di sopprimere le parole: «proposte e» di cui al comma 2-*ter*.

Il senatore MODICA accoglie i suggerimenti del relatore Compagna e del senatore Tessitore e riformula l'emendamento 3.2 che, posto ai voti, risulta accolto nel nuovo testo.

Sull'emendamento 3.3, il senatore TESSITORE dichiara il proprio voto favorevole, ribadendo che la concessione dell'alto patronato rientra fra le prerogative discrezionali della Presidenza della Repubblica.

Si associa il senatore BRIGNONE, il quale prende atto della riformulazione dell'articolo 3, che peraltro mantiene facoltativo il comitato d'onore anziché renderlo obbligatorio, come sarebbe stato a suo giudizio necessario. Quanto all'alto patronato del Presidente della Repubblica, ritiene decisamente improprio imporlo a livello legislativo.

L'emendamento 3.3 è posto ai voti e risulta accolto.

Il senatore MONTICONE chiede la controprova di tale votazione.

Il senatore TESSITORE dichiara di allontanarsi dall'aula ritenendo chiarissimo il risultato della precedente votazione.

A seguito della controprova, l'emendamento 3.3 risulta respinto.

La Commissione accoglie invece l'articolo 3 come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice Vittoria FRANCO illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, volti a valorizzare l'autonomia della sede universitaria.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 4.3.

Il relatore COMPAGNA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Si associa il sottosegretario VENTUCCI.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2 risultano approvati.

L'emendamento 4.100 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie infine l'emendamento 4.3, nonché l'articolo 4 come emendato.

In sede di articolo 5, il presidente ASCIUTTI dichiara precluso l'emendamento 5.1.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie indi gli articoli 5 e 6, senza modifiche.

Il senatore MODICA dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, in quanto idoneo ad offrire adeguato sostegno ad una università di grandi tradizioni. Esprime altresì soddisfazione per il proficuo confronto tra maggioranza ed opposizione al fine di raggiungere una redazione ottimale del testo. Ritiene infine che i tempi di approvazione del provvedimento siano idonei ad assicurare lo svolgimento delle celebrazioni.

Anche il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto favorevole sul testo che, sottolinea, non si limita alla celebrazione del VII centenario dell'università, ma valorizza l'ateneo nel suo carattere di comunità anche grazie al significativo ruolo assicurato alla partecipazione studentesca.

Si associa il senatore BETTA, che registra con soddisfazione il clima costruttivo in cui ha operato la Commissione.

Il senatore BRIGNONE rileva che, anche a seguito dell'approvazione di emendamenti condivisi, il disegno di legge appare senz'altro convincente. Annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo Lega Padana.

Il senatore FAVARO annuncia a sua volta il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, esprimendo soddisfazione per gli emendamenti approvati, che hanno indubbiamente migliorato il testo originario del Governo.

Il relatore COMPAGNA esprime apprezzamento per l'iniziativa del Governo e dichiara il convinto voto favorevole del Gruppo Unione democristiana e di Centro.

Interviene infine il senatore ULIVI, il quale dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale, manifestando in particolare condivisione per il ruolo assicurato agli studenti.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, come emendato.

Il sottosegretario VENTUCCI ringrazia la Commissione intera per l'impegno profuso ai fini della redazione di un testo coerente con gli obiettivi finali di snellezza operativa, anche al di là delle singole opinioni di ciascuno giustamente testimoniate con onestà intellettuale.

Si associa il presidente ASCIUTTI, il quale sottolinea fra l'altro la tempestività con cui la Commissione ha condotto a termine l'esame del provvedimento, tanto più che esso si è intersecato con l'esame di provvedimenti di grande spessore, fra cui la riforma scolastica.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Stazione Zoologica «Anton Dohrn» di Napoli (n. 64)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MODICA osserva preliminarmente che il mandato del professor Giorgio Bernardi, presidente uscente della Stazione Zoologica «Anton Dohrn» di Napoli, è scaduto il 22 dicembre 2001. La proposta di conferma è quindi presentata al Parlamento quando egli ha già compiuto un terzo del suo secondo (e ultimo) mandato.

Inoltre, la documentazione trasmessa a corredo della proposta di nomina appare lacunosa sotto alcuni profili. Se non si fosse già accumulato tale enorme ritardo, avrebbe dunque suggerito di chiedere un'integrazione sull'attività dell'Istituto nel primo quadriennio di presidenza del professor Bernardi (1998-2001).

Tali considerazioni non investono tuttavia la persona del professor Giorgio Bernardi, prosegue il relatore, che è personalità scientifica di primo rango di cui egli ripercorre la carriera ed illustra il prestigioso *curriculum*.

Il professor Bernardi è infatti autore di oltre 300 lavori scientifici nel campo della genetica molecolare e dell'evoluzione ed è ancora pienamente attivo nella ricerca come dimostra l'elevato numero di pubblicazioni dell'ultimo quadriennio, trascorso alla direzione della Stazione Zoologica. La sua fama internazionale è dunque consolidata ed è chiaramente evidenziata dai riconoscimenti avuti e dalla sua partecipazione ai consigli scientifici di molti istituti di ricerca, anche stranieri, e ai comitati editoriali di importanti riviste scientifiche internazionali.

In un'ottica più generale, che prescinde dalla proposta di nomina attualmente in esame, sarebbe peraltro interessante per la Commissione acquisire il punto di vista del professor Bernardi sulle strategie scientifiche e operative dell'ente, anche in relazione con il Piano Nazionale della Ricerca, sui rapporti di collaborazione dell'ente con il sistema scientifico e industriale locale, nazionale e internazionale, nonché sull'attività gestionale condotta nel quadriennio.

Tenuto conto dell'alto livello scientifico del professor Bernardi e della sua ancora piena e intensa attività di ricerca in campi scientifici strettamente collegati alle missioni della Stazione Zoologica, il relatore raccomanda pertanto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sua riconferma alla presidenza dell'Istituto per il quadriennio 2002-2005.

Il sottosegretario CALDORO rileva che il Governo ha, in questo caso, proposto la conferma di una personalità di grande prestigio già nominata alla Presidenza dell'ente nella scorsa legislatura ad opera dell'allora Governo di Centro-Sinistra.

Quanto alla documentazione allegata alla proposta di nomina, sottolinea che si tratta di quella strettamente legata al *curriculum* del candidato. Documentazione ulteriore in ordine all'attività dell'Istituto non pare infatti pertinente in questa sede.

Con riferimento invece ai tempi della nomina, precisa che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha espletato le procedure di sua competenza entro il mese di settembre 2002 e che gli ulteriori ritardi sono dovuti a successivi passaggi procedurali.

Osserva infine che la Stazione Zoologica «Anton Dohrn» non è rientrata nel riordino degli enti di ricerca da poco compiuto dal Governo, mantenendo quindi in pieno la propria autonomia. Sulla base di tale presupposto, potrebbe dunque avviarsi un utile confronto sull'attività dell'Istituto che, dopo aver visto confermata la propria autonomia, deve ora essere posto in condizioni di operare al meglio.

La senatrice PAGANO rivendica l'iniziativa che ha condotto al primo assetto normativo della Stazione Zoologica.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ACCIARINI, ASCIUTTI, BETTA, BRIGNONE, COMPAGNA, D'ANDREA, FAVARO, Vittoria FRANCO, GABURRO, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE e ULIVI (in sostituzione del senatore Bevilacqua). La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Bernardi è approvata, risultando 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuno astenuto.

Schema di direttiva per l'anno 2003 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 204)

(Parere al Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 aprile 2003.

Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI che ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni relative alla proposta di riparto del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi e proporre, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, un parere sfavorevole.

Sottolinea, innanzitutto, come le cifre relative al Fondo siano costantemente in declino, mentre durante i governi del Centro-Sinistra si era registrata una tendenza opposta.

Inoltre, ricorda che le destinazioni dei finanziamenti del Fondo sono previste a livello legislativo e che al Governo non residuano margini di discrezionalità sotto questo profilo. In sintesi, nella proposta di ripartizione del Fondo si intende sottrarre risorse da finalità previste dalle leggi vigenti (quali l'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 sull'obbligo di frequenza di attività formative e sull'istruzione e formazione tecnico-superiore, l'autonomia scolastica e la seconda lingua comunitaria nella scuola media), per sostenere iniziative non previste a livello legislativo (quali la riforma scolastica e la relativa comunicazione). A tale ultimo riguardo, preannuncia la presentazione di atti di sindacato ispettivo, ricordando la fiera opposizione già manifestata in occasione dell'esame dell'ultimo schema di direttiva che analogamente introduceva la comunicazione fra interventi prioritari, al di fuori di qualunque previsione legislativa.

Propone, pertanto, alla Commissione il seguente parere contrario, presentato congiuntamente ai senatori D'Andrea, Pagano, Vittoria Franco, Manieri, Monticone, Togni, Modica e Betta, chiedendo al Governo di ritirare lo schema di direttiva e riformularlo in termini coerenti con la normativa vigente:

«La Commissione,

esaminato lo schema di direttiva per l'anno 2003 predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in attuazione dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente la "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

considerato che l'articolo 2 della legge n. 440 del 1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: *a)* degli interventi prioritari; *b)* dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; *c)* delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

rilevato che gli interventi individuati come finanziabili dall'articolo 1 della suddetta legge sono i seguenti:

piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;

introduzione della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;

iniziative di formazione ed aggiornamento riferite a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione della cultura dell'autonomia, nonché all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche;

sviluppo della formazione continua e ricorrente – educazione degli adulti, anche con interventi integrati;

iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea;

interventi perequativi diretti anche ad integrare gli organici provinciali del personale;

interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;

rilevato che con successivi atti legislativi sono state ampliate e parzialmente modificate le suddette finalità prevedendo:

con l'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 la parziale copertura delle spese per il sostegno dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età (tale articolo prevedeva a carico del Fondo oggetto della presente direttiva per il 2001 uno stanziamento di 110 miliardi di lire che avrebbero dovuto aumentare fino a 190 miliardi di lire a decorrere dal 2002; altri 590 miliardi di lire, sempre a decorrere dall'anno 2002, erano posti a carico del Fondo di cui all'articolo l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge n. 236 del 1993);

con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 il sostegno dell'IFTS;

con la legge n. 69 del 2000 il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione dell'*handicap*;

rilevato che lo schema della direttiva ignora o marginalizza molte delle finalità stabilite dalla legge e ne propone arbitrariamente altre che non trovano riscontro in indicazioni legislative riferite all'impiego del Fondo;

rilevato che tra le indicazione ignorate o marginalizzate figura:

il sostegno all'autonomia scolastica;

il sostegno alla attuazione delle iniziative di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999;

il sostegno alle iniziative per l'inserimento della seconda lingua comunitaria nella scuola media;

rilevato che risultano arbitrariamente incluse finalità non previste da alcuna legge come:

le iniziative volte a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici (si ricorda che la legge n. 53 del 2003 non viene peraltro neppure citata fra le premesse e che comunque qualora i decreti delegati di attuazione la indicassero, precisando la natura degli interventi attualmente estremamente indefinita, tra le finalità del Fondo ciò potrebbe realizzarsi solo dopo la loro emanazione);

la previsione di uno stanziamento per la comunicazione del processo di riforma già illegalmente indicata nella scorsa direttiva e di cui sarebbe necessario conoscere le modalità di utilizzazione. In caso contra-

rio le modalità di attuazione di un provvedimento illegale potranno essere comunque richieste alla magistratura ordinaria oltre che a quella contabile;

esprime

parere contrario e richiede che lo schema di direttiva venga ritirato e riformulato in termini rispettosi del dettato legislativo vigente».

Il presidente ASCIUTTI, preso atto dell'assenza di numerosi membri di maggioranza e, conseguentemente, dell'impossibilità di raggiungere il numero legale necessario per la votazione del parere sull'atto in titolo, rinvia il seguito dell'esame.

Relazione per l'individuazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (n. 187)

(Parere al Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'articolo 93, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

Il presidente ASCIUTTI prende nuovamente atto dell'assenza di numerosi membri di maggioranza, che rende impossibile raggiungere il numero legale necessario per la votazione del parere sull'atto in titolo.

Il senatore MODICA si rammarica, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, per l'impossibilità da parte della Commissione di esprimere il parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1918

Art. 1.

1.1

VALDITARA, TOFANI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e un contributo di 500.000 euro da destinare al comune di Anagni per lo svolgimento di specifiche iniziative».

Art. 2.

2.4

MONTICONE, MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, CORTIANA

Al comma 1, sostituire la lettera d*) con la seguente:*

«*d)* al recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'università di Roma "La Sapienza", al recupero, anche edilizio, di sedi idonee per la collocazione di tali materiali e per la loro eventuale esposizione al pubblico, nonché alla prosecuzione delle ricerche sulla storia dell'ateneo, anche mediante il riordino delle fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati;».

2.1

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CORTIANA

Al comma 1, lettera e*), dopo le parole* «altre manifestazioni», *inserire le seguenti:* «anche promosse da organizzazioni studentesche».

2.2

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, CORTIANA

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole* «del ruolo», *inserire le seguenti:* «culturale e sociale».

2.3

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA, CORTIANA

Al comma 1, dopo la lettera e*), inserire la seguente:*

«e-*bis)* alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture didattiche dell'università degli studi di Roma "La Sapienza". A tali iniziative sarà destinata una quota percentuale del contributo straordinario di cui all'articolo 1 non inferiore al 60 per cento.».

2.3 (nuovo testo)

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA, CORTIANA

Al comma 1, dopo la lettera e*), inserire la seguente:*

«e-*bis)* alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture didattiche dell'università degli studi di Roma "La Sapienza". A tali iniziative sarà destinata una quota percentuale del contributo straordinario di cui all'articolo 1 non inferiore al 50 per cento.».

2.100

CORTIANA

Aggiungere infine il seguente comma:

«2-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 1 va comunque impegnato per almeno i due terzi per investimenti in opere finalizzate al risanamento e alla riqualificazione di strutture edilizie della Sapienza. Il programma di iniziative di cui al presente articolo viene approvato dal Senato Accademico e dal consiglio di amministrazione della Sapienza».

Art. 3.

3.1

ACCIARINI, MODICA, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA, MONTICONE, D'ANDREA, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'università degli studi di Roma "La Sapienza" e composto dal presidente della Regione Lazio, dal presidente della Provincia di Roma, dal sindaco di Roma, o da loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Roma "La Sapienza". Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.».

3.101

CORTIANA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito un comitato promotore composto dal Rettore dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, il quale lo presiede, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della provincia di Roma, dal sindaco di Roma, o loro delegati, dal Pro Rettore Vicario dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, da tre rappresentanti dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, indicati dal Senato Accademico, da tre rappresentanti dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, indicati dal consiglio di amministrazione. Tra i rappresentanti dell'Università sono indicati almeno due studenti facenti parte del consiglio di amministrazione.».

3.5

TOFANI, VALDITARA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro per i beni e le attività culturali», *inserire le seguenti:* «dal Ministro per le comunicazioni».

3.6

VALDITARA, TOFANI

Conseguentemente all'emendamento 1.1, al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dal sindaco di Roma, o loro delegati,» *inserire le seguenti*: «dal sindaco di Anagni,».

3.4

TOFANI, VALDITARA, BEVILACQUA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «, da un rappresentante del Consiglio nazionale degli studenti universitari» *fino alla fine del periodo, con le seguenti*: «e da tre rappresentanti degli studenti dell'università degli studi di Roma "La Sapienza"».

3.100

CORTIANA

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.2

PAGANO, Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.

2-*bis*. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2-*ter*. Il comitato promotore può costituire un comitato d'onore che formula proposte e indirizzi generali per le iniziative celebrative del VII centenario della fondazione dell'università degli studi di Roma "La Sapienza"».

3.2 (nuovo testo)

PAGANO, Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.

2-*bis*. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

2-*ter*. Il comitato promotore può costituire un comitato d'onore che formula indirizzi generali per le iniziative celebrative del VII centenario della fondazione dell'università degli studi di Roma "La Sapienza"».

3.3

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, PAGANO, CORTIANA, MONTICONE, SOLIANI, D'ANDREA

Sopprimere il comma 3.

Art. 4.

4.1

Vittoria FRANCO, MODICA, ACCIARINI, PAGANO, SOLIANI, MONTICONE, D'ANDREA, CORTIANA

Al comma l, sostituire le parole «della Presidenza del Consiglio dei ministri», *con le seguenti:* «dell'università degli studi di Roma "La Sapienza"».

4.2

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, CORTIANA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla liquidazione e al pagamento delle spese provvede l'università degli studi di Roma "La Sapienza" secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione, fermo restando il controllo del collegio dei sindaci dell'ateneo.».

4.100

CORTIANA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di semplificare le procedure, le impegno delle somme di cui all'articolo 1 è autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'Università. Alle relative procedure contabili per la liquidazione e il pagamento delle spese provvede il direttore amministrativo dell'Università, secondo la disciplina del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.».

4.3

ACCIARINI, PAGANO, MODICA, Vittoria FRANCO, SOLIANI, CORTIANA, MONTICONE, D'ANDREA

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 2» *inserire le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2003».

Art. 5.

5.1

VALDITARA, TOFANI

Conseguentemente all'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «pari a 10.000.000 di euro» *con le seguenti*: «pari a 10.500.000 di euro».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

197ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Francesco Garri, presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento del seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 aprile scorso, con il seguito dell'audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, iniziata il 9 aprile 2003.

Il PRESIDENTE riassume preliminarmente gli esiti della seduta del 9 aprile nel corso della quale a seguito di quanto riferito dal presidente Garri erano state sollevate alcune questioni da parte di alcuni componenti della Commissione.

Il presidente GARRI risponde ai quesiti posti dai senatori comunicando anzitutto che è stato ultimato uno studio sulle opere programmate dalle regioni, anche in relazione all'applicazione della legge obbiettivo, con una proiezione per il 2003 che evidenzia i *gap* infrastrutturali tra le diverse parti del paese e che naturalmente non contiene i dati relativi all'impiego del capitale privato in quanto questa parte della normativa deve trovare ancora attuazione.

Sulla questione relativa alla qualificazione delle imprese, riporta alcuni dati dai quali si evince una sostanziale concentrazione e quindi razionalizzazione del mercato. Per quanto attiene alla questione relativa alle modalità in cui si articola la vigilanza svolta dall'Autorità, precisa che questa riguarda da un lato la risoluzione delle controversie tra imprese e SOA – sulla base di un manuale di comportamento – al fine di evitare il momento giudiziale; dall'altro mira a verificare la regolarità del certificato rilasciato su denuncia di imprese terze, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa. A tale riguardo, comunica che, grazie alla cooperazione con la Guardia di finanza, sono state condotte indagini che hanno consentito di evidenziare la produzione di certificati falsi.

Un'altra funzione essenziale svolta dall'Autorità è quella di ausilio al corretto operare dalle pubbliche amministrazioni fornendo indicazioni intese ad evitare disparità di trattamento, attraverso una uniforme applicazione delle norme, affinché tutte le SOA siano poste nelle medesime condizioni concorrenziali. Per quanto riguarda la possibilità di intervento sulle attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, rileva che tale attività non può trovare certo un sindacato nell'azione dell'Autorità garante. Tuttavia è noto che, nel caso di opere incompiute, esistono norme che impongono la loro ultimazione. Ciò comporta un potere di segnalazione in capo all'Autorità nei confronti degli enti locali, volto ad evidenziare talune opportunità. Gli enti locali rimangono pertanto liberi di dar corso o meno alla segnalazione del garante dovendone poi rispondere ai propri cittadini.

Sulla questione relativa al valore delle determinazioni dell'Autorità, fa presente che la previsione della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a norma del regolamento dell'Autorità, non è fine a se stessa ma deve comportare necessariamente degli effetti esterni. Al riguardo il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha chiarito che le predette determinazioni introducono un elemento nuovo nel panorama dell'ordinamento giuridico normativo. Recenti pronunzie dei Tribunali amministrativi regionali, inoltre, vanno nel senso di confermare un ruolo significativo alle determinazioni dell'Autorità garante. Non va dimenticato infine che una funzione importante di tali determinazioni è l'indirizzo delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Riguardo alla normativa istitutiva dell'Autorità garante, ritiene che non possa sussistere alcuna confusione interpretativa., in quanto la norma ha carattere di generalità e risponde alla tutela di un interesse generale per il perseguimento del quale l'Autorità ha individuato le modalità di esercizio del compito ad essa assegnato. Sulla rilevanza dell'Autorità nel pano-

rama istituzionale italiano, i dati parlano da soli: nel corso dell'anno 2002 il sito *internet* del garante ha ricevuto 2.850.000 contatti, 2.500 richieste di interventi interpretativi, altrettante segnalazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda la duplicazione delle attività di monitoraggio dell'Autorità con quelle sugli osservatori regionali, ricorda che la funzione del protocollo di intesa stipulato con la Conferenza Stato – regioni è proprio quella di evitare che possano verificarsi tali sovrapposizioni. Precisa, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito uno specifico stanziamento per il funzionamento degli osservatori che viene distribuito dall'Autorità. Segnala, infine, che con alcune regioni si sta ultimando una procedura per la trasmissione in tempo reale degli appalti già assegnati.

Sulla figura del *general contractor*, precisa che la legge n. 109 del 1994 comporta sicuramente una scelta rilevante. A tale proposito, gli elementi di orientamento sono due: il *general contractor* non deve diventare un intermediario ma deve rimanere un appaltatore; la partecipazione del capitale privato non deve essere apparente ma deve risultare effettiva. Tali elementi devono inoltre coniugarsi con la normativa nazionale e di livello europeo.

Sulla normativa ISO, fa presente che è in corso una precisazione con il Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT) relativa al problema della creazione dei soggetti che attestano la qualità. La questione ha un duplice risvolto concreto: gli enti che attestano la qualità non sono talvolta accreditati oppure sono accreditati all'estero e non in Italia, ponendosi così il problema della verifica dell'ente accreditatore estero. Per quanto riguarda l'esistenza dell'Osservatorio nazionale sugli appalti dell'ANAS, chiarisce che l'organizzazione degli uffici dell'Autorità garante è articolata per tipologia di attività svolte e non per soggetti indagati. Esistono pertanto un ufficio opere incompiute, un ufficio dighe, un ufficio comunicazioni speciali ed un altro che si occupa della vigilanza sul contenzioso. La verifica sull'ANAS viene effettuata quindi in funzione delle problematiche che possono emergere e non «*a priori*» sull'Ente, in quanto tale. Circa i criteri per l'avvio delle indagini precisa che gli stessi sono retti da una garanzia di carattere formale. Alcuni accertamenti sono effettuati sulla base di un piano annuale, altri sulla base di denunce da parte di imprese terze che comportano quindi un obbligo formale di indagine. Nel momento in cui l'inchiesta è avviata sono previste opportune forme di garanzia e di pubblicità a favore del soggetto indagato. I piani annuali di accertamento di ufficio sono poi definiti sulla base dell'analisi di particolari fenomeni rilevati dall'Autorità garante, quali ad esempio il tasso medio degli affidamenti a trattativa privata, la cui interpretazione può evidenziare l'esistenza di turbamenti alle regole del mercato e quindi alla pari opportunità delle imprese in esso operanti.

Il PRESIDENTE, dichiarando conclusa l'audizione, ringrazia il presidente Garri per l'esposizione esauriente, e chiede di poter acquisire agli atti della Commissione il documento relativo all'analisi delle attività delle regioni ricordato dal Presidente dell'Autorità.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

198ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Gasparri, i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Baldini e Innocenzi e per le infrastrutture e per i trasporti Uggè.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(504) ***MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet,*** fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento

(2175) ***Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) ***CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi***

(1390) ***CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati***

(1391) ***DEL TURCO ed altri. – Disciplina dell'attività radiotelevisiva***

(1516) ***PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni***

(1681) ***PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo***

(1887) ***GUBERT. – Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni***

(2042) ***BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa***

(2088) ***FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»***

– e della petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 504, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2175, 37, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042 e 2088 e rinvio. Esame congiunto degli anzidetti disegni di legge, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 504 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 504 sospeso nella seduta dell'11 dicembre 2001.

Il PRESIDENTE, dati i temi affrontati dal provvedimento in titolo, analoghi a quelli concernenti l'articolo 10 del disegno di legge n. 2175, propone di congiungere il seguito dell'esame con quello – a sua volta congiunto – degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il RELATORE, presidente Grillo, procede poi, ad illustrare il disegno di legge n. 2175, meglio noto come «legge Gasparri», considerando che solo pochi mesi fa si svolgeva il confronto parlamentare sul messaggio del Capo dello Stato alle Camere: un dibattito che aveva al suo centro l'invito del Presidente della Repubblica ad elaborare una nuova normativa sul settore radiotelevisivo e della comunicazione. Ed è proprio da quel messaggio che è opportuno partire per illustrare la strada imboccata con decisione e serietà dal Governo e dalla maggioranza per dare seguito alle sollecitazioni del Capo dello Stato. L'emanazione di una legge di sistema, il ruolo centrale del servizio pubblico, la disciplina a tutela dei minori, il coordinamento con la riforma del titolo V della Costituzione, l'incremento del tasso di pluralismo e imparzialità dell'informazione anche in un quadro di bilanciamento dei rapporti tra maggioranza ed opposizione, l'estensione della vigilanza del Parlamento all'insieme del sistema della comunicazione, una nuova normativa sulle evoluzioni tecnologiche, e l'attuazione delle Direttive Comunitarie. Riscorrendo il messaggio del 23 luglio scorso, erano queste le indicazioni esplicite del Capo dello Stato sulla base delle quali formulare una nuova legislazione di settore. E questi sono i medesimi principi che si ritrovano nel testo giunto dalla Camera dei deputati. Per questi motivi ritiene opportuno invitare i colleghi senatori a considerare anche la portata istituzionale di questo provvedimento che troppo spesso è stato ridotto, per motivi di mera contrapposizione politica,

a strumento di polemica su alcune singole questioni ma che, invece, deve essere considerato nel suo complesso come un disegno di portata fortemente innovativa dal punto di vista tecnologico, industriale, sociale, informativo e, per le conseguenze sistematiche che esso innesta anche istituzionale.

Procede quindi a descrivere i capisaldi dell'intero provvedimento e formulare alcune riflessioni che possano essere utili ad individuare, su alcuni specifici punti, i termini di un confronto in Commissione che augura positivo e sereno. Ripercorrendo i lavori parlamentari che hanno avuto come oggetto il provvedimento, individua cinque elementi sistematici del disegno di legge. Tali elementi hanno contraddistinto il disegno di legge sin dal suo avvio, ed hanno continuato a mantenere la loro centralità alla luce del lavoro parlamentare già effettuato e sono stati ulteriormente arricchiti e valorizzati dalla Camera dei Deputati. Elementi che potranno essere approfonditi dal lavoro in Commissione e rispetto ad alcuni dei quali si dovrà intervenire proprio per ridare organicità e coerenza a quell'originario impianto che la legge ha complessivamente mantenuto. Questi cinque punti fondamentali sono: l'impianto sistematico del provvedimento; l'incremento del tasso di pluralismo del sistema; l'aumento della competitività del sistema italiano della comunicazione; l'accelerazione dell'innovazione tecnologica attraverso la rivoluzione del digitale terrestre; la decisa riforma del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il primo punto riguarda l'impostazione organica del provvedimento che porta ad una riforma complessiva del settore radiotelevisivo, una riforma che è stata spesso affrontata e mancata (si pensi al celebre AS 1138 della scorsa legislatura che rimase all'esame di Commissione per anni senza mai approdare all'Aula) e che oggi, invece si presenta come una rivisitazione dell'intero sistema a trecentosessanta gradi. In primo luogo per l'enunciazione e la riformulazione di tutti i principi che sottostanno al sistema della radiotelevisione e della comunicazione e che pervadono il Capo I della legge e i primi 13 articoli: principi a garanzia degli utenti, a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, in materia di informazione e di pubblico servizio, in materia di emittenza locale, a tutela dei minori e a tutela della produzione audiovisiva europea, tutti principi derivanti dalla legislazione comunitaria, principi che modificano integralmente tutte le direttive quadro nel campo della comunicazione e delle telecomunicazioni, principi che rimodellano il sistema radiotelevisivo nazionale e lo pongono all'avanguardia dal punto di vista della legislazione europea. In secondo luogo, perché coinvolge tutti i soggetti del settore anche in seguito alle significative integrazioni apportate dalla Camera al testo originario, relative all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica. In terzo luogo, perché introduce una riforma fondamentale in merito al ruolo della Regioni, individuando con organicità gli ambiti e le modalità dell'esercizio della legislazione concorrente, dando così compimento – ed è uno dei primi settori in cui questo avviene – alla riforma del Titolo V della Costituzione, nonostante proprio il settore della comunicazione, sia uno di quelli in cui la riforma costituzionale ha fatto emergere elementi

di sicura problematicità. Infine perché, attraverso l'introduzione del Testo Unico della Radiotelevisione indicato all'articolo 16, tenta di dare organicità e, appunto, sistematicità ad un settore quale quello della comunicazione, che ha visto in quest'ultimo decennio una iperproduzione legislativa, spesso di dettaglio, che ha provocato e provoca confusione e spesso contraddizioni. Il secondo punto centrale riguarda l'incremento sostanziale del tasso di pluralismo nel sistema radiotelevisivo. La strada intrapresa con decisione dal provvedimento legislativo è quella di dare vita ad un sistema più pluralista e sempre più differenziato nelle fonti informative attraverso la crescita e la moltiplicazione delle voci anziché la soppressione e l'eliminazione di alcune di esse. È infatti più pluralista un sistema che fa esiliare una rete sul satellite ed elimina la pubblicità da un'altra rete o un sistema che nel giro di brevissimo tempo moltiplica per quattro o per cinque le potenzialità informative? Certo, si tratta di una strada nuova e ambiziosa ma ciò che è indubbio è che tale scelta, tale impostazione, non rappresenta e non vuole rappresentare alcuna sanatoria o alcun aggiramento. È invece una strada nuova, una strada diversa che rigetta vecchie impostazioni riduttive e che indica un percorso per fare crescere il settore tutto, un percorso finalizzato a moltiplicare e differenziare le fonti informative e così aumentare le garanzie a tutela degli utenti. È un modo questo, totalmente nuovo, che si sposa con le inarrestabili evoluzioni tecnologiche e di mercato, un modo nuovo di affrontare la questione del pluralismo televisivo nel nostro Paese; si tratta di voltare pagina rispetto a dispute ormai decennali, si tratta di non mortificare e penalizzare le aziende esistenti ma dare invece ogni possibile opportunità a tutte le imprese, quelle di oggi ma anche e soprattutto a quelle nuove, di competere in un nuovo ambiente più evoluto e con potenzialità enormemente più grandi rispetto a quell'ambiente analogico ormai destinato ad essere superato. È questo un passaggio centrale del provvedimento: ed è per questi motivi che occorrerà lavorare per ripristinare il testo dell'originario articolo 15. Chiarisce tuttavia che se il motivo ispiratore di questa riforma fosse stato semplicemente quello di salvare un'emittente vi sarebbero state modalità assai più dirette e immediate. Si è invece voluto, con coraggio, nell'articolo 25 del provvedimento, attraverso l'introduzione di un nuovo sistema *antitrust* misto digitale-analogico, indicare una prospettiva inedita che raccogliesse la sfida del digitale terrestre e la coniugasse con le esigenze di conferire maggior pluralismo al sistema. Una prospettiva che porti nel giro di due o tre anni la maggioranza degli italiani a poter accedere a decine di programmi televisivi nuovi, riformulati ed arricchiti. Una prospettiva assai più forte, convincente, sana e positiva rispetto a quelle vecchie e superate di stampo riduttivo e penalizzante, sia per il sistema che per gli utenti stessi. Arricchendo il sistema, facendo crescere il numero totale delle offerte, insomma, si è scelto di moltiplicare il pluralismo: ecco il motivo vero per cui attraverso il lavoro in Commissione è auspicabile recuperare l'impostazione originaria del provvedimento. Un pluralismo che questo provvedimento incrementa non solo dal punto di vista più immediato della moltiplicazione delle offerte ma anche della diversificazione dei mestieri:

da domani, attraverso la nuova impostazione del digitale terrestre, non vi sarà più unicamente il «mestiere dell'emittente» a cui siamo abituati oggi, ma vi saranno diverse, separate, distinte funzioni. Chi curerà la reti di trasmissione, chi editerà i contenuti, chi gestirà i servizi, quei nuovi servizi associati ai nuovi contenuti interattivi che le reti veicoleranno. E, con la differenziazione dei mestieri, vi sarà la moltiplicazione dei soggetti operanti nel settore televisivo con il conseguente sostanziale incremento delle opportunità per ogni diverso soggetto di competere in un sistema assai diverso rispetto a quello rigido e schematico che oggi conosciamo. Un'ultima considerazione finora, a torto, sottovalutata e passata in secondo piano anche da parte dell'opposizione. Si tratta del principio, introdotto all'articolo 6, con il quale si estende la qualifica di pubblico servizio all'informazione effettuata da qualsiasi emittente, incluse quelle private, insieme alla determinazione di una sorta di *par condicio* permanente. Sono queste affermazioni di centrale importanza che coinvolgono tutto il complesso dell'attività informativa del sistema radiotelevisivo all'interno di un principio a salvaguardia della collettività che da domani le istituzioni tutte, e il Parlamento in prima istanza, potranno e dovranno contribuire a garantire. Moltiplicazione delle offerte, moltiplicazione dei mestieri e nuove garanzie informative sono elementi centrali dunque di tale provvedimento che, al di là di ogni vecchio tentativo di penalizzazione e riduzione del sistema, contribuiscono invece ad accrescere ed incrementare sostanzialmente e concretamente il tasso di pluralismo del sistema e che solo impostazioni e polemiche strumentali, persino troppo facili, possono ignorare e rifiutare.

Il terzo elemento centrale della legge riguarda l'innalzamento della competitività del sistema italiano della comunicazione. Anche in questo caso da alcune parti si è voluta occultare la sostanza reali del provvedimento e anche in questo caso l'auspicio è che la Commissione possa convincersi di reintrodurre un elemento centrale del testo originario: l'introduzione di un nuovo sistema integrato della comunicazione che raccolga e sviluppi, aggiornandole, le indicazioni legislative che già la legge Mammì e la stessa legge Maccanico avevano tracciato. Se già da più di dieci anni le risorse affluenti alla stampa, alla radio e i diversi ricavi televisivi, quali il canone, la pubblicità e gli abbonamenti della *pay tv*, concorrono a formare il monte sul quale si calcola il tetto *antitrust* teso a tutelare la competitività e la concorrenza del settore, considera pertanto corretto aggiornare oggi tale indice riconoscendo la diversificazione e l'articolazione attraverso cui le risorse giungono ad un sistema della comunicazione che, rispetto al 1990, si è sicuramente modificato, ad esempio, attraverso la nascita di nuovi mezzi di comunicazione quali *Internet*. Ritiene opportuno poi considerare in modo unitario tutti quei fattori e quei segmenti attraverso cui affluiscono al sistema gli investimenti dello Stato (canone e convenzioni), delle aziende (pubblicità e attività promozionali di diversa natura), degli utenti (abbonamenti, acquisti di beni, pagamenti di servizi) e che omogeneamente concorrono a formare i ricavi complessivi del settore della comunicazione. Giudica innovativa una logica sistematica che af-

fronta in modo integrato gli investimenti che avvengono in comunicazione nel nostro Paese e, al tempo stesso, considera unitariamente i soggetti che vi operano, eliminando al contempo anacronistiche barriere e limiti. Stupisce – sottolinea il relatore – che una delle proposte di legge dell'opposizione trovi tra le sue premesse fondamentali proprio la considerazione sulla scarsa competitività e capacità finanziaria del sistema della comunicazione italiana rispetto ad altri Paesi europei (basti pensare, ad esempio, che le risorse del sistema integrato in Italia sono circa la metà di quelle del Regno Unito) e, al tempo stesso, una misura tesa proprio a dare maggiore competitività, dimensioni e crescita al complesso del nostro sistema sia invece letta, ancora una volta, come una norma a favore o contro qualcuno. Attraverso il nuovo sistema integrato della comunicazione attorno a cui discuteremo si vogliono accogliere quelle spinte ormai provenienti da tutti i Paese avanzati, come ad esempio è il caso della Federal Communication Commission statunitense che sta eliminando tutti i paletti tra i diversi mezzi, proprio per dare maggiore competitività e crescita non solo ai singoli soggetti ma all'intero sistema della comunicazione, sia in Italia sia al di fuori dei nostri confini nazionali.

Relativamente alle norme asimmetriche che proteggono mercati deboli dalla possibile incombenza di operatori potenzialmente più forti, fa presente che giusto sancire l'ingresso nel settore televisivo di operatori della telecomunicazione, con fatturati dieci volte superiori ai soggetti televisivi, proprio attraverso la fondamentale introduzione di una precisa limitazione, allo stesso modo è altrettanto corretto riflettere sulla possibilità di introdurre misure asimmetriche a tutela della stampa, al fine di consentire – anche in questo caso innovativamente rispetto a quanto sinora stabilito dalla legge Mammì – un ingresso degli operatori della carta stampata nel settore televisivo introducendo, al tempo stesso, alcuni elementi di salvaguardia, magari temporali, relativamente al percorso inverso dell'ingresso degli operatori televisivi nel settore della carta stampata.

Il quarto e penultimo punto riguarda l'avvento del digitale terrestre. Sottolinea un aspetto anche in questo caso sottaciuto e ignorato dal fragore di pretestuose polemiche. Si tratta della portata rivoluzionaria che il digitale terrestre avrà sul piano dell'alfabetizzazione tecnologica di massa. Il passaggio al digitale terrestre non rappresenta una scelta, un'opzione, una possibilità, si tratta di un passaggio inevitabile e irrimandabile. In questi ultimi anni si è assistito al passaggio dal bianco e nero alla televisione a colori, alla diffusione delle trasmissioni satellitari e della televisione a pagamento, all'esplosione di *Internet*, dei telefoni cellulari e della rapidissima evoluzione degli standard, in un ambiente tecnologico ormai quasi completamente digitalizzato. È quindi assolutamente inimmaginabile pensare di poter ignorare, o peggio ancora ritardare, l'avvento dello *standard* digitale anche nelle trasmissioni televisive. Ma, cosa ancora più importante, è che tale strada obbligata porterà – con la diffusione di servizi e programmi multimediali e interattivi alla totalità delle famiglie italiane – il nostro Paese a compiere davvero un salto epocale in termini di alfabetizzazione tecnologica. Sarà così proprio la cara, vecchia, affidabile te-

levisione generalista che rappresenterà lo strumento attraverso il quale si potranno introdurre le famiglie di ogni grado di istruzione e di ogni fascia sociale in un ambiente tecnologico evoluto consentendo a tutti, e in modo sostanzialmente gratuito, di entrare nell'universo digitale dell'interattività. Straordinari sono poi i potenziali utilizzi di massa di tale strumento nella chiave dei servizi interattivi della pubblica amministrazione che potranno giungere nelle case di tutti (in termini di fisco, pensioni, pagamenti postali, certificati e quant'altro) o, ancora, di assistenza medica domiciliare con la realizzazione di esami ed analisi senza muoversi dalla propria abitazione. Un vero e proprio salto tecnologico di massa – con evidenti ricadute benefiche anche in termini sociali – che solo il digitale terrestre, con questi tempi, queste dimensioni e questi effetti può fare compiere al nostro Paese. Basterebbero queste considerazioni a fare comprendere la portata innovativa del provvedimento di cui il digitale terrestre rappresenta senza ombra di dubbio, il principale elemento. La precedente maggioranza di Governo ha indicato nella data del 2006 il termine entro il quale andrà operata la definitiva conversione dal sistema analogico. Uno dei principali meriti di tale provvedimento è infatti, non solo quello di aver riconfermato tale data ma, anche e soprattutto di aver voluto integrare e completare, rendere effettivamente applicabili, quelle indicazioni contenute nella stessa legge n. 66. Anche in questo caso si augura che il dibattito in Commissione sia fondato su basi oggettive, e non su quelle basi secondo le quali la scelta di due anni fa per il digitale terrestre era considerata una grande scelta di modernità dagli stessi che invece oggi sembrano indicarla unicamente come paravento. Un'approfondita riflessione nel corso dei lavori alla Camera dei deputati si è svolta sulla possibilità di rispettare i tempi e partire concretamente entro questo stesso anno per arrivare nei prossimi tre – quattro anni alla definitiva conversione del sistema. Al di là di ogni considerazione polemica le risposte degli operatori sono state univoche: si tratta di un obiettivo raggiungibile se tutto il sistema si orienterà verso questo traguardo introducendo quelle norme e quelle misure necessarie. Esistono le risorse finanziarie attuali e potenziali già stanziate e stanziabili dagli operatori e da quei soggetti finanziari e industriali che parteciperanno a questo processo; esiste – attraverso il meccanismo di trading e la riutilizzabilità di frequenza già disponibili e che via via si renderanno tali – la possibilità di reperire risorse trasmissive per attivare le prime sperimentazioni e progressivamente incrementare il servizio e la copertura, anzi alcune aziende hanno già dato notizia di aver completato la realizzazione delle prime reti; esistono le capacità industriali, creative e intellettuali che il sistema può esprimere. Tutti gli elementi vi sono. Sta al lavoro legislativo introdurre quelle norme e quelle misure indispensabili per attivare questo nuovo processo, straordinarie ricadute in chiave di crescita industriale, occupazione, ma anche sociale e collettiva, che vanno ben aldilà del solo sistema radiotelevisivo.

L'ultimo elemento sistematico è infine, la riforma del servizio pubblico. A tale riguardo mette in evidenza gli elementi di radicale innovazione in materia proprio al fine di non sottovalutare, soffocati dalle pole-

miche di corto respiro, alcuni elementi normativi di grande portata, come quelli contenuti negli articoli dal 17 al 21 del testo di legge. Dal punto di vista dell'assetto del servizio pubblico radiotelevisivo rileva che per la prima volta, dopo quasi 8 anni dallo svolgimento dei referendum popolari, si cerca di dare attuazione all'esito di quegli stessi referendum, avviando un processo di graduale e progressiva dismissione delle quote azionarie dello Stato dal servizio pubblico radiotelevisivo. Sottolinea l'originalità della strada scelta, coerente peraltro con la scelta di articolare il servizio pubblico attraverso la modalità della «*public company*». Si tratta dell'affermazione di un principio che ha due conseguenze di centrale importanza: innanzitutto il progressivo ritiro dello Stato dal servizio pubblico radiotelevisivo e, in secondo luogo, il rifiuto di ogni logica di vendita spezzettata della RAI. Una scelta, insomma, che è dettata dalla volontà di rendere sempre più autonoma e indipendente la RAI dallo Stato, al tempo stesso, di ribadire la centralità del servizio pubblico e di conferire ad esso maggiore forza possibile. Una scelta in linea anche con le impostazioni e gli orientamenti dell'Unione Europea che, recentemente, ha riconfermato la centralità dei servizi pubblici radiotelevisivi. Una scelta forte, insomma, ma al tempo stesso aperta: aperta rispetto ai tempi e alle modalità di privatizzazione, nonché alla pluralità di soggetti che potranno fare il loro ingresso nel capitale azionario della RAI. Ma la portata innovativa del provvedimento non si esaurisce nel pur fondamentale principio del processo di progressiva aperture del capitale sociale agli investimenti dei privati. Vi sono infatti ulteriori due aspetti che intendono modificare profondamente l'organizzazione e il funzionamento della RAI. Il primo riguarda la ridefinizione organica dei compiti del Servizio Pubblico e l'introduzione del regime di contabilità separato tra risorse da canone e risorse da mercato, la cui vigilanza sulla concreta attuazione è prevista sia affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il secondo aspetto è invece relativo alla definizione del nuovo assetto organizzativo e di gestione della concessionaria pubblica del servizio pubblico: un elemento quest'ultimo che riguarda veramente da vicino le vicende di questi giorni. Chi ha voluto leggere in questa proposta di riforma un tentativo, più o meno mascherato, da parte del Governo per impadronirsi della RAI non ha evidentemente letto bene la proposta. Non si può infatti ignorare quell'elemento di straordinaria novità, contenuto nel testo legislativo, secondo cui il Presidente della RAI dovrà essere riconosciuto dai due terzi della Commissione parlamentare di Vigilanza. Un meccanismo che migliore enormemente, in termini di garanzia e di rapporti bilanciati tra maggioranza e d'opposizione, l'attuale sistema di nomina dei vertici RAI. Davvero pretestuose sembrano, in questo quadro di novità, le polemiche circa l'introduzione di un meccanismo di salvaguardia quale quello della maggioranza semplice dopo tre votazioni inconcludenti. Un meccanismo che non vanifica il significato della norma: così come avviene infatti per altre importantissime cariche istituzionali, sarà la politica, attraverso i rapporti tra maggioranza ed opposizione, a farsi carico di raggiungere quelle intese per individuare le figure più valide per presiedere la conces-

sionaria pubblica con il consenso più ampio, senza però rischiare, indipendentemente da chi sia la maggioranza e chi opposizione, ostruzionismi, paralisi o possibilità di blocchi a oltranza. Da quando nel mese di settembre il Ministro delle comunicazioni ha presentato il proprio progetto di legge in Consiglio dei ministri alcuni interventi hanno ulteriormente arricchito e integrato il testo originario. Vi è stata la sentenza della Corte costituzionale che, pur riconoscendo la validità del regime legislativo sin qui adottato e delle conseguenti applicazioni, ha indicato l'esaurimento di una fase transitoria alla luce delle evoluzioni tecnologiche in atto. Per questo motivo che sono state introdotte, proprio in osservanza ai dettati della Corte, in sede di testo unificato, alcune integrazioni contenute negli articoli finali che portano ad imboccare con decisione dal prossimo 1 gennaio 2004 la fase di avvio del digitale terrestre, condividendo con le indicazioni della Corte relative alla conclusione del vecchio sistema analogico. Il lavoro fatto dalla Camera dei deputati ha portato innovazioni significative rispetto al testo di partenza: sui principi fondamentali del sistema, sulla regolamentazione del settore dell'emittenza televisiva locale e radiofonica, sull'introduzione di una disciplina specifica a tutela dei minori fondata sul riconoscimento dei codici di autoregolamentazione. Innovazioni positive, quindi insieme ad alcuni peggioramenti quali quelli introdotti all'articolo 15. Si augura che il confronto tra maggioranza ed opposizione, aldilà di atteggiamenti di contrapposizione politica potrà consentire un esame e una discussione seria e costruttiva. L'impegno a cui far fronte è decisivo proprio per dare compimento non solo all'invito del Presidente della Repubblica ma anche e soprattutto per giungere ad un sistema radiotelevisivo e della comunicazione più articolato e pluralista, più moderno e più competitivo.

Fa infine presente che al disegno di legge appena illustrato sono connessi numerosi altri disegni di legge, alcuni dei quali assegnati oggi e che pertanto saranno messi all'ordine del giorno la prima seduta utile, per la cui illustrazione si rifà alla relazioni di accompagnamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1543) ***Antonio BATTAGLIA ed altri. – Interventi per i porti di Termini Imerese e di Palermo***

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il PRESIDENTE propone anzitutto che la Commissione acquisisca alla sede deliberante tutto l'*iter* del provvedimento già svolto in sede referente.

La Commissione conviene.

Il senatore CHIRILLI, relatore, fa quindi presente di aver predisposto taluni emendamenti agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, volti a re-

cepire il parere pervenuto dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge 1543-A.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l'emendamento 1.1 e successivamente l'articolo 1 nel testo modificato.

Posto ai voti approva quindi, l'emendamento 2.1 e quindi l'articolo 2 nel testo modificato.

La Commissione, approva infine l'emendamento 3.1 e successivamente l'articolo 3 nel testo modificato.

Approva infine il disegno di legge n. 1543 nel suo complesso con le modifiche testè approvate.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (n. 212)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni contrarie con rilievi)

Il senatore MENARDI illustra il provvedimento in titolo concernente il fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali attuativo dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale riguardo osserva che la norma in esame dovrebbe dar luogo alla individuazione degli interventi ammessi al contributo e tale individuazione dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri che tengano adeguatamente conto sia della natura delle opere da realizzare che della loro distribuzione territoriale in modo da contemperare le diverse istanze di sviluppo economico delle differenti realtà locali con le esigenze di crescita dell'intera economia nazionale. Sottolinea tuttavia che il Ministro dell'economia e delle finanze ha redatto e proposto alle Commissioni parlamentari competenti gli elenchi degli interventi di cui all'articolo 54 senza però alcun riferimento espresso ai criteri specifici e alle modalità di selezione degli interventi individuati. Tale procedura potrebbe quindi intaccare il principio fondamentale contenuto nell'articolo 54 consistente nella volontà di raggiungimento, appunto, del contemperamento delle diverse istanze di sviluppo economico e sociale delle varie realtà locali con le esigenze di crescita dell'intera economia nazionale, lasciando invece eccessivo spazio a sollecitazioni settoriali in palese e stridente contrasto con lo spirito della norma e la volontà espressa dal Parlamento e dal Governo nell'approvazione dell'articolo 54. Sottolinea inoltre di essersi accertato che allo stato dei fatti non risultano le modalità e i criteri posti alla base della individuazione oggettiva delle opere in questione, ma un elenco di priorità non meglio definito. Propone pertanto l'espressione

di tali osservazioni negative sottolineando inoltre la necessità che il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti informino il Parlamento di due fondamentali questioni: in primo luogo se siano state acquisite e, in caso positivo, con quali modalità, le istanze di finanziamento e i progetti da parte degli enti locali di tutta Italia e in secondo luogo se sia stato diramato un atto, quale ad esempio una circolare, indirizzato a tutti gli enti locali italiani, con il quale si potesse attivare un regolare e formale procedimento di acquisizione delle istanze e dei progetti ovvero se sia stato utilizzato un «parco progetti» o un monitoraggio già nella disponibilità del Ministero dell'economia o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla proposta di osservazioni negative con rilievi avanzate dal relatore, si pronunciano favorevolmente il presidente GRILLO e i senatori PELLEGRINO, CICOLANI, DONATI e Paolo BRUTTI.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore ad esprimere le osservazioni avanzate nell'illustrazione del provvedimento da inviare alla 5ª Commissione permanente.

Schema di decreto ministeriale relativo alla ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (n. 213)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni contrarie con rilievi)

Il relatore, senatore MENARDI, richiamandosi alla relazione appena svolta sullo schema di decreto n. 212, sottolinea che le identiche osservazioni di carattere negativo sono riferibili anche al provvedimento in titolo, relativo alla ripartizione delle disponibilità del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale derivante dall'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Propone pertanto di inviare alla Commissione bilancio osservazioni dello stesso tenore di quelle relative all'atto Senato n. 212.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni di carattere negativo con dei rilievi da inviare alla 5ª Commissione permanente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio (n. 205)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio).

Il RELATORE, senatore Pasinato, procede ad illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo facendo presente che lo stesso è stato predispo-

sto in base alla delega concessa dalla legge comunitaria 2001 ed in particolare all'articolo 1, comma 1 che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato A della predetta legge fra cui rientra appunto la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Nello schema di decreto legislativo in esame le norme contenenti sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva recepita sono contenute nei primi due articoli, in quanto la previsione delle sanzioni rientra fra quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato a norma degli articoli 117 e 120 della Costituzione. Tali articoli non avranno pertanto la caratteristica di cedevolezza di fronte agli interventi legislativi delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001, come le rimanenti norme del presente decreto, relative a materie di competenza regionale esclusiva o concorrente. L'articolo 1 contempla l'apparato sanzionatorio penale per la violazione delle norme contenute nel decreto. L'articolo 2 individua le fattispecie oggetto di sanzione amministrativa. L'articolo 3 evidenzia le finalità perseguite ed individua le tipologie di impianti sottoposti alla disciplina del decreto legislativo e quelli che ne sono esclusi. L'articolo 4 fornisce il significato dei termini e delle locuzioni utilizzate nel provvedimento. L'articolo 5 sancisce l'obbligo di rispondenza ai requisiti essenziali riportati nell'allegato II del provvedimento, al quale si fa espresso rinvio. Contempla poi la libera circolazione dei componenti costruttivi conformi alle prescrizioni del decreto e fa salva la possibilità di prevedere eventuali ulteriori prescrizioni qualora necessarie per la protezione delle persone, ed in particolare dei lavoratori. L'articolo 6 stabilisce che il progetto dell'impianto sia sottoposto all'analisi di sicurezza. L'articolo 7 sancisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dall'articolo 5. L'articolo 8 subordina l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza alla condizione che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 5 e consentano la realizzazione di impianti a loro volta rispondenti ai requisiti del medesimo articolo. L'articolo 9 sancisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dall'articolo 5 dei componenti di sicurezza muniti di marcatura e dichiarazione «CE» ed individua i soggetti responsabili e il procedimento da osservare. L'articolo 10 subordina l'immissione sul mercato dei sottosistemi dell'impianto alla condizione del rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5. L'articolo 11 sancisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali dell'articolo 5 dei sottosistemi dell'impianto muniti di dichiarazione «CE» di conformità nonché dell'apposita documentazione tecnica. L'articolo 12 reca disposizioni inerenti l'autorizzazione degli impianti e gli aspetti della vigilanza e della sicurezza. Gli articoli da 13 a 19 prevedono le misure di salvaguardia da adottare in caso di pericolo per le persone, le modalità di adozione, la disciplina relativa all'autorizzazione per l'espletamento delle procedure di valutazione e di esame previste dal decreto, l'attività di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli adempimenti in capo all'organismo notificato, i casi di sospensione e re-

voca dell'autorizzazione agli organismi notificati nonchè la durata triennale di tale autorizzazione. Gli articoli da 20 a 22 regolano le modalità di apposizione e di valutazione di conformità della marcatura «CE». L'articolo 23 reca infine le disposizioni transitorie e finali. Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e pertanto si omette la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modifiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta è convocato l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori della Commissione dopo la pausa delle festività pasquali.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani 17 aprile 2003 alle ore 9 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1543

Art. 1.

1.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «10.194.000 euro per il triennio 2002-2004, finalizzata» *con le seguenti:* «3.055.400 euro per l'anno 2003, 1.013.800 euro per l'anno 2004 e 6.124.800 per l'anno 2005, finalizzate».

Art. 2.

2.1
IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «7.282.000 euro per il triennio 2002-2004, finalizzata» *con le seguenti:* «2.182.600 euro per l'anno 2003, 724.200 euro per l'anno 2004 e 4.375.200 per l'anno 2005, finalizzate».

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5.238.000 euro per l'anno 2003, a 1.738.000 euro per l'anno 2004 e 10.500.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

144ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(223) ***MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(524) ***BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***

(779) ***RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi***

(1357) ***ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo»***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 2 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 2 aprile scorso la Commissione, all'unanimità, dando per acquisito il dibattito già svoltosi in sede referente, ha convenuto di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione il testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della stessa seduta) già accolto in sede referente.

Ricorda altresì che non sono pervenuti emendamenti al testo adottato e informa la Commissione che sono pervenuti i pareri della 1ª Commis-

sione (non ostativo sul testo unificato) e della 5ª Commissione (parere di nulla osta sul testo unificato).

Nessuno chiedendo di parlare e verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà alla votazione degli articoli del testo unificato.

Con separate votazioni e all'unanimità, la Commissione approva l'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso e auspica un *iter* favorevole e tempestivo anche presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario DELFINO esprime soddisfazione per la conclusione positiva dell'iter di approvazione dei disegni di legge in titolo confluiti nel testo unificato in corso di approvazione e condivide l'auspicio del Presidente relatore sulla celere conclusione dell'*iter* anche alla Camera dei deputati.

La Commissione all'unanimità approva il provvedimento nel suo complesso, risultante dall'unificazione dei disegni di legge in discussione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, e della direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (n. 214)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il senatore AGONI, relatore, osserva preliminarmente che il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto al fine di dare attuazione alla direttiva 1999/74/CE e alla direttiva 2002/4/CE. La prima delle due direttive citate ha ad oggetto le norme minime di protezione delle galline ovaiole, mentre la seconda, emanata successivamente e con particolare riferimento all'articolo 7 della prima citata, concerne la registrazione degli stabilimenti di allevamento delle stesse.

Il provvedimento in esame attua la delega contenuta nell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, il quale ha previsto, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, l'emanazione dei decreti legislativi finalizzati all'attuazione di una serie di direttive, tra le quali le due sopra menzionate. I principi e criteri direttivi generali di riferimento della delega legislativa in oggetto sono quelli indicati dall'articolo 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

Dopo aver ricordato che l'ambito d'applicazione della normativa è circoscritto dall'articolo 1 della direttiva 1999/74/CE agli stabilimenti con oltre 350 galline ovaiole e agli stabilimenti che non siano di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, passa all'esame dell'articolato del provvedimento in esame.

L'articolo 1 individua le definizioni e l'ambito d'applicazione, sopra richiamato, precisando alcune definizioni (oltre quelle già contenute nella direttiva di riferimento), a carattere integrativo, quali quelle di proprietario o detentore, autorità competente, gabbia, sistema a batteria, unità produttive e allevamento; quanto invece agli stabilimenti esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento, si precisa che per essi valgono comunque le norme generali sulla protezione degli animali negli allevamenti (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146). L'articolo 2 indica gli obblighi a carico dei proprietari o detentori, facendo rinvio agli allegati e l'articolo 3 pone il divieto di costruire gabbie indicate al punto 1 dell'allegato C, vietando altresì di utilizzarle dal 2012.

L'articolo 4 prevede l'obbligo, per chi intende avviare uno stabilimento d'allevamento, di chiedere la registrazione dello stesso ai servizi veterinari della ASL competente, inviando i dati di cui al punto 1 dell'allegato E; tali dati dovranno essere inviati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche da proprietari o detentori di stabilimenti in attività.

Gli articoli 5 e 6 riguardano l'attività ispettiva e di controllo: l'articolo 5 disciplina le ispezioni dei Servizi veterinari delle ASL, con relativo obbligo di trasmissione al Ministero della salute delle relazioni su tali ispezioni e l'articolo 6 dispone invece sui controlli comunitari tramite verifiche sia sul posto sia in ordine alla regolarità delle ispezioni di cui al precedente articolo.

L'articolo 7 ha ad oggetto il profilo sanzionatorio, relativo a violazioni delle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 3, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato, ma che possono arrivare alla sospensione dell'attività in caso di recidiva; inoltre è prevista una sanzione pecuniaria altresì per chi si sottrae agli obblighi dell'articolo 4, relativi alla richiesta di registrazione dello stabilimento.

L'articolo 8 infine contiene disposizioni finali, con le quali da un lato viene abrogata la precedente normativa di settore (Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233) e dall'altro si prevede che gli allegati al presente provvedimento possano essere modificati successivamente con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice DE PETRIS, la quale sottolinea il ritardo con il quale la direttiva europea (1999/74) nota, ad oggi, da due anni e otto mesi, è stata recepita e come non sia stata data attuazione anche a una serie di cambiamenti richiesti a partire dal 2003. A seguito di tale procurato

ritardo, la Commissione europea ha messo in mora l'Italia per il mancato recepimento, pur se va osservato che ciò ha permesso l'unificazione del recepimento di detta direttiva con la successiva 2002/4/CE del Consiglio, che non solleva osservazioni di alcun genere.

Dopo aver sottolineato il grande rilievo economico di tale settore (che pure ha avuto una recente flessione a seguito dell'influenza aviaria), richiama l'attenzione su alcune disposizioni dello schema in esame: osserva in primo luogo come il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema, «di costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie non modificate» viene cancellato dal successivo nuovo comma 5 dell'articolo 8, che prevede la non applicazione di tale previsione quando le gabbie «sono state commissionate prima del 31 dicembre 2002». Si tratta di una palese violazione del dettato dell'articolo 5, comma 2, seconda parte, della direttiva 1999/74 (che prevede che «la costruzione o la messa in funzione per la prima volte di gabbie di cui al presente capo è vietata dal 1º gennaio 2003»). Inoltre la previsione dell'articolo 3, comma 1, e la connessa disposizione di cui all'articolo, 8 comma 5, violerebbe, a suo avviso, la direttiva in due punti: uno sostanziale (con la costruzione o la messa in funzione per la prima vola di gabbie non modificate dopo il termine previsto), l'altro temporale in quanto l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non al 1º gennaio 2003, permettendo così ancora mesi per costruire e mettere in funzione le gabbie non modificate. E' anche utile inoltre sottolineare che il termine «sono state commissionate» non solo è generico ma facilmente aggirabile.

All'articolo 7, comma 1, viene prevista una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.550 a 9.300 euro. Tale previsione non può considerarsi ormai sufficiente a fronte del valore economico dell'attività economica normata non tenendo conto di alcun aumento del costo della vita. Inoltre l'articolo 7, al comma 2, permette la sospensione dell'applicazione della sanzione, già di per sé modesta, «in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni».

Segnala poi un emendamento approvato dalla Conferenza Stato-regioni, al comma 3 dell'articolo 7, che prevede che la sospensione dell'attività da uno a tre mesi prevista nel caso di reiterazione delle violazioni, deve essere svolta «a fine ciclo». Infine segnala come in alcuni allegati siano state aggiunte delle previsioni che violano il dettato della direttiva inglobando surrettiziamente, nel calcolo dei centimetri quadrati di spazio disponibile, anche un elemento non fruibile ai fini dello spazio. Invita pertanto il relatore a tenere conto di tali rilevanti questioni ai fini della emissione del parere sullo schema in esame.

Il sottosegretario DOZZO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, concernente disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. (n. 206)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore, senatore MINARDO, osserva che con il presente schema di decreto legislativo si dà attuazione alla direttiva 2000/75/CE, sulla base della delega conferita dall'articolo 1, commi 1 e 3, e dall'allegato B della legge 1º marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001): oggetto della direttiva citata, sono le disposizioni finalizzate a realizzare misure di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini, malattia comunemente conosciuta come «*blue tongue*».

Si tratta di un fenomeno che ha assunto delle dimensioni decisamente preoccupanti – prosegue il relatore – con conseguenze che si fanno sentire in modo particolare nel settore della zootecnia nazionale, e che in alcune zone del Paese ha procurato e sta tuttora procurando danni molto seri alla vita e alle prospettive economiche di un gran numero di aziende zootecniche, con ripercussioni anche sui settori economici legati all'attività di allevamento.

Sul piano legislativo tale fenomeno è stato preso in considerazione, tanto ai fini della profilassi, quanto sotto l'aspetto degli interventi a carattere economico: in questo senso appare opportuno ricordare l'Ordinanza ministeriale 11 maggio 2001 con la quale il Ministro della Sanità ha adottato misure urgenti contro l'influenza catarrale degli ovini, rendendo obbligatorio un programma di controllo basato sulla vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti allevati in alcune zone a rischio individuate dall'ordinanza stessa.

Il presente provvedimento stabilisce delle specifiche disposizioni per contrastare tale malattia, individuate dalla citata direttiva comunitaria da attuare.

Dopo aver precisato l'ambito d'applicazione, il decreto in esame fornisce le definizioni dei termini usati, riprendendoli dalla citata direttiva comunitaria da attuare. Successivamente, l'articolo 3 dispone l'obbligo di denuncia in caso di sospetto o accertamento della malattia al Servizio veterinario nazionale della ASL competente. L'articolo 4 individua le misure da porre in essere da parte del veterinario ufficiale in caso di sospetto della malattia, mentre l'articolo 6 individua le misure in caso di conferma della malattia stessa. Tra queste è prevista l'effettuazione di un'indagine epidemiologica e, ad ulteriore complemento di essa, la delimitazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza, all'interno di ciascuna delle quali vengono applicate delle misure definite dagli articoli 9 e 10.

Assume altresì rilevanza l'obbligo, sancito dall'articolo 11, di informazione sulle misure adottate verso la popolazione delle zone sopra descritte da parte dell'autorità competente. Vengono successivamente previ-

sti e individuati il laboratorio nazionale di riferimento e il laboratorio comunitario di riferimento. L'articolo 14 disciplina i controlli comunitari da parte degli esperti designati dalla Commissione europea, imponendo la massima collaborazione dalle autorità competenti.

Particolare rilievo riveste l'articolo 15 con il quale si prevede la redazione di un piano di intervento delle misure da attuare, predisposto dal Ministro della salute e da presentare alla Commissione europea per l'approvazione. Il profilo sanzionatorio per violazione delle norme presenti nel decreto è oggetto dell'articolo 16, che individua una sanzione amministrativa pecuniaria. Infine, l'articolo 17 prevede l'abrogazione delle norme in contrasto o incompatibili rispetto al presente provvedimento.

Conclusivamente il relatore Minardo, propone l'espressione di osservazioni favorevoli, con l'ulteriore rilievo, con riferimento ad esempio agli articoli 4, 6 e 8 dello schema, sull'opportunità di consentire comunque la movimentazione degli animali vivi quando nella zona interessata si sia comunque proceduto alla vaccinazione della maggioranza degli animali, e ciò anche in linea con le più recenti previsioni dell'Unione europea in merito, al fine di non pregiudicare la sopravvivenza delle aziende zootecniche limitrofe non direttamente interessate da tali fenomeni.

Il senatore MURINEDDU, nel condividere le considerazioni svolte dal relatore, conviene sulla opportunità di varare il provvedimento in esame, tenuto conto della gravità della crisi che ha interessato la Sardegna e anche più recentemente alcune regioni dell'Italia centrale. Ricorda al riguardo come circa tre anni fa il Ministero della sanità, pur in presenza di forti contrasti in ambito scientifico, dispose la vaccinazione obbligatoria utilizzando i vaccini prodotti e acquistati in Sud Africa, il che ha provocato una significativa moria di alcuni animali, pur ottenendo risultati discreti nel settore della zootecnica ovina. Segnala peraltro come i danni maggiori si siano determinati per la mancata movimentazione dei bovini, che ha costretto gli allevatori a vendere i vitelli con un peso inferiore a quello necessario per la erogazione del premio comunitario, provocando una grave crisi per l'economia zootecnica sarda e di molte zone del Meridione. Ritiene pertanto indispensabile che, nell'affrontare i problemi connessi agli ovini, si affrontino anche le problematiche del settore dell'allevamento bovino, sottolineando come solo la bonifica dei terreni può consentire di arginare e di eradicare tale fenomeno.

Il senatore VICINI condivide l'intervento del senatore Murineddu e ricorda come nell'Appennino tosco-emiliano circa 80.000 bovini siano venuti meno per effetto delle vaccinazioni e sottolinea come le misure adottate dal Ministero della sanità hanno finito col mettere in crisi un comparto assai rilevante della zootecnia nazionale, senza peraltro che tali misure siano suffragate in modo inequivoco da certezze scientifiche. Chiede pertanto una riconsiderazione delle misure sulla vaccinazioni con riferimento ai due settori interessati e in linea con quanto comunque esposto dal relatore e dal senatore Murineddu.

La senatrice DE PETRIS dichiara di condividere la grande rilevanza della questione sollevata e ritiene che sarebbe stato opportuno acquisire, anche nel dibattito davanti alla Commissione agricoltura, il punto di vista del Ministero della sanità. Osserva quindi che il problema dell'utilizzo dei vaccini prodotti da un istituto di ricerca sudafricano non è affrontato dalla letteratura scientifica con riferimento ai bovini e che gli stessi ricercatori sudafricani avrebbero ammesso di non avere mai proceduto alla sperimentazione del vaccino sul patrimonio zootecnico bovino. Alla luce di tali considerazioni ritiene pertanto che la decisione assunta dal Ministero della sanità di procedere a tali vaccinazioni ad ampio raggio sia stata quanto meno frettolosa e inopportuna, tanto più in quanto non si è predisposto un adeguato piano di sorveglianza e di monitoraggio sistematico. Segnala infine l'esigenza di risolvere il problema degli indennizzi degli allevatori colpiti.

Il senatore AGONI ricorda preliminarmente che, in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza, si era programmato di audire il responsabile dei servizi veterinari del Ministero della sanità e, nel ribadire l'urgenza di procedere a tali approfondimenti, sottolinea che occorre risolvere il quesito se sia opportuno procedere anche alla vaccinazione dei bovini, non essendo conosciute le reazioni alle vaccinazioni per gli animali di tale comparto. Sottolinea infine che i bovini non si erano mai ammalati di tale malattia, che è stata invece inoculata proprio con la procedura del vaccino: ritiene pertanto che sia decisamente preferibile procedere alla vaccinazione di tutto il patrimonio ovocaprino.

Il sottosegretario DOZZO ritiene che effettivamente il dibattito abbia fatto emergere l'esigenza di ulteriori approfondimenti e sottolinea che comunque la questione della movimentazione, che è stata anche all'esame della Conferenza Stato-regioni, non sia di diretta competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il relatore MINARDO, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti nel dibattito, che ha acconsentito di approfondire una tematica di grande rilievo per il comparto primario e in particolare per la zootecnia nazionale, ribadisce la proposta di trasmettere osservazioni favorevoli con il rilievo già precisato ed altresì sottolinea l'importanza di distinguere fra patrimonio bovino ed ovino; richiama altresì l'attenzione della Commissione di merito e del Governo sulla opportunità di procedere alla bonifica dei terreni, al varo di un piano di monitoraggio e di sorveglianza e di approfondire le conseguenze delle vaccinazioni sul patrimonio bovino.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, avverte che si passerà alla votazione del conferimento del mandato al relatore a trasmettere osservazioni favorevoli con i rilievi del tenore da lui proposto.

La Commissione conferisce mandato al relatore a trasmettere osservazioni favorevoli con i rilievi del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

134ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (n. 193)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 aprile.

Il relatore IERVOLINO, tenuto conto anche delle osservazioni formulate dalla 9ª Commissione e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, propone di esprimere parere favorevole osservando che le modifiche introdotte alla normativa vigente in attuazione della direttiva 2000/36/CE devono garantire la piena conoscenza dei consumatori sulle caratteristiche del prodotto, anche attraverso adeguati sistemi di informazione e campagne di pubblicità per i consumatori, tutelando in tal modo le produzioni di più elevata qualità. Appare opportuna, pertanto, la previsione della dizione «cioccolato puro», mentre occorrerebbe valutare la disciplina degli zuccheri definita dall'articolo 4, che estende le possibilità di utilizzo anche a tipi di zucchero diversi rispetto a quelli indicati dalla legge n. 139 del 1980. Con riferimento all'articolo 5, sarebbe opportuno valutare la fattibilità delle indicazioni ivi contenute e prevedere una adeguata evidenziazione anche in merito alla utilizzazione delle tipologie dei grassi vegetali.

Ritiene, inoltre, necessario che il recepimento della direttiva 2000/36/CE risulti pienamente compatibile con il concomitante schema di recepi-

mento della direttiva 2000/13/CE in materia di etichettature, attualmente all'esame delle Commissioni 9ª e 10ª riunite del Senato.

Il senatore BASTIANONI dichiara il proprio voto di astensione.

Si associa il senatore MACONI.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Decreto, e relativa relazione, concernente la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 200)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 aprile.

Il relatore TUNIS precisa che le risorse finanziarie ripartite con il provvedimento in titolo dovrebbero consentire la realizzazione degli obiettivi prefissati. Per questo, è indispensabile che i settori nei quali siano stati già assunti impegni sulla base delle previsioni di incentivazioni non siano penalizzati. Si riferisce, in particolare, ai fondi per la legge n. 49 del 1985. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole osservando che sarebbe opportuno evitare che dall'attuazione delle modifiche introdotte al sistema degli incentivi dalla recente normativa derivassero penalizzazioni per le piccole e medie imprese e che gli slittamenti temporali previsti nel provvedimento determinassero risorse insufficienti, per i settori del commercio e del turismo, in particolare per il cofinanziamento alle Regioni e per i sistemi turistici locali.

Appare però opportuno, soprattutto, il ripristino dell'assegnazione dei fondi per il 2003 relativi alla legge n. 49 del 1985, in considerazione del fatto che lo slittamento al 2004 comporterebbe per le cooperative il rinvio degli interventi già programmati ed istruiti ed inoltre, con il rinvio dell'attuazione dei loro piani di sviluppo, le stesse cooperative potrebbero ricevere danni consistenti.

Il senatore BETTAMIO dichiara di concordare pienamente con la proposta di parere formulata dal relatore. Sottolinea, in particolare, le esigenze delle imprese che utilizzano gli stanziamenti della «legge Marcora», per le quali non si può sottovalutare il fatto che i finanziamenti previsti hanno costituito la base per impegni già assunti.

Il senatore MACONI, pur apprezzando le osservazioni proposte dal relatore volte a garantire un adeguato livello dei finanziamenti, fa presente che le difficoltà che lo stesso relatore ha rilevato nella utilizzazione delle leggi di incentivazione, derivano dalle scelte compiute dal Governo, che

ha apportato modifiche al sistema tali da rendere complessivamente meno efficienti gli strumenti a disposizione delle imprese e da ridurre le risorse finanziarie preesistenti. In base a tali considerazioni il suo parere non può essere favorevole.

La senatrice TOIA prende atto delle valutazioni del relatore e della esigenza, da lui stessa segnalata, di difendere le risorse stanziate dalla «legge Marcora. Si richiama per un giudizio su tale stato di cose a quanto già sottolineato dal senatore Maconi. Ritiene, inoltre, che non possa essere condivisibile un provvedimento che determina una riduzione sostanziale degli stanziamenti per il Mezzogiorno: la scelta di determinare un risparmio di risorse pubbliche finisce, infatti, per penalizzare le imprese del Sud. Osserva, in proposito, come lo sviluppo delle aree meridionali rappresenti, invece, uno strumento di potenziamento del prodotto interno lordo che dovrebbe essere valorizzato con beneficio dell'intero Paese.

Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario.

Il senatore AGONI precisa che il provvedimento non dà luogo a riduzioni di risorse, ma ad uno slittamento di quelle per le quali non è prevista una utilizzazione immediata.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 218)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore BETTAMIO precisa che il «Fondo investimenti», da inserirsi nello stato previsionale di spesa di ciascun Ministero, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 46, comma 1, della legge finanziaria per il 2002; tale norma prevede altresì che i Ministeri competenti presentino annualmente al Parlamento una relazione che individui la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, al fine di acquisire il relativo parere da parte delle Commissioni competenti.

La legge finanziaria 2003 (articolo 93, comma 7) ha inoltre previsto ai fini di una maggior trasparenza nei trasferimenti, che per gli stanziamenti confluiti nel Fondo vi sia una autonoma evidenziazione contabile in base alle diverse leggi di autorizzazione di spesa.

L'atto del Governo n. 218, contenente la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha evidenziato che, per quanto di competenza della Commissione Industria, è stata destinata la somma di euro 204.000.630 al «Fondo da ripartire per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese» (Cap. 7005). In tale capitolo sono confluite le auto-

rizzazioni di spesa recate da alcune leggi pluriennali: Legge n. 730 del 1983 (Legge finanziaria 1984), per un importo pari a euro 103.292.000; Legge n. 266 del 1997 articolo 12, comma 2, («Interventi urgenti per l'economia») per un importo pari a euro 25.823.000; decreto-legge n. 691 del 1994, («Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa di attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994») convertito dalla legge n. 35 del 1995 per un importo pari a euro 38.152.000; Legge n. 266 del 1997, articolo 12, comma 1, («Interventi urgenti per l'economia») per un importo pari a euro 38.734.000.

Le risorse di cui ai punti 1) e 2) concernono una serie di misure di sostegno ed agevolazione delle imprese italiane di esportazione, nella forma tipica della corresponsione di contributi sugli interessi in base alle finalità via via previste dalla normativa di settore.

Nell'anno 2002, per il credito all'esportazione, l'impegno di spesa del fondo 295 è stato pari a 40,9 milioni di euro, con una incidenza sul volume degli investimenti agevolati del 15,45 per cento, contro il 15,83 per cento del 2001.

Le risorse confluite nel fondo unico vengono oggi utilizzate per molteplici finalità.

Vengono innanzitutto alimentati gli interventi agevolativi relativi al credito all'esportazione, mediante i quali si provvede, analogamente ai paesi concorrenti, alla stabilizzazione del tasso d'interesse. Tale stabilizzazione costituisce pertanto una misura di sostegno pubblico che consente all'esportatore italiano di offrire alla controparte estera un credito a tasso fisso anche se finanziato a tasso variabile.

Il sostegno pubblico permette di coprire il costo (per l'esportatore o per la banca finanziatrice) determinato dalla differenza tra il tasso variabile a carico dell'esportatore e il tasso fisso concesso alla controparte estera.

Qualora invece il tasso variabile risulti inferiore al fisso, l'esportatore è tenuto a corrispondere la differenza (cosiddetti «interessi negativi») al Fondo.

Il Fondo incentivi alle imprese utilizza inoltre uno strumento di primaria importanza per il sostegno pubblico all'esportazione delle piccole e medie imprese (PMI).

Si tratta, in particolare, del «contributo per le operazioni di smobilizzo *pro soluto»* (cosiddetto *forfaiting)* che permette alle PMI di cedere definitivamente la titolarità del credito ad un istituto finanziario, liberandosi in tal modo del rischio della operazione.

La SIMEST S.p.a. interviene con propri contributi in base ad alcuni accordi internazionali raggiunti in sede OCSE, versando un contributo relativo alla differenza tra il tasso di sconto applicato all'operazione dall'istituto finanziario e quello ritenuto congruo in sede internazionale.

Va inoltre ricordato che le leggi n. 100 del 1990 e n. 19 del 1991, disciplinano gli interventi agevolativi relativi agli investimenti all'estero, assegnando al Governo un ruolo primario: anche in questo caso, la rela-

zione ministeriale chiarisce che viene assunta l'obbligazione giuridica di corrispondere semestralmente, per tutta la durata del finanziamento, il contributo previsto dalle leggi menzionate.

Con riguardo al punto 3), la legge di conversione n. 35 del 1995 ha incrementato la disponibilità del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese dichiarate danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dai fatti alluvionali del novembre 1994.

Analogamente, per quanto concerne il punto 4), la legge n. 266 del 1997 ha disposto un incremento del fondo istituito presso il Mediocredito centrale *(ex* articolo 3 legge n. 295 del 1973) per la concessione di agevolazioni relative alla cosiddetta «legge Sabatini» in materia di contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili. Il decreto legislativo 3 marzo 2998, n. 143, ha inoltre attribuito alla SIMEST S.p.A., a decorrere dal 1º gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, con il conseguente trasferimento dal Mediocredito centrale a tale società dei fondi e delle disponibilità finanziarie per assicurare la piena continuità operativa degli interventi agevolativi previsti.

Il senatore MACONI ritiene che il contenuto del provvedimento in titolo dovrebbe essere esaminato in modo più approfondito. L'assenza del Rappresentante del Governo, fra l'altro, non consente di ottenere quei chiarimenti che sarebbero indispensabili in sede di attuazione di una normativa, contenuta soprattutto nella legge finanziaria, su cui i Gruppi di opposizione hanno manifestato la loro ferma contrarietà.

La senatrice TOIA condivide le esigenze di approfondimento già segnalate e sottolinea come occorrerebbe acquisire maggiori informazioni sulla destinazione dei fondi e sulla loro utilizzazione relativamente in particolare a quelli assegnati alla SIMEST e al Mediocredito.

Il presidente PONTONE dà conto dei motivi che hanno determinato l'assenza del Rappresentante del Governo e precisa come sia opportuno, comunque, che la Commissione si pronunci nella seduta odierna.

Il relatore BETTAMIO, in considerazione del rilievo delle disposizioni e dei relativi finanziamenti concernenti il sostegno alle esportazioni, propone di esprimere osservazioni favorevoli sulla relazione in titolo.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di avviso favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio» (n. 190)

(Parere ai Ministri delle politiche comunitarie e delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002. n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 aprile.

Il presidente PONTONE propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo osservando che, al fine di rispettare pienamente le previsioni della direttiva 2000/26/CE – come rilevato anche nel parere reso dalla Giunta per gli affari delle comunità europee – e in considerazione del fatto che non si ravvisano particolari esigenze che richiedano un'attuazione della disciplina delle sanzioni che introduca elementi di differenziazione rispetto alle formulazioni dell'articolo 4 della medesima direttiva, si ritiene opportuno prevedere che, nel caso in cui l'offerta di risarcimento agli aventi diritto sia presentata oltre il termine stabilito di tre mesi, sia previsto che essa produca interessi. Tale indicazione, contenuta all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva non è inserita nello schema di decreto legislativo. Analogamente, sarebbe opportuno sopprimere la riduzione del 50 per cento della sanzione che lo schema di decreto legislativo prevede in caso di presentazione della proposta entro il mese successivo al decorso del termine trimestrale. Non si ravvisa, infatti, la necessità di definire una sanzione meno grave per il mancato rispetto di un termine che sembra assolutamente congruo ai fini della comunicazione da parte dell'impresa di assicurazione della mera offerta di risarcimento o dei motivi della eventuale mancata offerta.

Infine, in considerazione delle specifiche problematiche scaturenti dall'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, propone che il Governo valuti l'opportunità di rivedere le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'ISVAP ed i requisiti richiesti ai suoi componenti.

Il senatore MACONI concorda con le osservazioni proposte dal Presidente relativamente al testo dello Schema di decreto legislativo in titolo. Sarebbe forse opportuno comprendere la congruità del termine di sette anni stabilito al comma 4 dell'articolo 5 per le richieste da avanzare al centro informazione che viene istituito.

Precisa, peraltro, che il proprio orientamento favorevole è condizionato alla soppressione dell'ultima osservazione proposta dal Presidente, che appare del tutto incongrua rispetto al contenuto dello stesso schema di decreto legislativo. Si chiede infatti quale sia il collegamento tra tale testo e l'indicazione concernente le attribuzioni del consiglio di amministrazione dell'Isvap e i requisiti per i componenti.

Il senatore MUGNAI fa presente che tra i compiti dell'Isvap c'è anche quello di verificare l'efficacia del sistema risarcitorio. L'osservazione formulata dal Presidente appare quindi pertinente.

Il senatore MACONI precisa ulteriormente che qualora si volessero affrontare le competenze delle autorità indipendenti e dei loro organismi ciò dovrebbe essere fatto nella sede opportuna e non con riferimento ad un provvedimento di tipo particolare. In caso contrario, occorrerebbe precisare che ci si vuole riferire esclusivamente all'ambito di tale provvedimento che è limitato all'attuazione della direttiva 200/26/CE.

La senatrice TOIA trova del tutto fuori luogo l'osservazione concernente il consiglio di amministrazione dell'Isvap. Se l'obiettivo è quello di rafforzare il ruolo di vigilanza dell'Isvap, è necessario che esso sia perseguito in modo diretto e attraverso una valutazione dei diversi strumenti disponibili. Si chiede però quale sia il collegamento tra una tale materia, non pertinente con il provvedimento in esame, e le attribuzioni del consiglio di amministrazione, nonché i requisiti dei componenti.

Il senatore BETTAMIO osserva che l'articolo 5 dello schema di decreto legislativo attribuisce ulteriori competenze all'Isvap, integrandone la struttura. E' opportuno, quindi, rivedere anche il ruolo del consiglio di amministrazione.

La senatrice TOIA ribadisce, nel dichiarare il proprio voto contrario, che il rafforzamento dell'Isvap non passa attraverso la modifica delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e tanto meno dei requisiti dei componenti dello stesso consiglio. Si ha l'impressione che si voglia utilizzare il parere della Commissione per offrire lo spunto al Governo per adottare misure diverse da quelle concernenti l'attuazione della direttiva e con altre finalità.

Il senatore SEMERARO non ritiene che vi siano disegni particolari da parte del Governo e che sia utile evitare di compiere processi alle intenzioni. L'osservazione proposta, peraltro, non altera il quadro generale del provvedimento.

Il senatore MACONI conferma la propria contrarietà su una osservazione che appare assolutamente estranea all'oggetto del provvedimento.

Il presidente PONTONE, anche in considerazione di quanto stabilisce l'articolo 5 sul centro di informazione da istituire presso l'Isvap, ritiene di mantenere la proposta di parere nella formulazione già illustrata.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

158ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (n. 191)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile scorso.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il PRESIDENTE dà la parola al relatore Ragno, per l'illustrazione dello schema di parere da lui predisposto.

Il relatore RAGNO illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 191, recante attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive,

verificata la conformità dello schema con la citata direttiva 1999/92/CE;

esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni e la seguente raccomandazione:

all'articolo 1, che modifica il titolo del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, inserendovi il riferimento alla suddetta direttiva 1999/92/CE, si osserva che il suddetto titolo è novellato – in modo contrastante – anche dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo (n. 192) «di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro». Sarebbe quindi opportuno che ciascuno degli schemi si limitasse a inserire nel titolo del decreto legislativo n. 626 la rispettiva direttiva di riferimento, senza novellare la restante parte del medesimo;

all'articolo 2, si introduce il Titolo VIII-*bis* del decreto legislativo n. 626, in materia di protezione da atmosfere esplosive, che aggiunge dieci articoli dopo l'articolo 88 dello stesso decreto legislativo n. 626, tra i quali l'articolo 88-*septies*, relativo al coordinamento sul medesimo luogo di lavoro. Al comma 1 di tale articolo sembrerebbe preferibile adoperare unicamente il termine «datori di lavoro» e non anche quello di «imprese», più restrittivo.

Con riferimento all'articolo 11 della direttiva 1992/92/CE, si raccomanda al Governo, in sede di elaborazione delle politiche di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, di predisporre, eventualmente di concerto con le regioni, strumenti idonei al recepimento degli orientamenti pratici di carattere non obbligatorio stabiliti dalla Commissione europea e raccolti in una guida di buona pratica (ai sensi del primo paragrafo dello stesso articolo 11).

Si allegano al presente parere le osservazioni favorevoli espresse dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee e dalla 2ª Commissione permanente.».

Il senatore GRUOSSO osserva che i rilievi critici da lui esposti nella precedente seduta sono stati solo parzialmente recepiti nello schema di parere testé illustrato dal relatore. Manca infatti un riferimento all'esigenza, da lui rappresentata, di provvedere all'armonizzazione e al coordinamento della legislazione vigente con le disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in titolo, ed è altresì assente un riferimento alla necessità di assicurare un momento effettivo di confronto con le parti sociali, del tutto assente nella fase di elaborazione preliminare dello schema all'esame. Una tale lacuna è particolarmente grave, se si considera la delicatezza e complessità delle questioni in discussione: anche recenti incidenti mortali sul lavoro dimostrano l'esigenza di disporre di normative di prevenzione efficaci e condivise. In assenza di ulteriori precisazioni, lo schema di parere testé illustrata dal relatore appare pertanto largamente insoddisfacente.

Il senatore RAGNO ritiene di poter accogliere, nella forma di raccomandazione al Governo, l'osservazione del senatore Gruosso relativamente alla esigenza di armonizzazione e coordinamento della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive con quella introdotta dallo schema di decreto legislativo in titolo.

Integra pertanto, di conseguenza, lo schema di parere da lui illustrato.

Il senatore GRUOSSO, preso atto della dichiarazione del relatore, annuncia il voto di astensione del Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo predisposto dal relatore come da ultimo integrato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (n. 192)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto l'illustrazione preliminare del provvedimento in titolo.

Il senatore VIVIANI osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo interviene ad integrare la disciplina relativa ad un campo di attività ad alto rischio, rispetto alla quale è pertanto necessario disporre di una legislazione particolarmente rigorosa, considerato anche che, come risulta dalle statistiche europee, l'Italia vanta un triste primato per gli infortuni sul lavoro. È dunque necessaria una decisa inversione di rotta in questo campo, anche in relazione ai recenti impegni assunti dall'Unione europea per pervenire ad una significativa riduzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente di quelli mortali.

Per quel che riguarda la fase di predisposizione dello schema di decreto legislativo in titolo, prosegue il senatore Viviani, appare particolarmente grave l'assenza di un momento preliminare di consultazione delle parti sociali, tanto più deplorevole se si considera che la strategia europea in materia di sicurezza del lavoro, così come è stata recepita anche nel decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, si basa su un'attività di prevenzione negli ambienti di lavoro rispetto alla quale il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro è un elemento portante. È auspicabile, pertanto, che la fase

concertativa venga recuperata in sede di predisposizione del provvedimento definitivo.

Entrando nel merito dei singoli aspetti del provvedimento all'esame, il senatore Viviani rileva poi che l'ordine degli articoli appare improprio, poiché il testo si apre, all'articolo 1, con le sanzioni per la violazione di norme che vengono introdotte nei successivi articoli, che novellano lo schema di decreto legislativo n. 626. Si tratta di un'inversione logica, che, nella stesura definitiva del provvedimento potrebbe essere evitata. Un altro elemento di perplessità è costituito dalle parti dello schema di decreto legislativo n. 192 che riguardano la formazione, con l'indicazione generica di un limite di venti ore che risulta del tutto insufficiente, se si considera che si riferisce ad attività ad alto rischio, rispetto alle quali la formazione stessa costituisce il presupposto essenziale per un'adeguata prevenzione. Tra l'altro, nel gennaio 2003 è stato siglato un accordo tra le organizzazioni europee dei lavoratori e dei datori di lavoro nel settore delle costruzioni che, con riferimento all'attuazione della direttiva 2001/45/CE, ha individuato tre figure professionali, distinguendo tra il progettista del montaggio e smontaggio dei ponteggi; l'operatore che provvede direttamente alle medesime attività di montaggio e smontaggio e i soggetti utilizzatori. In base a tale ripartizione sono stati indicati livelli differenziati di formazione, a seconda del differente livello di responsabilità. Sarebbe pertanto opportuno pervenire al raddoppio del monte ore previsto dallo schema di decreto legislativo all'esame per coloro che hanno responsabilità di progettazione, mantenendo il limite di venti ore solo per i soggetti che utilizzano i ponteggi.

Per quanto riguarda poi l'entrata in vigore, considerato anche che la normativa all'esame è parzialmente innovativa rispetto alla legislazione vigente, la data del 19 luglio 2005, indicata dal Governo, appare eccessivamente dilazionata e, secondo il senatore Viviani, potrebbe essere anticipata al luglio 2004. A fronte di numerose procedure di infrazione, avviate nei confronti dell'Italia per la mancata o carente attuazione di direttive europee, un tempestivo recepimento di disposizioni rilevanti per la tutela della salute dei lavoratori sarebbe un positivo segnale di responsabilità nei confronti dell'Unione europea.

Gli articoli 36-*quater* e 36-*quinquies*, prosegue il senatore Viviani, prevedono compiti specifici delle regioni in materia di formazione: sarebbe opportuno integrare tale disposizione con la previsione di un intervento sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle regioni medesime. Con riferimento poi agli obblighi del datore di lavoro relativo all'impiego dei ponteggi, di cui all'articolo 36-*quater*, occorrerebbe integrare tale disposizione con la previsione della consultazione preventiva del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

All'articolo 1, le violazioni dell'articolo 36-*ter*, riguardante gli obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli, sono sanzionate due volte, e in modi differenti, alla lettera *a)* e alla lettera *b)* del comma 1. Si tratta di un'incongruenza che deve essere eliminata, e sarebbe pertanto preferibile limitare le sanzioni a quelle indicate dalla pre-

detta lettera *a)*. Sempre con riferimento all'articolo 1, occorre rilevare che non è prevista alcuna sanzione per la violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 36-*quater*, relativi, rispettivamente, alla segnaletica di pericolo per le parti di ponteggio non pronte per l'uso e alla formazione dei lavoratori addetti all'installazione dei ponteggi medesimi. Si tratta di una lacuna che dovrebbe essere colmata, al fine di un più puntuale recepimento della direttiva comunitaria all'esame.

Infine, occorrerebbe prevedere forme di regolazione, soprattutto in relazione ai diversi livelli di responsabilità, per i casi in cui più imprese operino nello stesso campo di attività che contempli l'uso delle attrezzature in questione.

In conclusione, il senatore Viviani auspica che nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere i rilievi e le osservazioni da lui illustrati vengano accolti.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dà la parola al relatore Fabbri, per l'illustrazione dello schema di parere da lui predisposto.

Il relatore FABBRI sottolinea preliminarmente che nel testo da lui predisposto sono già incluse alcune delle osservazioni formulate nell'intervento del senatore Viviani. Fa presente quindi che, proprio per il settore delle costruzioni, già il decreto legislativo n. 626 del 1994 prevede forme di consultazione preliminare del responsabile dei lavoratori per la sicurezza in ordine all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa. Lo stesso decreto legislativo n. 626 provvede anche a disciplinare in modo soddisfacente il profilo della responsabilità nel caso di coordinamento tra più imprese. Sulla formazione, occorre poi rilevare che lo schema di decreto legislativo all'esame indica il limite delle venti ore come una soglia minima, suscettibile di essere superata ove se ne ravvisi la necessità in relazione ai profili professionali e ai livelli di responsabilità degli interessati.

Illustra quindi il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

verificata la conformità dello stesso con la direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

per quel che riguarda l'articolo 1:

a) al comma 1, che novella parzialmente l'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in materia di sanzioni, si osserva che le violazioni della disciplina di cui all'articolo 36-*ter*, riguardante gli obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli, del decreto legislativo n. 626 (inserito dal-

l'articolo 5 dello schema) sono punite sia ai sensi della lettera *a)* del comma 1 in esame, che prevede l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni, sia ai sensi della successiva lettera *b)*, che stabilisce l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. Si tratta di una duplicazione che dovrebbe essere eliminata, ai fini della chiarezza e dell'applicabilità della disciplina all'esame;

b) sempre con riferimento all'articolo 1, si segnala che non è prevista alcuna sanzione per la violazione degli obblighi di cui al comma 5 e di quelli di cui al comma 6 dell'articolo 36-*quater* del decreto legislativo n. 626 (relativi, rispettivamente alla segnaletica di pericolo per le parti di ponteggio non pronte per l'uso e alla formazione dei lavoratori addetti all'installazione dei ponteggi); è opportuno pertanto che il Governo valuti se tale assenza sia compatibile con la normativa comunitaria summenzionata; infatti, gli obblighi in esame sono previsti anche da quest'ultima, in particolare, agli articoli 4 e 7, nonché ai punti 4.3.5. e 4.3.6. dell'Allegato II, della direttiva 89/655/CEE, e successive modificazioni, come integrato dall'allegato alla direttiva 2001/45/CE;

c) valuti il Governo l'opportunità di formulare in euro i limiti minimi e massimi dell'ammenda di cui alla lett. *b)* del presente articolo 1, comma 1, nonché di convertire anche le altre sanzioni pecuniarie di cui al citato articolo 89, e successive modificazioni;

d) al comma 2 l'integrazione all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, intesa a far rinvio, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, anche al decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni (comprese quelle introdotte dallo schema in titolo) dovrebbe essere riconsiderata, in quanto l'attuale formulazione, operando solo «per gli argomenti non espressamente disciplinati» dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164, introdurrebbe una limitazione tale da poter escludere l'applicazione, tra l'altro, delle disposizioni che figurano nello schema di decreto legislativo in titolo.

All'articolo 2, che modifica il titolo del decreto legislativo n. 626, e successive modificazioni, inserendovi il riferimento alla suddetta direttiva 2001/45/CE – in base alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della medesima, si osserva che il suddetto titolo è novellato – in modo contrastante – anche dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo (n. 191) «di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive».

Sarebbe quindi opportuno che ciascuno degli schemi si limitasse a inserire nel titolo del decreto legislativo n. 626 la rispettiva direttiva di riferimento, senza novellare la restante parte del medesimo.

Per quel che riguarda l'articolo 4, relativo alla nozione di lavoro in quota, si prende atto delle osservazioni della Giunta per gli affari delle comunità europee, relativamente all'assenza, nella direttiva comunitaria, del riferimento esplicito al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. La stessa Giunta, peraltro apprezza l'introduzione di tale definizione. Sempre con riferimento alle osservazioni della Giunta, si invita il Governo a valutare la possibilità di una migliore specificazione della locuzione «piano stabile».

Con riferimento all'articolo 36-*quater* che prevede l'esclusione dall'obbligo di formazione, in base al comma 9, dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto per almeno due anni attività di montaggio, trasformazione o smontaggio di ponteggi, si invita il Governo a verificare se tale fattispecie di esonero sia in linea con la disciplina comunitaria, soprattutto in riferimento al punto 4.3.6 dell'Allegato alla direttiva 2001/45/CE, che integra l'Allegato II della direttiva 89/655/CEE, e successive modificazioni. Si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di prevedere – ai fini del pieno recepimento della medesima normativa comunitaria – anche un intervento sostitutivo da parte dello Stato, per il caso in cui una o più regioni non adottino – entro il termine del 19 luglio 2005, di cui all'articolo 6 dello schema – le misure di cui al comma 8.

All'articolo 36-*quinquies,* recante norme specifiche sull'utilizzo dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, in base al comma 5, sono esclusi dall'obbligo di formazione i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto per almeno due anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Anche per tale fattispecie si invita il Governo a verificare se sia in linea con la disciplina comunitaria, soprattutto in riferimento al punto 4.4 dell'Allegato alla direttiva 2001/45/CE che integra l'Allegato II della direttiva 89/655/CEE, e successive modificazioni. Si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di prevedere – ai fini del pieno recepimento della medesima normativa comunitaria – anche un intervento sostitutivo da parte dello Stato, per il caso in cui una o più regioni non adottino – entro il termine del 19 luglio 2005, di cui all'articolo 6 dello schema – le misure di cui al comma 4.

Riguardo al comma 1, lett. *e)*, del medesimo articolo 36-*quinquies,* sembra opportuno – sempre ai fini dell'integrale recepimento della disciplina comunitaria – che la locuzione «in modo adeguato» si riferisca anche alla sorveglianza.

Con riferimento all'attuazione della direttiva 2001/45/CE, si raccomanda al Governo di adottare gli strumenti idonei ad assicurare livelli di formazione adeguati e differenziati a seconda delle funzioni e delle professionalità interessate all'applicazione della predetta direttiva secondo le indicazioni fornite in sede di accordo tra le parti sociali europee (Federa-

zione europea dei lavoratori delle costruzioni e Federazione dell'industria europea delle costruzioni) del gennaio 2003.

Si raccomanda infine al Governo di valutare l'eventualità di ridefinire l'ordine degli articoli dello schema di decreto legislativo in titolo, in base al contenuto dei medesimi, nonché alla numerazione degli articoli – oggetto di novella o di riferimento – del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni.

Si allegano al presente parere le citate osservazioni rese dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee il 3 aprile 2003, nonché le osservazioni rese dalla 2ª Commissione permanente, in larga misura coincidenti con le osservazioni sopra riportate.».

Il relatore Fabbri dichiara inoltre di accogliere l'osservazione del senatore Viviani relativamente alla possibilità di anticipare la data dell'entrata in vigore della normativa all'esame. Integra pertanto lo schema testé illustrato inserendo, prima dell'ultimo capoverso, il seguente periodo: «Si invita il Governo a valutare l'opportunità di anticipare la data di entrata in vigore del provvedimento in titolo». Di conseguenza, occorre apportare una modifica di coordinamento formale del testo, nel senso di sostituire, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, il richiamo esplicito alla data del 19 luglio 2005 con quello, più generico, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il senatore VIVIANI apprezza l'impegno del relatore per recepire alcuni dei rilievi da lui illustrati nel suo intervento. Osserva peraltro che permangono alcuni punti non del tutto soddisfacenti: in particolare, con riferimento alle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 36-*ter*, sarebbe stato opportuno esplicitare una preferenza per quelle previste alla lettera *a)* del comma 1 dello stesso articolo 1. Anche il modo con cui sono state formulate le osservazioni desta qualche perplessità: prevale un tono blando, mentre sarebbe stato preferibile adottare un approccio più incisivo, e meno timido nei confronti del Governo. Pertanto, il Gruppo Democratici di Sinistra – l'Ulivo si asterrà sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni nel testo predisposto dal relatore Fabbri, come da ultimo integrato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Aderendo alla richiesta rivoltagli da alcuni componenti della Commissione, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 17 aprile, alle ore 14.30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

121ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,05.

SU ALCUNE QUESTIONI DI COMPETENZA

Il senatore SANZARELLO esprime il proprio rammarico per la mancata assegnazione alla Commissione sanità del disegno di legge n. 1436, recante interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (approvato definitivamente dai due rami del Parlamento), che, a suo giudizio, reca taluni profili di connessione con tematiche inerenti alla materia veterinaria.

Il senatore CARELLA, prendendo spunto dalla considerazione espressa dal senatore Sanzarello, si sofferma brevemente su alcuni aspetti inerenti alla competenza, in relazione al disegno di legge n. 2155, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003 n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (attualmente all'esame dell'Assemblea).

Il senatore MASCIONI rileva che le tematiche attinenti alla medicina veterinaria rientrano nell'ambito delle competenze del Ministero della salute, evidenziando che le finalità inerenti alla stessa risultano diverse rispetto a quelle afferenti alle politiche agricole.

Il sottosegretario CURSI osserva che la sicurezza alimentare e la medicina veterinaria rientrano nelle competenze spettanti al Ministero della salute, sottolineando altresì che in taluni casi ha provveduto personalmente ad assumere specifiche iniziative atte a salvaguardare tali attribuzioni, a fronte delle «rivendicazioni», non sempre giustificate, effettuate da altri

Ministeri. Si sofferma poi brevemente sui profili attinenti alla competenza, in relazione al disegno di legge n. 1973, recante normativa di riforma del Corpo forestale dello Stato, nonché al disegno di legge n. 2131, recante conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003 n. 45, relativo all'UNIRE ed alle scommesse ippiche.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato le precedenti iniziative già assunte in riferimento al disegno di legge n. 1917, recante una delega al Governo per il riordino del sistema sanitario militare, prende atto delle osservazioni espresse nel corso del dibattito odierno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nell'alimentazione animale» (n. 197)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore SANZARELLO evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2000, e la direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2001.

Tali provvedimenti comunitari – che modificano precedenti direttive – concernono i controlli ufficiali sui prodotti e sulle sostanze di qualsiasi tipo destinate o impiegate nell'alimentazione animale. Essi sono volti all'intensificazione dei medesimi controlli e alla definizione di procedure comuni di protezione della salute – umana e degli animali – nonché dell'ambiente.

Lo schema di decreto all'esame – prosegue il relatore – sostituisce il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, che reca l'attuale disciplina nazionale.

Quest'ultima subisce una serie di modificazioni, di seguito evidenziate.

In particolare, in luogo della locuzione «immissione in commercio» (dei prodotti e sostanze in esame), si adopera quella di «immissione in circolazione» (articolo 2, comma 1, lettera *g),* dello schema).

La nuova dizione – prosegue il relatore – appare più precisa, in quanto la fattispecie è costituita (nella vecchia come nella nuova normativa) dalla detenzione per la vendita (ivi compresa l'offerta) o per altre forme di trasferimento, anche a titolo gratuito, a terzi ovvero dalla conclusione di tali negozi giuridici; l'articolo 4 dello schema prevede che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con quello dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Dipartimento della protezione civile, definisca accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano concernenti i piani operativi di emergenza in materia.

Questi ultimi indicano le azioni da intraprendere – con l'individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei circuiti di trasmissione delle informazioni – nei casi in cui un prodotto o sostanza in esame presenti gravi rischi per la salute – umana o degli animali – o per l'ambiente; ai sensi dell'articolo 12, i titolari delle imprese, il personale (deputato alla sorveglianza e al controllo) dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e i responsabili dei laboratori (di cui al successivo articolo 16, comma 2) devono informare le autorità competenti in merito ai casi di gravi pericoli suddetti, derivanti dalla difformità – rispetto alla normativa dello stesso schema o ai limiti massimi di cui all'Allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, e successive modificazioni – dei prodotti o sostanze. L'articolo 13 prevede che le autorità competenti verifichino la sussistenza dei gravi rischi summenzionati (oggetto di segnalazione o di informazioni in loro possesso) e, se del caso, assoggettino la partita a vincolo sanitario, provvedendo all'accertamento della natura del pericolo e, se necessario, dell'entità dei prodotti o sostanze indesiderabili, all'individuazione della probabile origine di questi ultimi o del rischio medesimo, all'adozione di misure idonee, qualora risulti confermata, in base alle precedenti attività, la presenza di un pericolo grave.

Le suddette procedure – prosegue il relatore – possono essere estese ad ulteriori partite, nonché ad altri prodotti o sostanze, secondo i criteri di cui ai commi 2 e 4 dello stesso articolo 13.

Ai sensi dell'articolo 14, le autorità competenti devono informare immediatamente il Dipartimento della protezione civile e il Ministero della salute, in caso di constatazione della sussistenza (nel territorio nazionale o comunitario) dei pericoli gravi summenzionati, derivanti dalla difformità – rispetto alla normativa dello stesso schema o ai limiti massimi di cui all'Allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, e successive modificazioni – dei prodotti o sostanze. Il Ministero della salute provvede alla comunicazione, tramite il sistema rapido di allerta, alla Commissione europea: L'articolo 15, nel confermare l'obbligo del segreto professionale per il personale preposto alle attività di controllo, fa salva – oltre alle norme speciali – la possibilità per le autorità competenti di procedere alla diffusione di informazioni, qualora sia necessario per la prevenzione dei rischi gravi summenzionati.

Il relatore ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 dello schema, restano ferme le disposizioni specifiche già in vigore ed in particolare quelle doganali e veterinarie (mentre l'articolo 19 abroga il citato decreto legislativo n. 460 del 1998).

Considerato che non vi è alcun senatore iscritto a parlare sul provvedimento in titolo, il presidente TOMASSINI invita il relatore Sanzarello ad illustrare lo schema di parere dallo stesso redatto.

Il senatore SANZARELLO illustra lo schema di parere del seguente tenore:

«La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la disciplina in esame sembra riguardare, almeno in via prevalente, materie – quali la tutela della salute, l'alimentazione e il commercio con l'estero – sottoposte (ai sensi del Titolo V della Costituzione) al regime di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Per tale motivo, sembra opportuno che il decreto legislativo specifichi se la normativa da esso stabilita rientri integralmente nell'ambito dei princìpi fondamentali o, viceversa, espliciti quali siano le eventuali disposizioni di dettaglio che siano efficaci soltanto fino all'entrata in vigore delle rispettive norme regionali.

In merito ai richiami, nel presente schema, alla direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999 – o ai (futuri) atti nazionali di recepimento –, si rileva che occorrerebbe far riferimento: in primo luogo, anche alle «successive modificazioni» di essa; in secondo luogo, per il periodo decorrente dal 1º agosto 2003, sostituire il medesimo riferimento con quello alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, la quale abroga, con effetto dal suddetto termine, la direttiva 1999/29/CE.

Dovrebbe essere valutata – anche ai fini del pieno recepimento della disciplina comunitaria e con riferimento, quantomeno, agli obblighi di comunicazione introdotti dall'articolo 12, comma 1, dello schema – l'esigenza di stabilire alcune norme sanzionatorie. Nell'ipotesi di adozione di queste ultime, occorrerebbe naturalmente definire con precisione i soggetti responsabili.

Riguardo al medesimo articolo 12, si dovrebbe specificare se il comma 2 faccia riferimento solo agli obblighi di comunicazione, di cui al precedente comma 1, o anche a quelli di altro tipo ivi posti.

Sotto il profilo più strettamente formale, si rileva che: andrebbero corrette le date dei provvedimenti legislativi citati nell'articolo 4, comma 1, e nell'articolo 19, comma 1, dello schema; può essere espunta, in quanto superflua e ripetitiva, la locuzione «in quello di altri Stati membri», nell'articolo 14, comma 1, occorrerebbe sopprimere, in quanto appare improprio, il riferimento agli altri Stati membri, di cui all'articolo 15, comma 2».

Il presidente TOMASSINI, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di parere illustrato dal senatore Sanzarello, che viene approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(58) ***EUFEMI ed altri. – Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica***

(112) ***TOMASSINI. – Norme in materia di procreazione assistita***

(197) ***ASCIUTTI. – Tutela degli embrioni***

(282) ***PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita***

(501) ***CALVI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita***

(961) ***RONCONI. – Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita***

(1264) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. – Norme in tema di procreazione assistita***

(1313) ***TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita***

(1514) ***Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita***

(1715) ***D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita***

(1837) ***TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita***

(2004) ***GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile 2003.

Il sottosegretario CURSI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, precedentemente illustrati dai rispettivi presentatori, riferiti agli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge n. 1514.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Con successive votazioni vengono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.3, preannunciando il proprio voto favorevole in ordine allo stesso. In particolare prospetta l'opportunità di consentire anche alle persone che non siano legate da uno stabile vincolo di coppia l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Posto ai voti, l'emendamento 5,3 è respinto dalla Commissione.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 5.5, 5.6, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.13.

Il senatore TONINI interviene per dichiarazioni di voto sull'emendamento 5.12, preannunciando il proprio voto favorevole in ordine allo stesso. Rileva che la disposizione di cui all'articolo 5 risulta ambigua ed incongrua, nella parte in cui configura come requisito per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita quello attinente alla convivenza della coppia , senza precisarne adeguatamente l'ambito. Dichiara invece di condividere tutti gli altri requisiti, contemplati nella sopracitata disposizione normativa, relativi all'età potenzialmente fertile e alla permanenza in vita di entrambi i membri della coppia.

Posto in votazione, l'emendamento 5.12 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice BETTONI BRANDANI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.14, evidenziando che il requisito della permanenza in vita di entrambi i genitori risulta incongruo, soprattutto per le situazioni più gravi, nelle quali sia prefigurabile la concreta possibilità di un imminente decesso di uno dei due membri della coppia (cita a titolo esemplificativo gli eventi bellici e malattie gravi).

Successivamente, poste congiuntamente ai voti, vengono respinte le proposte emendative 5.14 e 5.15, di identico tenore.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 viene respinto.

Interviene il senatore DI GIROLAMO per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.2, il quale, nel preannunciare il proprio voto favorevole in ordine allo stesso, sottolinea l'opportunità che il medico si avvalga della figura dello psicologo per adempiere al dovere di informazione di cui all'articolo 6.

In riferimento al comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo, evidenzia che tale disciplina risulta incongrua, in quanto viene preclusa agli interessati la facoltà di revocare la decisione di accedere alle tecniche di procreazione, dopo il momento della fecondazione dell'ovulo.

Posto ai voti l'emendamento 6.2 viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5.

Il senatore TONINI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.6, prospettando l'opportunità che il medico venga affiancato dallo

psicologo nell'esercizio dei compiti di informazione allo stesso attribuiti. Preannuncia pertanto il voto favorevole sull'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 6.6 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con apposita votazione, la Commissione respinge la proposta emendativa 6.7.

Il senatore TONINI interviene per dichiarazione di voto per l'emendamento 6.8, sottolineando che l'articolo 6, comma 1, attribuisce al medico una sorta di consulenza «etica», che risulta del tutto inopportuna in quanto la bioetica è legata alle convinzioni personali e conseguentemente la stessa non si presta ad essere enucleata in maniera oggettiva.

Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole in ordine all'emendamento in questione.

Il senatore CARELLA dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Tonini, evidenziando che bioetica è strettamente legata alla coscienza individuale e che, conseguentemente, non può essere configurabile una consulenza del medico in ordine a tali tematiche.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 6.8 e 6.9, di identico tenore, vengono respinti.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.12.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.13, evidenziando che la disposizione normativa di cui all'articolo 6, comma 1, del provvedimento in titolo – relativa all'obbligo, posto in capo al medico, di prospettare alla coppia la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento – risulta del tutto incongrua. È infatti ragionevole ipotizzare che la coppia abbia già preso adeguatamente in considerazione l'alternativa inerente all'adozione, in quanto il percorso diagnostico per l'accertamento della sterilità risulta particolarmente gravoso e articolato.

Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa in questione.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.15.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.22 e 6.23 di identico tenore.

Il senatore DI GIROLAMO interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.24, evidenziando che l'inserimento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita risulta opportuno, sia al fine di «calmierare» i prezzi connessi a tale tipologia di prestazione sanitaria, sia al fine di consentire anche ai meno abbienti la possibilità di accedere a tali tecniche (in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza).

Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione.

Il senatore TATÒ preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 6.24, rilevando che i livelli essenziali di assistenza riguardano esclusivamente gli stati patologici, nell'ambito dei quali non rientra la sterilità.

Il senatore CARELLA preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.24, osservando che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha prospettato un ampliamento del concetto di salute, estendendo lo stesso anche agli aspetti inerenti allo stato psichico della persona. In tale ottica la sterilità, attesi i suoi rilevanti risvolti psichici, costituisce sicuramente una tematica inquadrabile nell'ambito della materia sanitaria.

Posto ai voti l'emendamento 6.24 viene respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2001/37/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco» (n. 185)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile 2003.

Il relatore COZZOLINO fa presente preliminarmente che lo schema di parere illustrato nel corso della precedente seduta è stato integrato, a seguito delle osservazioni formulate dalla 2ª Commissione. Illustra pertanto lo schema di parere, nella nuova versione, del seguente tenore:

«La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva che:

la disciplina in esame sembra riguardare, almeno in via prevalente, la tutela della salute e quindi una materia sottoposta – ai sensi del Titolo

V della Costituzione – al regime di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Per tale motivo, il decreto legislativo dovrebbe specificare se la normativa da esso stabilita rientri integralmente nell'ambito dei princìpi fondamentali o, viceversa, esplicitare quali siano le eventuali disposizioni di dettaglio che siano efficaci soltanto fino all'entrata in vigore delle rispettive norme regionali;

considerato, inoltre, che nelle materie a legislazione concorrente la potestà regolamentare spetta alle regioni – sempre fermo restando l'intervento statale transitorio nell'ipotesi di inadempimento, da parte delle medesime, a obblighi internazionali e comunitari –, occorrerebbe verificare se i provvedimenti normativi secondari, previsti dallo schema di decreto, debbano, in tutto o in parte, essere demandati alle regioni;

appare opportuno specificare se il divieto di cui all'articolo 8 dello schema riguardi anche i prodotti destinati all'esportazione in Paesi non facenti parti della Comunità europea.

Si ricorda, al riguardo, che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 dicembre 2002 ha interpretato l'articolo 7 della direttiva 2001/37/CE nel senso che esso trovi applicazione esclusivamente ai prodotti immessi in commercio nel territorio comunitario; di conseguenza, l'estensione o meno del divieto a quelli esportati in altri Stati è rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale.

La Commissione esprime quindi parere favorevole con le osservazioni sopra esposte e a condizione che l'articolo 12 dello schema venga modificato in base alle osservazioni, qui allegate, della 2ª Commissione (Giustizia), le quali si fanno proprie e costituiscono parte integrante del presente atto».

Il presidente TOMASSINI, previa verifica del numero per deliberare, pone ai voti lo schema di parere, nella nuova versione illustrata.

La Commissione approva.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (n. 207)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore SALINI evidenzia che lo schema di regolamento in esame reca una nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, in sostituzione di quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 216.

La revisione della normativa tiene conto sia della riforma generale del Dicastero (operata dal Capo X-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni) – sia di alcune «soluzioni mi-

gliorative», adottate nella disciplina degli uffici di diretta collaborazione di altri Ministeri.

Passando all'esame delle singole disposizioni normative il relatore rileva che l'articolo 1, comma 4, prevede che – oltre agli uffici suddetti – possano operare alle dirette dipendenze del Ministro, per compiti particolari, consiglieri da questi nominati (nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 9, comma 1).

Riguardo agli uffici di diretta collaborazione, lo schema, invece, conferma l'attuale articolazione, pur operando alcune modifiche formali nelle denominazioni.

Il comma 5 dello stesso articolo 1 – prosegue il relatore – specifica che i titolari degli uffici di cui alle precedenti lettere da a) a f) sono revocabili (da parte del Ministro) in qualsiasi momento.

Riguardo ai compiti della segreteria del Ministro, l'articolo 2, comma 1, fa riferimento anche ad una funzione di raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione.

Resta in ogni caso fermo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che il coordinamento di questi ultimi (ivi compresi i servizi di supporto di cui al successivo articolo 9, comma 4) spetta al Capo di Gabinetto. Tra i compiti di quest'ultimo, viene individuato anche il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dicastero, «nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni».

Lo stesso comma 2 prevede la possibilità di nominare fino a due vice Capo di Gabinetto (di cui uno con funzioni vicarie), nell'ambito dei dirigenti del Ministero (inclusi nel contingente di cui all'articolo 9, comma 2).

Le funzioni dell'ufficio legislativo – prosegue il relatore – sono definite (all'articolo 4, comma 1) con maggiore dettaglio. Tra l'altro, si fa riferimento anche al compito di «seguire» la legislazione regionale (nelle materie di interesse del Ministero).

Anche per tale ufficio viene prevista la facoltà di nominare – nel novero di dirigenti summenzionato – un vice Capo (comma 2 dell'articolo 4).

Riguardo all'attività di supporto tecnico – che rappresenta il compito proprio della segreteria tecnica del Ministro –, il comma 1 dell'articolo 5 reca una nozione più ampia (sempre rispetto alla normativa vigente).

Tra le funzioni dell'ufficio stampa viene individuata anche la promozione, in raccordo con le strutture amministrative del Dicastero, di «programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale» (articolo 6, comma 1).

Riguardo al servizio di controllo interno – prosegue il relatore – l'articolo 7, comma 2, specifica che le funzioni dirigenziali possono essere svolte da esperti anche estranei alle pubbliche amministrazioni (nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2).

Il successivo comma 3 dell'articolo 7 affianca – alla relazione annuale del servizio al Ministro – un rapporto trimestrale.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, l'assegnazione agli uffici di diretta collaborazione di dipendenti di altri Dicasteri o amministrazioni pubbliche viene subordinata alla sussistenza di documentata necessità.

Inoltre, la quota massima di collaboratori, esperti e consulenti esterni è individuata in un numero fisso – pari a 12 – (comma 1 citato), mentre nella disciplina vigente essa è commisurata al 10 per cento del contingente globale effettivo.

Il limite di quest'ultimo, a sua volta, resta pari a 100 unità. Tuttavia, ad esso si aggiunge ora la dotazione, non superiore al 20 per cento del suddetto contingente effettivo, di cui al comma 4 dell'articolo 9 – dotazione relativa ai servizi di supporto a carattere generale per l'attività degli uffici in esame –.

Il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 – prosegue il relatore – fa riferimento, per la misura massima della voce retributiva di base del Capo di Gabinetto, a quella del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero – anziché, come nella normativa vigente, al corrispondente limite per i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale.

Il comma 3 dello stesso articolo 10, in attesa che subentri una specifica disposizione contrattuale, prevede, in favore dei dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici (sempre del Ministero in esame) di diretta collaborazione, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

122ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso umano (n. 202)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile 2003.

Il relatore TREDESE illustra lo schema di parere del seguente tenore:

«La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva che:

riguardo alla disciplina sui comitati etici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, e all'articolo 6 dello schema, sarebbe opportuno specificare, anche ai fini dell'integrale recepimento della normativa comunitaria, in quale modo avvenga l'istituzione dei medesimi;

occorrerebbe definire con maggiore precisione l'ambito dei soggetti "incapaci di dare validamente il proprio consenso informato".

In particolare, non è chiaro se vi rientrino solo gli interdetti o anche altre categorie – come gli inabilitati e i minori emancipati per susseguente matrimonio; nel caso di loro inclusione, andrebbe specificato se anche i curatori siano coinvolti nelle procedure in oggetto –;

sempre con riferimento ai soggetti incapaci, dovrebbe essere recepito, nell'articolo 5 dello schema, anche la lettera *c)* dell'articolo 5, primo comma, della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001;

appare necessario, anche in considerazione della norma sanzionatoria di cui all'articolo 22, comma 2, dello schema, specificare se l'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, trovi in ogni caso applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto, anche nell'ipotesi, cioè, di mancata emanazione del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo 3.

Riguardo a quest'ultimo, inoltre, andrebbe adeguato, in base alla riforma dell'organizzazione del Governo, il riferimento del Ministro competente per il concerto;

tra le indicazioni da inserire nella banca dati europea, di cui all'articolo 11, comma 1, dello schema, andrebbero contemplate anche quelle relative alle attività ispettive (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *f)*, della citata direttiva);

i limiti massimi di alcune delle sanzioni di cui all'articolo 22 sono superiori a quelli consentiti dalla disciplina di delega (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 1º marzo 2002, n. 39). È necessario,

quindi, che le stesse vengano rideterminate, nel rispetto integrale dei suddetti princìpi e criteri direttivi;

sembra opportuno l'inserimento di una sanzione anche per le violazioni dell'articolo 5, comma 2, dello schema. Peraltro, in tale ipotesi, l'obbligo (di richiedere il consenso) dovrebbe operare solo successivamente all'avvenuta conoscenza del riacquisto della capacità;

sempre con riferimento all'apparato sanzionatorio, occorrerebbe chiarire quale o quali siano le autorità competenti;

sotto il profilo più strettamente formale: l'articolo 19 dello schema richiama la lettera *r)* dell'articolo 2, comma 1, anziché, come sarebbe congruo, la lettera *t)* di quest'ultimo; il comma 7 dell'articolo 22 presenta un refuso che è opportuno – tenuto anche conto del profilo sanzionatorio – correggere;

appaiono infine meritevoli di recepimento le proposte di modifica dell'articolo 7 formulate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La Commissione esprime quindi parere favorevole con le osservazioni sopra esposte e a condizione che i limiti massimi delle sanzioni vengano rimodulati in modo conforme alla disciplina di delega.

Si richiamano le osservazioni e proposte formulate dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee».

Interviene il senatore DI GIROLAMO esprimendo un giudizio positivo sullo schema di parere precedentemente illustrato, in quanto lo stesso recepisce tutti i suggerimenti e i rilievi formulati dalla Giunta per gli affari comunitari e dalla 2ª Commissione. Sottolinea la particolare rilevanza dell'osservazione riferita all'articolo 7 (contenuta nel parere), riguardante le proposte prospettate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presidente TOMASSINI, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di parere illustrato dal relatore Tredese.

La Commissione approva.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (n. 207)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SALINI illustra lo schema di parere del seguente tenore:

«La 12ª Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, rileva che:

nel titolo andrebbe espunta la denominazione di "decreto legislativo";

riguardo all'eventuale figura dei consiglieri del Ministro, di cui al comma 4 dell'articolo 1, si dovrebbero chiarire i riferimenti (di cui al primo e al secondo periodo) al successivo articolo 9, comma 1, al fine di specificare se tali soggetti possano essere nominati anche nell'ambito del personale interno alle pubbliche amministrazioni;

poiché il comma 5 dell'articolo 1 esplicita che i titolari degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (di cui alle precedenti lettere da *a)* a *f))* possono essere revocati in qualsiasi momento, sembra opportuna la definizione di tale profilo anche per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato;

nel secondo periodo dell'articolo 9, comma 1, si deve specificare – in conformità sia con la regolamentazione vigente sia con le discipline omologhe, relative agli altri Dicasteri – che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è solo una delle tipologie ammesse per gli esperti e consulenti esterni – e che quindi resta ferma la possibilità di stipulazione anche di contratti di lavoro dipendente –.

Si ricorda infatti che tali soggetti – come emerge da diverse norme del presente schema – possono ricoprire anche incarichi dirigenziali;

al comma 3 dell'articolo 10, occorrerebbe – in conformità alla terminologia adoperata in altre norme dello schema – sostituire la locuzione "dirigenti della seconda fascia del ruolo unico" con la seguente: "dirigenti di seconda fascia", dal momento che è in atto il superamento del suddetto ruolo unico.

La Commissione esprime quindi parere favorevole con le osservazioni sopra esposte e a condizione che lo schema di regolamento venga modificato nei termini richiesti nelle osservazioni della 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio), le quali si fanno proprie e costituiscono parte integrante del presente atto».

Il senatore MASCIONI rileva che la normativa contenuta nello schema di decreto legislativo in titolo risulta eccessivamente dettagliata. Prospetta l'opportunità di valutare soprattutto i risultati finali conseguiti dal Ministero della salute, senza soffermarsi troppo sull'analisi di tali aspetti specifici, inerenti ai moduli organizzativi interni del Dicastero e quindi scarsamente rilevanti.

Preannuncia inoltre il proprio voto di astensione in ordine allo schema di parere precedentemente illustrato.

Il presidente TOMASSINI ritiene fondata l'osservazione formulata dal senatore Mascioni.

Il sottosegretario GUIDI, nel sottolineare l'importanza del ruolo che il Ministero della salute è chiamato ad assolvere quale struttura di «raccordo» e di informazione, dichiara comunque di condividere i rilievi formulati dal senatore Mascioni, evidenziando che il carattere eccessivamente dettagliato della normativa in questione risulta, per certi aspetti, «antistorico».

Il presidente TOMASSINI, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di parere precedentemente illustrato dal relatore Salini.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

Art. 5.

5.1

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Requisiti soggettivi).* – 1. È consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle donne maggiorenni che ne facciano richiesta alle competenti strutture autorizzate dalle Regioni.

2. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, la persona che, con il consenso della donna, intenda assumere nei confronti dell'eventuale nato o nata, gli obblighi previsti dal codice civile per la figura genitoriale.

3. La legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti – la donna, l'eventuale coniuge o convivente, il nato o la nata – nonchè la tutela della salute della donna o del concepito-embrione-feto».

5.3

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Requisiti soggettivi).* – 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, il coniuge ovvero l'uomo che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi

confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della presente legge».

5.4

DATO, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1».

5.5

DATO, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1».

5.6

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne maggiorenni o le coppie di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 10, comma 1».

5.7

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO, PAGANO, ACCIARINI, PILONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito a chiunque abbia compiuto la maggiore età».

5.8

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «di sesso diverso».

5.9

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «coniugate o conviventi».

5.10

LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Dopo le parole: «coniugate o» *aggiungere le seguenti:* «che autocertifichino di essere».

5.11

GABURRO

Dopo la parola: «coniugate» *sopprimere le parole:* «o conviventi».

5.12

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «conviventi» *con le parole:* «stabilmente legate da convivenza comprovata da almeno un anno».

5.13

BOLDI, MONTI, TIRELLI

Dopo le parole: «coniugate o conviventi» *aggiungere:* «da almeno due anni».

5.14

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, entrambi viventi».

5.15

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, entrambi viventi».

Art. 6.

6.1

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Consenso informato).* – 1. Prima del ricorso e in ogni fase di applicazione delle tecniche di fecondazione assistita il medico, anche avvalendosi dell'equipe medico-scientifica di cui al comma 1-*bis*, informa in maniera dettagliata la donna maggiorenne o la coppia di maggiorenni che ne facciano richiesta alle strutture di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche, per la donna, per l'uomo e per il nato. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà.

1-*bis.* Fanno parte dell'equipe medico-scientifica il ginecologo, l'andrologo e lo psicologo.

2. Ai soggetti che richiedono di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura e le modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale.

3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo modalità da definire nelle linee guida di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura autorizzata può decidere di non procedere alla

fecondazione assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal caso deve fornire motivazione scritta di tale decisione».

6.2

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Sostituire i commi 1 e 3 con i seguenti:

«1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo, informa in maniera dettagliata e in forma scritta i soggetti di cui all'articolo 1 sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo, e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni indicate dal presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

3. La volontà dei soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto al medico responsabile della struttura. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento dell'impianto dell'ovulo fecondato».

6.3

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO, PILONI, PAGANO, ACCIARINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata il paziente sulle tecniche, sulle loro probabilità di successo, sui loro possibili effetti collaterali e sui rischi sanitari derivanti dalla loro applicazione. Le informazioni di cui al presente comma devono essere fornite in modo tale da garantire al paziente il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa».

6.4

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «Per le finalità indicate dal comma 3».

6.5

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il medico informa», *fino alla fine, con le seguenti:* «i pazienti dovranno essere informati dal medico: sulle probabilità di successo, sui possibili effetti collaterali, sui rischi e sul grado di invasività delle tecniche; dallo psicologo: sui possibili effetti psicologici; in modo che sia assicurata la formazione di una volontà conspevole e validamente espressa.

Inoltre dovrà essere consegnato alla coppia materiale appositamente predisposto dal Ministero della giustizia per rendere note le conseguenze giuridiche della procreazione medicalmente assistita riguardanti la donna, l'uomo ed il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procrezione medicalmente assistita, invitandoli a richiedere informazioni e chiarimenti alle strutture competenti».

6.6

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «il medico» *aggiungere le seguenti:* «, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo,».

6.7

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sui problemi bioetici» «e psicologici» *e da:* «nonchè» *fino alla fine del periodo.*

6.8

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sui problemi bioetici e».

6.9

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «, sui problemi bioetici».

6.10

GABURRO

Al comma 1, dopo le parole: «dalle stesse derivanti» *aggiungere le seguenti:* «, in particolare sul numero degli embrioni da produrre e trasferire in utero dal momento che esiste la possibilità che tutti e tre gli embrioni si impiantino (l'incidenza delle gravidanze multiple nella procreazione medicalmente assistita è di circa 12 volte superiore – 22-29 per cento – rispetto ai concepimenti spontanei – 1,5-2 per cento – ed è associata ad una maggiore incidenza di patologia ostetrica: ipertensione gravidanza indotta, parto pretermine, rottura prematura delle membrane, ...), sul divieto di ricorrere alla riduzione embrionaria in caso di gravidanze multiple,».

6.11

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sostituire le parole: «il nascituro» *con le seguenti:* «l'eventuale nato o nata».

6.12

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.13

FRANCO Vittoria, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Alla copia deve essere» *fino a:* «come alternativa alla procreazione medicalmente assistita».

6.14

TONINI, MASCIONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Alla coppia» *fino a:* «medicalmente assistita».

6.15

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Alla coppia» *fino a:* «medicalmente assistita».

6.16

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla coppia» *con le seguenti:* «Ai soggetti che intendono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita».

6.17

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «come alternativa alla procreazione».

6.18

MALABARBA, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono a carico del Servizio sanitario nazionale».

6.19

GABURRO

Al comma 2, dopo le parole: «con chiarezza» *aggiungere le seguenti:* «, consegnando un preventivo dettagliato e regolarmente firmato dalla coppia e dal medico responsabile,».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «qualora si tratti di strutture private autorizzate».

6.20

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, dopo le parole: «con chiarezza» *aggiungere le seguenti:* «e per iscritto».

6.21

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, dopo la parola: «procedura» *aggiungere le seguenti:* «e le modalità di accesso al Sistema sanitario nazionale».

6.22

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, sopprimere le parole: «qualora si tratti di strutture private autorizzate».

6.23

D'AMICO, DATO

Al comma 2, sopprimere le parole: «qualora di tratti di strutture private autorizzate».

6.24

BETTONI BRANDANI, FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, ACCIARINI, PAGANO, PILONI, ROTONDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e comunque le tecniche realizzate ai sensi della presente legge rientrano nei livelli essenziali di assistenza».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta ha inizio alle ore 20,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI DELL'ODIERNA SEDUTA

Il PRESIDENTE informa che per l'odierna seduta sono state disposte, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del regolamento interno, la redazione e pubblicazione del resoconto stenografico, salva naturalmente l'ipotesi di passaggi in seduta segreta, di cui al successivo comma 4.

La Commissione prende atto.

CASO «REGIONE TOSCANA – PFIZER ITALIA».

Audizione dell'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, dottor Enrico Rossi e del direttore esecutivo della Pfizer Italia, dottoressa Maria Pia Ruffilli

Il presidente CARELLA, introducendo le audizioni all'ordine del giorno, rende noto che l'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione di mercoledì 9 aprile, ha convenuto sulla necessità di approfondire una vicenda, riportata da diversi quotidiani, concernente la presunta predisposizione da parte dell'azienda farmaceutica multinazionale Pfizer-Italia di un piano diretto a screditare il sistema sanitario della Regione Toscana. La strategia del piano viene dettagliatamente descritta in un documento inviato in forma anonima all'assessore regionale al diritto alla salute, dottor Enrico Rossi (il quale ne ha subito informato il presidente Claudio Martini). L'assessore

ha quindi trasmesso la documentazione in questione alla Procura della Repubblica per i necessari accertamenti. La Pfizer-Italia ha immediatamente replicato smentendo l'esistenza di un piano e spiegando che «si è trattato di un'informale comunicazione interna promossa da un singolo ufficio e subito bocciata, avendo i responsabili dell'azienda ricondotto il tutto nell'alveo della correttezza». Postulata l'esigenza di fare chiarezza, la Pfizer-Italia ha chiesto di essere ascoltata da questa Commissione. La corrispondenza in oggetto è acquisita agli atti ed è pertanto a disposizione dei commissari che volessero consultarla.

La Commissione procede all'audizione del dottor Enrico Rossi, assessore al diritto alla salute della Regione Toscana.

Il presidente CARELLA invita il dottor Rossi a svolgere una breve esposizione e a fornire elementi che possano chiarire gli aspetti particolarmente inquietanti sul caso in esame, soffermandosi sulle iniziative assunte o che intende assumere la Regione Toscana.

Il dottor ROSSI ringrazia per essere stato invitato alla presente audizione che dimostra l'attenzione della Commissione per una vicenda che desta preoccupazione e merita per questo i necessari approfondimenti. Solitamente gli scritti anonimi non hanno seguito, ma nel caso specifico, la missiva contiene elementi circostanziati, dei quali non si poteva non tener conto. In particolare la sua attenzione si è soffermata su alcuni passi del documento inviato dall'anonimo nel quale si prospetta il coinvolgimento sia della classe politica che dei mass-media per una campagna pubblicitaria che non si sarebbe svolta alla luce del sole, ma in modo occulto. La strategia in questione avrebbe cercato di muovere i soggetti sociali e politici, ma senza portare all'esposizione dell'azienda, come afferma testualmente il documento. L'assessore precisa che la missiva anonima con l'allegato documento è stata inviata successivamente allo svolgimento del convegno tenutosi a Firenze l'11 marzo scorso su «La percezione della sanità in Italia ed in Toscana: la risposta del cittadino» promosso da due istituti di sondaggi, ISPO e Archimedia. In tale occasione la politica sanitaria, specie per la parte farmaceutica, della Regione Toscana rischiava di essere messa in una luce non positiva se non fossero stati da lui prodotti dati ulteriori, rispetto a quelli pubblicizzati dalle quelle società di ricerca. La successiva lettera del direttore esecutivo della Pfizer-Italia, non costituisce in realtà alcuna smentita dell'operato dell'azienda perché, al contrario, conferma indirettamente che il documento inviato è stato effettivamente prodotto da uffici dell'azienda. L'iniziativa assunta dagli organi regionali è stata quella di investire del caso la Magistratura e ora si attendono gli esiti delle indagini.

Il PRESIDENTE invita quindi i commissari a porre quesiti ed osservazioni.

Il senatore TATÒ chiede all'assessore di precisare se i contenuti del piano sanitario regionale descritti nel documento allegato alla missiva anonima siano riportati in modo veritiero.

Il senatore LONGHI chiede chiarimenti in merito al convegno promosso da Archimedia e ISPO.

Il senatore COZZOLINO osserva che il piano commerciale dell'azienda ha un risvolto politico e la Magistratura indagherà anche in questo ambito. È lecito domandarsi poi se la Commissione debba limitarsi a prendere atto di una situazione che, seppur grave, esiste nella realtà del mondo sanitario, oppure se l'attività d'indagine debba tentare di ottenere anche un risultato di carattere etico.

Il senatore LIGUORI, richiamandosi alla recente relazione del Ministero della Salute sull'andamento della spesa farmaceutica in Italia, rileva una anomalia nel fatto che l'attività della Regione Toscana in questo settore non è stata oggetto di attenzione da parte dei tecnici di quel Ministero, che, al contrario hanno invece analizzato i dati di altre regioni nelle quali sono stati applicati i ticket.

Con riferimento poi a quella parte del documento inviato dall'anonimo in cui si prospetta un'azione della maggioranza attraverso atti di sindacato ispettivo, osserva che in realtà tali atti non sono stati prodotti a livello nazionale, e chiede se siano stati invece presentati a livello regionale. Sarebbe opportuno poi verificare se l'esito del sondaggio che è stato pubblicato in sede di convegno possa essere considerato un momento isolato oppure se costituisca il primo passo di attuazione del piano strategico.

Il dottor ROSSI, rispondendo ai quesiti testé posti, prospetta alcuni possibili dubbi per le modalità con cui sono stati effettuati i sondaggi. Ma maggiore preoccupazione desta il fatto che l'azione di eventuale contrasto della politica sanitaria regionale da parte dell'azienda farmaceutica viene svolta in modo occulto, mentre invece sarebbe stata assolutamente legittima un'azione di contrasto di carattere pubblico, tanto più da parte di un'azienda *leader* del settore a livello nazionale oltre che in Toscana. L'assessore esprime poi il proprio personale avviso che dopo la pubblicazione del sondaggio sembra non vi siano stati ulteriori attività di esecuzione del piano, anche se alcune particolari circostanze non possono forse essere del tutto ignorate.

Dopo un breve intervento del senatore SALZANO diretto ad esprimere un ringraziamento per la disponibilità dell'assessore che ha fornito elementi di chiarezza sulla vicenda, prende la parola la senatrice BOLDI, la quale rileva di aver percepito dall'esposizione dell'assessore un giudizio non positivo sulle modalità con cui gli istituti di ricerca, fra i quali c'è anche quello del professor Mannheimer, hanno condotto il sondaggio quasi a voler significare che l'esito della ricerca potesse essere stato defi-

nito a priori o comunque indirizzato. Sarebbe quindi opportuno sapere chi ha commissionato i sondaggi in questione.

Il dottor ROSSI a tale ultimo proposito precisa che non era sua intenzione esprimere giudizi sull'operato degli istituti di ricerca e tantomeno sul professor Mannheimer. Sottolinea però che se egli non si fosse ampiamente documentato prima di partecipare al convegno avrebbe corso il rischio di non poter replicare ai dati prodotti dal sondaggio. E ciò avrebbe influito negativamente sull'attività delle istituzioni toscane. Riferisce poi di aver appreso, ma non con certezza, che i sondaggi sarebbero stati commissionati da talune ONLUS.

Il senatore FASOLINO osserva che il caso in esame è emblematico poiché dimostra la assoluta difficoltà di poter svolgere un'opera moralizzatrice del comparto sanitario, sia a livello nazionale che a livello regionale. A suo avviso, la vicenda dimostra peraltro che è fortemente ingiusta la colpevolizzazione dei medici di medicina generale che, soprattutto in questo particolare momento, subiscono aggressioni da più parti, mentre qui emerge quali siano i soggetti davvero responsabili del malcostume. Ipotizza quindi la sospensione dalla convenzione con il servizio sanitario nazionale, a titolo di sanzione, per quelle aziende che pongono in essere attività contrarie ai codici deontologici. Ritiene che questa stessa sanzione dovrebbe essere comminata alla Pfizer-Italia che opera nella Regione Toscana.

Il dottor ROSSI risponde a tale ultimo proposito che non ritiene che la sospensione delle forniture della Pfizer-Italia, comminata a titolo di sanzione, possa essere la soluzione ideale, poiché il caso ora in esame non rientra in alcun modo nel più vasto fenomeno del comparaggio. Come ha già avuto modo di sottolineare, il caso desta preoccupazione per il fatto che un'azienda leader ha scelto di contrastare la politica sanitaria di una regione con modalità occulte, quando invece avrebbe potuto farlo in modo assolutamente trasparente, con una campagna pubblicitaria anche massiccia. Sottolinea inoltre che il dibattito sugli indirizzi di politica sanitaria regionale è stato sempre aperto ai contributi di tutti gli operatori del settore.

La senatrice BIANCONI con riferimento all'ipotesi suggerita dal senatore Fasolino osserva che non è giusto colpire l'intera ditta farmaceutica a causa di iniziative isolate di suoi dipendenti e comunque la Magistratura accerterà i fatti. All'assessore regionale chiede in particolare se ci sono già stati episodi che possano significare un coinvolgimento di taluni esponenti politici regionali nell'attuazione del progetto, ciò che sarebbe particolarmente grave. La sua domanda prende spunto dall'affermazione contenuta nella lettera anonima che fa riferimento a «mosse successive ed i diversi soggetti coinvolti».

Il dottor ROSSI, rispondendo al quesito testé posto, non ha elementi per poter affermare che taluni politici locali abbiano rapporti privilegiati con l'azienda farmaceutica e comunque le critiche mosse al piano sanitario regionale durante il dibattito che si è svolto in consiglio regionale non sono state a suo avviso condizionate da pressioni esterne. Peraltro proprio tale dibattito, ampio ed articolato e, come detto, aperto a tutti i contributi, si è rilevato particolarmente utile ai fini della definizione della politica sanitaria della regione. Ribadisce che, essendo la vicenda nelle mani della Magistratura, occorre attendere l'esito delle indagini.

Il senatore SANZARELLO osserva che se tutta la storia descritta nel documento allegato dall'anonimo si dovesse rivelare fondata, non solo l'assessore sarebbe la parte lesa ma anche la maggioranza di Governo che ha approvato la Legge 16 novembre 2001 n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) e in definitiva l'intero Paese. A suo avviso proprio la gravità della vicenda comporta la necessità di approfondirne ogni aspetto, e a tale proposito propone che la Commissione svolga le audizioni dei dipendenti i cui nomi sono indicati nel piano allegato dall'anonimo. Occorrerà anche che l'inchiesta parlamentare verifichi se esiste un progetto diretto a porre in essere anche atti di corruzione dei soggetti che si intende coinvolgere.

La senatrice BETTONI BRANDANI, premesso che le linee di politica sanitaria della Regione Toscana non possono essere desunte dalla descrizione che ne fa il documento inviato dall'anonimo, ripercorre brevemente la cronologia dei fatti, sottolineando che l'aspetto inquietante della vicenda consiste proprio nella particolare aggressività dell'azione ipotizzata dall'azienda in relazione all'attuale momento di contrazione della spesa farmaceutica statale e regionale, nonché di fronte alle critiche che sono state mosse alla abnorme quantità di risorse destinate dalle ditte alla promozione dei prodotti. Condivide la proposta del senatore Sanzarello e ribadisce, a sua volta, la necessità che il rapporto fra istituzioni e aziende farmaceutiche debba essere caratterizzato dalla massima correttezza e trasparenza anche quando le posizioni siano assolutamente divergenti.

Il senatore CARRARA, dopo aver concordato sulla necessità che le istituzioni vadano tutelate e venga salvaguardato il rapporto democratico fra i protagonisti della politica sanitaria, chiede di precisare l'ammontare del fatturato della Pfizer-Italia nella Regione Toscana.

Il dottor ROSSI riferisce che tale fatturato ammonta a circa 145 miliardi di euro e tale dato è allineato a quello nazionale, quindi questa azienda si conferma leader non solo nella Regione Toscana ma anche in tutta Italia. Fa presente poi, per quanto riguarda la sua regione, che esso è dovuto anche al fatto che la Pfizer-Italia è specializzata nella pro-

duzione di farmaci per la salute mentale e proprio il settore della psichiatria nella Regione Toscana è particolarmente attivo. Tornando alle osservazioni della senatrice Bettoni Brandani circa la cronologia dei fatti, sottolinea che in sede di convegno, che si è svolto prima dell'invio della missiva anonima, i dati prodotti dal sondaggio erano notevolmente diversi da quelli che lui stesso aveva reperito attraverso fonti ufficiali quali ad esempio l'ISTAT. A parte questa circostanza, la gravità della vicenda a suo avviso va rinvenuta nel fatto che l'azione di contrasto è stata svolta in modo subdolo e comunque a suo giudizio rischia di essere improduttiva per un'azienda che, come si è detto, registra un così alto fatturato. In conclusione, esprime l'avviso che la vicenda in questione consenta una valutazione politica di carattere trasversale, finalizzata a sottolineare l'importanza di garantire il confronto democratico e perciò trasparente nel dibattito politico-sociale.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Enrico Rossi per il contributo apportato e, congedandolo, dichiara conclusa la sua audizione.

Viene quindi introdotta la dottoressa Maria Pia Ruffilli, Direttore esecutivo della Pfizer- Italia.

Il presidente CARELLA dà la parola alla dottoressa Maria Pia Ruffilli per una breve esposizione preliminare e le chiede di precisare in particolare la veridicità del documento che aveva destato perplessità iniziali dovute proprio al fatto che la missiva cui esso è allegato è arrivata in forma anonima. A tale proposito chiede anche di sapere se i nomi indicati nel documento sono reali e se appartengano quindi a dipendenti dell'azienda.

La dottoressa RUFFILLI, nel ringraziare la Commissione per averle dato la possibilità di fornire chiarimenti in sede di audizione, consegna un documento contenente la descrizione dell'attività e dell'organizzazione dell'azienda nonché il procedimento attraverso il quale è maturato il piano oggetto della vicenda. Desidera premettere che la politica dell'azienda si ispira a due ambiti di valori primari: da una parte la ricerca di farmaci innovativi e dall'altra il costante rispetto di tutti gli interlocutori che vengono a contatto con l'attività dell'azienda stessa. In particolare fa presente che il 16% del fatturato dell'azienda (pari a 5 miliardi di euro circa) è destinato alla ricerca e le scelte strategiche emergono da un'analisi attenta delle diverse realtà sociali e sempre in termini assolutamente collaborativi con le istituzioni locali. Per quanto riguarda l'attività del personale dipendente dall'azienda, la dottoressa Ruffilli fa presente che si cerca di valorizzare al massimo l'apporto creativo di ciascun dipendente e per questo, specie nella fase iniziale di elaborazione di un progetto, tale incoraggiamento esclude interventi di censura delle proposte. Da qui originano documenti interni che a volte possono avere anche un linguaggio che può sembrare eccessivo, perché è libero da condizionamenti ed in tale ambito va ricondotto il docu-

mento interno che è stato trasmesso dall'anonimo all'assessore regionale. Tuttavia non si deve pensare che quella iniziale fase creativa sia totalmente svincolata da ogni valutazione, poiché per diventare operativo ogni progetto deve essere sottoposto ad un procedimento autorizzatorio che si articola in tre livelli e si basa su criteri rigorosi ed oggettivi. Il documento in questione non è mai arrivato nella fase del procedimento autorizzatorio e quindi è rimasto nella fase iniziale di elaborazione. La dottoressa Ruffilli in qualità di direttore esecutivo assicura che l'azienda è sempre stata particolarmente attenta al processo di regionalizzazione vissuto in modo positivo per gli aspetti di rilievo che esso comporta ed infatti dopo l'approvazione della citata legge n. 405 sono state create all'interno dell'azienda delle strutture di carattere regionale per attenzionare le realtà locali e tutto questo senza alcun legame con la direzione commerciale. Proprio l'attenzione per le diverse realtà locali ha suggerito di raccogliere dati regionali e, come è noto, ogni azienda vive sullo scambio dei dati. In particolare è stato deciso di operare una verifica sulla percezione della sanità da parte del cittadino, per evidenziarne il livello di gradimento.

Fa quindi presente che il documento è scaturito da un gruppo di lavoro coordinato dal dottor Gianfranco Conti, che aveva l'incarico di mettere insieme le riflessioni dei suoi collaboratori. Questi, nel prospettare le ipotesi di lavoro nella fase della cosiddetta libera creazione, sono stati condizionati da un parte da un senso di frustrazione determinato dalla convinzione di una chiusura manifestata dagli esponenti della Regione Toscana alle proposte di collaborazione che venivano invece sviluppate in altre regioni, nonché dalla convinzione che la realtà in Toscana fosse diversa da quanto supposto dai vertici dell'amministrazione regionale. Le riflessioni elaborate non costituivano affatto un piano organico ed operativo e ciò si evince dal frequente uso del condizionale e dalla mancanza dell'analisi economica dei costi che è presupposto imprescindibile per l'adozione di qualsiasi decisione aziendale.

La dottoressa Ruffilli fa presente che appena ha avuto contezza del documento è immediatamente intervenuta per ricondurre l'attività del gruppo nello spirito in cui si muove l'azienda che è, come detto, profondamente diverso da quello che emerge dal documento in questione, poiché l'azienda non assume alcuna decisione in funzione dell'aumento del fatturato. Precisa di aver inviato una lettera particolarmente dura al dottor Conti, ma di non aver irrogato sanzioni ai collaboratori, perché ciò avrebbe contrastato con i presupposti di libera creatività da cui muove l'attività di ogni dipendente. D'altra parte emerge dalla documentazione che il piano poi portato all'approvazione è stato di segno completamente diverso e ciò si rileva dalle caratteristiche del contratto stipulato con gli istituti incaricati poi dei sondaggi. A tale ultimo proposito fa presente che i motivi che hanno suggerito la scelta di affidare i sondaggi a società specializzate risiedono proprio nel fatto che la materia sanitaria è particolarmente difficile, foriera di grandi polemiche che scaturiscono dalla costante scarsità delle risorse che è un fattore condizionante. Certamente la vicenda in questione non è passata inosservata e anzi ha aperto un'am-

pia riflessione interna, soprattutto ad alto livello; peraltro è anche censurabile il comportamento di un dipendente che dietro l'anonimato ha pubblicizzato un documento che non ha alcun valore concludente, né è operativo. Conclude sottolineando che una grande azienda come la Pfizer-Italia desidera chiarire ogni aspetto della vicenda perché ovviamente non può correre il rischio che la propria attività venga fraintesa.

Il PRESIDENTE invita quindi i commissari a porre quesiti e osservazioni.

Il senatore SANZARELLO comprende il senso di imbarazzo della dottoressa Ruffilli alla quale riconosce un'alta professionalità e correttezza: tuttavia la gravità della vicenda è enorme. Occorre quindi approfondire ogni aspetto, anche svolgendo le audizioni dei dipendenti dell'azienda che hanno avuto un ruolo determinante nella redazione del documento. Fa poi presente di essere rimasto particolarmente colpito quando ha appreso, in occasione di un incontro di carattere internazionale, che le multinazionali percepivano con preoccupazione gli indirizzi di politica sanitaria e farmaceutica assunti dal Governo italiano, specie dopo l'approvazione della legge n. 405.

Il senatore LIGUORI, comprendendo il particolare momento di difficoltà che emerge dalla relazione della dottoressa Ruffilli, chiede ulteriori precisazioni circa la lettera inviata al dottor Conti e se a seguito di essa il percorso operativo appena avviato si è interrotto o se è stato solo modificato.

Il senatore LONGHI chiede di approfondire la vicenda con riferimento al periodo di elaborazione del documento, alla modalità di commissione dei sondaggi ed infine in ordine alla pubblicizzazione dei dati in sede di convegno.

Il senatore SALZANO esprime la ferma considerazione che non si possa parlare di «libera creatività» dell'azione dei dipendenti e tantomeno, a suo avviso, è inconcepibile l'assoluta mancanza di sanzioni, a fronte di fatti così gravi che delineano una strategia aziendale che egli definisce «raccapricciante».

Il senatore TATÒ non ritiene la vicenda particolarmente preoccupante o scandalosa poiché, a suo avviso, situazioni del genere si verificano con facilità dato che spesso i collaboratori di un'azienda tendono a mettersi in evidenza con tutti i mezzi possibili. Esprime poi l'avviso che in ogni caso l'iniziativa assunta dalla Pfizer-Italia di verificare il livello di gradimento della sanità da parte dei cittadini nelle diverse realtà regionali abbia comunque una finalità meritoria che non deve essere scoraggiata.

Il senatore FASOLINO, aderendo alla necessità di approfondire la vicenda con ulteriori audizioni, chiede alla dottoressa Ruffilli di precisare se

il caso della Toscana è isolato o si sono determinate situazioni analoghe in altre regioni. È lecito quindi domandarsi se altre aziende, specie le multinazionali, eventualmente adottino gli stessi sistemi cui ha fatto ricorso la Pfizer-Italia e ribadisce l'ipotesi di sanzionare le aziende scorrette facendole decadere dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Conclude esprimendo l'avviso che l'azienda si è esposta in modo assai grave nella vicenda in esame.

Il senatore COZZOLINO osserva che se il documento avesse rappresentato la strategia di un'indagine di mercato ciò sarebbe stato assolutamente legittimo: al contrario le azioni prospettate si inseriscono in un quadro di totale scorrettezza, ma soprattutto di grave ingerenza nella politica regionale e nazionale, sempre che, naturalmente, tutto ciò che viene descritto nel documento sia veritiero. Condivide peraltro la preoccupazione espressa dal senatore Sanzarello, il quale ha riferito del giudizio delle multinazionali sulla politica sanitaria italiana. Peraltro anche se il documento in esame costituisce solo una bozza di lavoro, occorre sapere se sono esistiti analoghi precedenti non solo sul versante farmaceutico, ma anche in altri ambiti sanitari, perché se così fosse significherebbe che il circuito democratico è stato gravemente inquinato. Esprime poi l'avviso che il comportamento totalmente divergente dallo spirito dell'azienda messo in atto da taluni dipendenti doveva essere adeguatamente sanzionato. Si associa poi alla richiesta di audire i collaboratori che hanno redatto il piano.

La senatrice BIANCONI, condividendo le osservazioni fin qui emerse, e comprendendo lo stato d'animo della dottoressa Ruffilli, non può tuttavia non esprimere il proprio sconcerto con riferimento alla cosiddetta «libera creazione». Ritiene infatti che in ogni caso tale libertà andrebbe comunque mantenuta nei limiti della correttezza. Invece in questo caso la progettualità è basata su indicazioni false e censurabili e per questo auspica che l'azienda prenda decisamente le distanze da chi ha prodotto il documento in questione che a suo avviso sembra prospettare quasi una destabilizzazione del sistema politico e sociale, come si evince da alcuni passi, che sono completamente al di fuori di ogni logica di *marketing* legittimo. In attesa delle risultanze delle indagini della Magistratura sarebbe opportuno chiarire però se il progetto non sia eventualmente scaturito da un preciso *input*.

Il senatore CARRARA, dopo aver ringraziato la dottoressa Ruffilli per aver chiesto di essere audita dalla Commissione per chiarire i risvolti della vicenda, esprime la convinzione che comunque i fatti emersi sono sconcertanti e non giustificabili. Chiede poi di sapere se le iniziative dei gruppi di lavoro sono stimolate da un'incentivazione economica o comunque da un obiettivo di incremento del fatturato.

La senatrice BOLDI osserva che la relazione – molto partecipata – della dottoressa Ruffilli ha senz'altro contribuito a chiarire l'iniziale scon-

certo che la vicenda ha prodotto. Condivide molte delle osservazioni fin qui emerse e ritiene che comunque una volta deciso di effettuare il sondaggio l'azienda Pfizer-Italia avrebbero potuto pubblicizzare la propria iniziativa perché si sa che le ditte vivono di dati e sondaggi. Dopo aver chiesto precisazioni proprio su questo aspetto si associa alla richiesta di audire i dipendenti che hanno elaborato il piano.

La dottoressa RUFFILLI si riserva di inviare alla Commissione ulteriore documentazione per rispondere più compiutamente ai quesiti posti dai commissari. Quanto alla lettera inviata al dottor Conti fa presente, dandone in parte lettura, di aver stigmatizzato con decisione il comportamento del gruppo perché non rispondente allo spirito in cui si muove l'azienda. La scelta di affidare i sondaggi all'ISPO e all'Archimedia dipende dalla fama di cui godono questi istituti e comunque l'azienda non ha certamente strumenti interni per svolgere tale attività di sondaggio con la necessaria professionalità. Fa poi presente che, diversamente da quanto avvenuto nella Regione Toscana, nella Regione Veneto i dati emersi dal sondaggio sono stati resi noti all'assessore alla sanità. I motivi di questa scelta sono ora oggetto dell'attenta riflessione che si è aperta a seguito della vicenda in esame. Il contratto prevede poi anche sondaggi in altre regioni proprio per poter evidenziare diverse realtà locali. A tale proposito ricorda che sono stati pubblicati alcuni studi commissionati dalla Pfizer-Italia sul processo di regionalizzazione e sui fondi integrativi. Per quanto riguarda il convegno che si è svolto l'11 marzo a Firenze fa presente che l'azienda non ha avuto alcun tipo di rapporto con gli altri partecipanti e ciò può essere facilmente accertato dalla Commissione. Precisa poi che assolutamente non sono esistiti in passato analoghi documenti come quello reso noto dalla missiva dell'anonimo. Quanto al mancato sanzionamento del gruppo di lavoro che ha deviato dalle linee dell'azienda, nel ribadire che proprio la tipologia di lavoro non prevede censure, va anche ricordato che il gruppo in questione aveva in passato prodotto, al contrario di oggi, progetti che si sono rivelati positivi. Desidera inoltre precisare che impropriamente possono essere emersi i termini «incentivare» e «incentivi» con riferimento all'attività dei dipendenti perché in realtà non è prevista alcuna forma di incentivazione economica.

A conclusione del proprio intervento la dottoressa Ruffilli desidera precisare che le aziende multinazionali presenti in Italia vivono in virtù del lavoro di personale italiano il quale crede che sia importante localizzare investimenti esteri nel nostro Paese.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi la dottoressa Maria Pia Ruffilli per la disponibilità e la congeda dichiarando conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 22,55.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana (193)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento: osservazioni favorevoli con rilievi alla 10ª Commissione)

Il relatore GIRFATTI illustra il contenuto della Direttiva 2000/36/CE, che disciplina i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Essa, a decorrere dal 3 agosto 2003, sostituirà la Direttiva 73/241/CE, che era volta ad armonizzare le differenti normative nazionali per fare in modo che non vi siano ostacoli alla libera circolazione dei prodotti di cioccolato. La Direttiva 2000/36/CE ha consentito l'uso, nella produzione di cioccolato, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao in determinate percentuali del prodotto finito, senza che la presenza di tali ingredienti richieda l'uso di una diversa denominazione di vendita, e mira a garantire e coordinare le esigenze di tutela dei consumatori con quelle della libera circolazione delle merci in ambito comunitario.

Illustra poi i singoli articoli dello schema di decreto in titolo, soffermandosi in particolare sull'articolo 6, rubricato «uso della dizione cioccolato puro», che indica i casi in cui la locuzione «cioccolato puro» può essere utilizzata, e cioè qualora i prodotti indicati nell'allegato I non contengano grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Tale norma costituisce specifica attuazione dell'art. 28 della Legge comunitaria, mira a valorizzare le esigenze della qualità del prodotto e a garantire gli interessi nazionali tramite un'etichettatura più chiara.

Ricorda che sul punto la Repubblica italiana era stata oggetto di una procedura di inadempimento. La Corte di Giustizia delle Comunità europee, in data 16 gennaio 2003, nella Causa C-14/00, ha statuito che la Repubblica italiana, nel prevedere che i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse diverse dal burro di cacao, e però legalmente fabbricate in quegli Stati membri che autorizzano l'aggiunta di dette sostanze, debbono essere commercializzati nel nostro paese con la denominazione di «surrogato di cioccolato», è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 30 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica articolo 28) che vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetti equivalente. In effetti, precedentemente al decreto legislativo in oggetto, in Italia la Direttiva 73/241/CEE era stata recepita dalla Legge 351/1976. In base a quest'ultima legge, i prodotti che contengono sostanze grasse diverse dal burro di cacao sono da considerarsi prodotti di imitazione del cioccolato. La Corte di Giustizia ha ritenuto diversamente, affermando che una corretta informazione del consumatore sulla presenza di grassi vegetali diversi dal burro di cacao fosse sufficiente a garantirlo. Non invece la denominazione differente che, a suo giudizio, configura una violazione del principio di libera circolazione delle merci.

Il relatore rileva che, non essendo prevista dalla Direttiva per quanto riguarda le definizioni delle denominazioni di vendita la dizione «cioccolato puro» di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in titolo, potrebbero esserci rischi di nuove procedure di infrazione. Al fine di evitarle, valuta opportuno inserire nella dizione dell'articolo 6 dei riferimenti specifici a quanto indicato dall'articolo 3, paragrafo 5, della Direttiva che consente agli Stati membri di completare la denominazione di vendita del cioccolato con «diciture o aggettivi relativi a criteri di qualità». In tal modo, il termine «puro» sarebbe indicatore di maggiore qualità, a tutela del consumatore, senza rischi di infrazione. Andrebbero anche precisate le condizioni di prodotto indicate dall'articolo 3, paragrafo 5, della Direttiva al fine della liceità dell'uso del termine, puntualmente riprese dallo schema di decreto nell'articolo 5, comma 6, ma non in riferimento alla locuzione di cioccolato puro. Dalla Relazione del Governo allo schema di decreto risulta, peraltro, che la Commissione europea, interpellata oralmente nel corso di una riunione del Comitato permanente per le derrate alimentari, ha risposto affermativamente circa l'uso del termine «puro», ritenendolo compatibile con i principi generali in materia di etichettatura.

Il senatore BEDIN concorda con le valutazioni espresse dal relatore nella sua relazione e afferma che il termine «cioccolato puro» di cui all'articolo 6 deve essere inteso – e ciò andrebbe indicato nello schema – quale indicatore di maggiore qualità. Osserva inoltre che l'articolo 7 dello schema di decreto in titolo prevede delle sanzioni amministrative molto blande, in cui il massimo è fissato in 8.000 Euro. Ritiene che sarebbe opportuna una riconsiderazione dell'entità delle sanzioni in quanto non

hanno efficacia deterrente nei confronti delle grandi imprese, e che quindi potrebbero porsi dei problemi in materia di concorrenza, a svantaggio dei piccoli produttori locali.

La senatrice DONATI concorda con l'ultima osservazione del senatore Bedin.

Il Presidente GRECO, pur dichiarandosi d'accordo, osserva che la precisazione sfiora il merito del provvedimento.

La Giunta, accertato il prescritto numero di senatori, dà mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

85ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra il provvedimento in titolo dando anche conto del confronto effettuato con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'Ufficio di Presidenza della Commissione.

Il senatore FALOMI esprime perplessità su due aspetti: in primo luogo il comma 2 dell'articolo 3 – peraltro riproducendo la formulazione sempre usata in passato – assegna un termine di cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento perché si costituiscano i Comitati eventualmente interessati a partecipare alla campagna referendaria, nonché di altri cinque giorni perché presentino la loro domanda alla Commissione.

Si tratta di un termine a suo parere troppo ridotto, specialmente se si considera che in questa occasione la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale coincide con un periodo in cui ci sono numerose festività.

La seconda questione riguarda la ripartizione dei tempi che il provvedimento, anche qui in analogia con quanto avvenuto in passato e in ottemperanza alla legge n. 28 del 2000, si limita a dividere a metà tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

Egli ritiene che sarebbe auspicabile prevedere una maggiore visibilità per i Comitati e le Associazioni rispetto ai soggetti politici individuati sulla base della loro rappresentanza parlamentare, e questo proprio per la natura di strumento di democrazia diretta dei *referendum*.

Il RELATORE osserva, quanto alla seconda questione sollevata dal senatore Falomi, che il problema da lui sollevato si presenta di assai difficile soluzione.

Premesso che, in conformità al particolare ruolo anche costituzionale dei Comitati promotori è riconosciuta a questi una particolare visibilità a norma del comma 5 dell'articolo 5, allo stato non si conosce né il numero delle Associazioni e dei Comitati che chiederanno di partecipare, né quali Partiti preferiranno, come pure è possibile, non impegnarsi nella battaglia referendaria. Oltretutto, essendo già stato svolto di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sarebbe a questo punto piuttosto difficile intervenire su una materia così rilevante e complessa. Le osservazioni del senatore Falomi, peraltro, meritano un approfondimento che dovrà tornare utile nelle prossime occasioni in cui la Commissione sarà chiamata ad approvare provvedimenti per le campagne referendarie.

Quando al primo problema sollevato dal senatore Falomi egli ritiene che esso possa essere risolto specificando che i due termini di cinque giorni previsti dal comma 2 dell'articolo 3 debbano essere intesi come giorni non festivi.

La Commissione concorda.

Lo schema di delibera, posto ai voti con le modifiche proposte dal Relatore, è approvato all'unanimità.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale n. 21 della Regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati)

Senza discussione lo schema di delibera in titolo è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione di disposizioni recate dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003

(Testo proposto dal relatore)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

a) visto l'articolo 4, primo comma, terzo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103, che attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare direttamente le Tribune; visto altresì il primo capoverso della medesima disposizione, che attribuisce alla Commissione il potere di formulare indirizzi generali rivolti alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

b) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;

c) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'articolo 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108 e dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, limitatamente alle parole e ai periodi indicati;

d) rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 85 dell'11 aprile 2003, è stato indetto per il giorno di domenica 15 giugno 2003 il *referendum* popolare per l'abrogazione della servitù di elettrodotto stabilita dall'articolo 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dall'articolo 1056 del codice civile;

f) considerata la parziale sovrapposizione cronologica della campagna per le elezioni comunali e provinciali dei giorni 18 maggio, 25 maggio e 8 giugno 2003, nonché della campagna per le elezioni regionali dell'8 giugno 2003, e della campagna per i *referendum* del 15 giugno successivo;

g) considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e conoscenza su ciascun quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

h) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla Rai;

i) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 15 giugno 2003 in materia di articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e in materia di servitù coattiva di elettrodotto, e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale,* dei decreti del Presidente della Repubblica che indicono i *referendum*, sino a tutta la giornata di votazione.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum,* gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria)

1. Salve le disposizioni recate dalla delibera della Commissione relativa ai regolamenti per la campagna elettorale relativa alle elezioni comunali e provinciali del 18 maggio, 25 maggio e dell'8 giugno 2003, nonché, dalla delibera relativa alle elezioni regionali dell'8 giugno 2003, nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 1 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le due opposte indicazioni di voto

per il *referendum*. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla Rai, di cui all'articolo 5;

b) i messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri dei *referendum*, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei «contenitori» di cui all'articolo 6;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari.

Art. 3.

(Soggetti politici legittimati alle trasmissioni)

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* possono prendere parte:

a) il Comitato promotore di ciascun quesito referendario. Se il medesimo quesito referendario è stato proposto da più Comitati promotori, essi si alternano negli spazi relativi a tale quesito;

b) i gruppi parlamentari, anche se costituiti in un solo ramo del Parlamento, nonchè le altre forze politiche che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto favorevole o contrario e che si siano esplicitamente dichiarati favorevoli o contrari al quesito referendario. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni ed ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, punto *c)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando preventivamente, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari.

3. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, ed il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario sono valutati dalla Commissione, con la procedura di cui all'articolo 9. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione)

1. A partire dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di indizione dei *referendum*, la Rai cura l'illustrazione dei quesiti referendari, ed informa sulle modalità di votazione, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti alle elezioni regionali ed amministrative.

2. I programmi di cui al presente articolo realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo sono trasmessi alla Commissione. Essa li valuta con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica)

1. La direzione delle Tribune e servizi parlamentari della Rai predispone e trasmette in rete nazionale, a partire dal 15 maggio 2003, un ciclo di Tribune riservate ai temi dei *referendum*, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sono invitati dalla Rai a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

b) i gruppi parlamentari e le altre forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, sono invitati dalla Rai a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in relazione al quale intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o contrari;

c) la Rai individua quali, tra i comitati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito.

2. La Rai, previa comunicazione alla Commissione, può altresì invitare alle Tribune soggetti, anche individuali, diversi da quelli di cui all'ar-

ticolo 3, comma 1, qualora ciò sia giustificato dalla loro eccezionale rilevanza politica o sociale, ovvero sia necessario per assicurare parità effettiva alle opposte indicazioni di voto.

3. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 maggio 2003 nonché nei giorni di sabato 7, domenica 8, lunedì 9, sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 giugno 2003.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in qualsivoglia consultazione. Nelle medesime Tribune non possono essere utilizzati simboli o *slogan* che coincidano o che obiettivamente richiamino quelli utilizzati nelle competizioni elettorali, né può farsi altro riferimento alle competizioni elettorali in corso.

5. Qualora alle Tribune di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore.

6. Le Tribune di cui al presente articolo sono programmate sulle tre reti televisive e radiofoniche nelle varie fasce orarie di largo ascolto. Quelle trasmesse per radio potranno avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune. L'eventuale rinuncia di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti ad intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante: nelle relative trasmissioni è fatta menzione della rinuncia. Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di Roma, e possono essere registrate, purché la registrazione sia effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda, ed avvenga contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna.

7. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI, che riferisce alla Commissione di vigilanza tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. La Commissione decide con le modalità di cui all'articolo 9.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla Rai, si conformano alle disposizioni di cui ai commi 1, in quanto applicabile, 2, 3 e 4.

Art. 6.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, ha luogo in rete nazionale negli appositi «contenitori», non prima di lunedì 26 maggio 2003.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento. Nella richiesta, rivolta alla Rai entro il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto a ciascuno dei quesiti referendari per i quali richiedono i messaggi;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se ed in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale, ed il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario cui è riferita la domanda.

3. Nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2, la Rai determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto, tenendo conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. In rapporto al numero complessivo di richieste pervenute, la Rai può altresì stabilire un numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la Commissione si esprime con le modalità di cui all'articolo 9.

4. Gli spazi disponibili in ciascun «contenitore» sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al relativo quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ad un quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo «contenitore», ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

5. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Possono altresì applicarsi quelle di cui all'articolo 5, comma 2, limitatamente all'esigenza di assicurare la parità tra le indicazioni di voto, qualora tale esigenza non possa essere soddisfatta in altro modo. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari ai quesiti referendari. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento sui quesiti referendari ai conduttori o alla testata.

Art. 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'Accesso sono soggetti alla medesima disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.

Art. 9.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 10.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale della Rai)

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune, essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

Art. 11.

(Pubblicità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio senatoriale n. 21 della Regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati)

(Testo proposto dal relatore)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione».

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2003, sono stati convocati per il 22 giugno 2003 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di un senatore nel collegio n. 21 della regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati);

b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezione suppletiva indetta nel collegio senatoriale n. 21 della regione Lazio (Marino-Colleferro-Frascati) per il 22 giugno 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della regione Lazio. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna elettorale nella regione Lazio)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Lazio ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla rete regionale RAI del Lazio di cui all'articolo 4;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Lazio non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale del Lazio, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

(Responsabilità delle trasmissioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*, deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale del Lazio e degli enti locali il cui territorio ricade in quello del collegio senatoriale n. 21 della regione Lazio.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Lazio trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) il gruppo Misto della Camera dei deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *c)*, in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI nella regione Lazio entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nella regione Lazio Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2.

3. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'articolo 10.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 24, 25 e 26 maggio e 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 giugno 2003.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'im-

parzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*.

Art. 8.

(Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali)

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Lazio è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*.

2. Le tribune tematiche regionali della regione Lazio sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Lazio una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

(Pubblicità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONI

Audizione del direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e GIULIANO e dagli onorevoli CICCHITTO e GAMBA.

Al termine dell'audizione il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni al Comitato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 14 e termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dottor Giorgio Gavelli, direttore dell'Unità tecnico-scientifica protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio, tecnologie ambientali, e dell'ingegner Maurizio Coronidi, funzionario dell'ENEA

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giorgio GAVELLI, *direttore dell'Unità tecnico-scientifica protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio, tecnologie ambientali*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente,* al quale replicano Giorgio GAVELLI, *direttore dell'Unità tecnico-scientifica protezione e sviluppo dell'ambiente e del territorio, tecnologie ambientali*, e Maurizio CORONIDI, *funzionario dell'ENEA*.

Paolo RUSSO*, presidente*, ringrazia il dottor Giorgio Gavelli, l'ingegner Maurizio Coronidi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del coordinatore dell'osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente, Nunzio Cirino Groccia

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Nunzio CIRINO GROCCIA, *coordinatore dell'osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente,* e Egidio BANTI (MARGH-U), nonchè i senatori Renzo MICHELINI (AUT) e, a più riprese, Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), ai quali replica Nunzio CIRINO GROCCIA, *coordinatore dell'osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente.*

Paolo RUSSO*, presidente*, ringrazia il dottor Nunzio Cirino Groccia, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda ad una inversione dell'ordine del giorno passando al seguito dell'esame della proposta di documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.

La Commissione concorda.

Seguito dell'esame del documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso (Relatore: onorevole Paolo Russo)

(Seguito dell'esame e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente,* ricorda che nella odierna seduta la Commissione proseguirà, per concluderlo, l'esame della proposta di documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso. Ove approvato, il documento verrà trasmesso ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

Comunica che la proposta di documento da lui predisposta è stata integrata in relazione alle proposte di modifica pervenute, che ha ritenuto di poter accogliere nel testo in esame. Illustra quindi le modifiche apportate alla proposta di documento da lui predisposta.

In mancanza di ulteriori osservazioni e richieste di intervento, pone in votazione la proposta di documento come modificata *(allegato 1)*, che, ove approvata, sarà trasmessa ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

La Commissione approva la proposta di documento, come modificata.

Audizione del segretario generale per il Lazio dell'associazione Ambiente e lavoro, Claudio Francia

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Claudio FRANCIA, *segretario generale per il Lazio dell'associazione Ambiente e lavoro*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Paolo RUSSO*, presidente*, ringrazia il dottor Claudio Francia, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Documento sull'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Premessa;

Il «Quinto programma di azione comunitario a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile» evidenzia la necessità di rivedere i sistemi di produzione e di sviluppo, al fine di garantire una più adeguata tutela dell'ecosistema e dell'ambiente.

L'orientamento comunitario relativo alla gestione dei rifiuti si basa su due strategie complementari: prevenire la produzione dei rifiuti operando sulla fase di realizzazione dei prodotti e potenziare il riciclaggio e il reimpiego dei rifiuti medesimi, favorendo a tal fine la presenza di mercati cui possano accedere beni derivanti dal recupero dei rifiuti prodotti dagli attuali sistemi di produzione.

In tale prospettiva, con la risoluzione del 14 novembre 1996, il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione europea a legiferare in materia di flussi di rifiuti e in particolare sui veicoli fuori uso, in conformità al principio di derivazione comunitaria, affermatosi anche in altri settori oggetto di disciplina sovranazionale, della responsabilità del produttore. La Commissione europea ha quindi ritenuto che a causa del notevole volume di tale tipo di rifiuti fosse necessaria una direttiva specifica; tale posizione venne peraltro condivisa dall'apposito gruppo di lavoro sui flussi di rifiuti dell'OCSE nella cui relazione del 1995 il trattamento dei veicoli fuori uso venne considerato prioritario nell'ambito dell'obiettivo generale di riduzione dei rifiuti.

La direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di veicoli fuori uso persegue il conseguimento di specifici obiettivi tra cui, in via prioritaria, l'armonizzazione delle diverse discipline nazionali relative ai veicoli fuori uso, al fine di ridurre al minimo l'impatto di tali veicoli sull'ambiente ed assicurare il corretto funzionamento del mercato interno nella Unione europea, nonché la definizione di un omogeneo quadro giuridico comunitario volto al conseguimento di obiettivi comuni, basati sul principio di sussidiarietà e sul principio «chi inquina paga».

La prevenzione dei rifiuti è l'obiettivo prioritario della direttiva. A tale scopo essa stabilisce che i costruttori e i fornitori di materiali e di equipaggiamenti debbano ridurre l'uso di sostanze pericolose a livello di progettazione dei veicoli; progettare e fabbricare veicoli in modo che ne

siano agevolati lo smontaggio, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio; incrementare l'impiego di materiale riciclato per la costruzione dei veicoli stessi; provvedere affinché i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1º luglio 2003 non contengano sostanze pericolose.

La direttiva prevede anche disposizioni relative alla raccolta di tutti i veicoli fuori uso. Gli Stati membri sono tenuti ad istituire sistemi per la raccolta dei veicoli fuori uso e dei loro componenti che costituiscono rifiuti e a verificare che tutti i veicoli siano consegnati ad impianti di trattamento autorizzati. Gli Stati membri sono altresì tenuti ad approntare adeguati sistemi di cancellazione del veicolo fuori uso dal registro automobilistico dietro consegna di un apposito certificato di rottamazione, che dovrà essere rilasciato al momento in cui il veicolo fuori uso è consegnato, gratuitamente, ad un impianto di trattamento. I costi per l'applicazione di tale misura debbono essere sostenuti dai produttori. La direttiva stabilisce inoltre che lo stoccaggio e il trattamento dei veicoli fuori uso sia soggetto a rigidi controlli. Prima del trattamento, gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento devono procedere alle operazioni di smontaggio dei veicoli fuori uso e recuperare tutti i componenti nocivi per l'ambiente. Si deve ricorrere di preferenza al reimpiego e al riciclaggio dei componenti dei veicoli. Attualmente si ricicla già circa il 75% dei veicoli fuori uso (le parti metalliche). L'obiettivo della direttiva è di portare la percentuale di reimpiego e recupero all'85% del peso medio per veicolo entro il 2006 e al 95% entro il 2015.

Attuazione della direttiva

Per il perseguimento delle finalità indicate dalla direttiva 2000/53/CE la legge 1º marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) ha stabilito che si dovesse provvedere con l'emanazione di un decreto legislativo di attuazione, in conformità ai principi comunitari della precauzione e dell'azione preventiva. Tale decreto legislativo deve essere teso ad individuare le misure idonee per prevenire e controllare la produzione dei rifiuti e a favorire il reimpiego ed il riciclaggio di materiali provenienti dai veicoli fuori uso, anche attraverso la progettazione e la produzione di veicoli nuovi.

Il testo dello schema di decreto legislativo di attuazione reca specifiche disposizioni volte in particolare a consentire, da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle Attività produttive, l'adozione delle idonee iniziative volte a consentire la diminuzione della produzione di rifiuti provenienti dai veicoli a fine vita, con particolare riguardo a quelli pericolosi da avviare allo smaltimento; il provvedimento intende regolamentare le autorizzazioni necessarie alla costituzione e all'esercizio degli impianti di trattamento, nonché le modalità di effettuazione del trattamento dei veicoli fuori uso; è teso altresì a fissare le percentuali di reimpiego e recupero dei veicoli a fine vita che gli operatori economici devono garantire, riferite alle suddette date del 1º gennaio 2006 e 1º gennaio 2015 previste dalla direttiva medesima. Il provvedimento di attuazione, in conformità ai dettami della sud-

detta direttiva, è teso a porre in essere adeguate misure finalizzate a garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attività di trattamento dei veicoli a fine vita, nonché iniziative volte allo sviluppo di mercati di sbocco per il riutilizzo di materiali riciclati. Le regioni sono chiamate a promuovere iniziative finalizzate al reimpiego, riciclaggio e recupero, anche energetico, dei veicoli a fine vita e dei relativi rifiuti e ad assicurare una adeguata presenza, nel territorio, di centri autorizzati. Viene quindi sancito il divieto di produzione e di immissione sul mercato di componenti con contenuto di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente; sono previste apposite previsioni in ordine all'informazione che le case produttrici di veicoli e i produttori dei relativi componenti devono mettere a disposizione dei centri autorizzati, prevedendosi altresì l'adozione di sistemi di codifica dei materiali idonei ad essere recuperati o reimpiegati. Apposite prescrizioni contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione regolano altresì la possibilità di attivare accordi e contratti di programma tra i Ministeri dell'Ambiente e delle Attività produttive e gli operatori economici per consentire l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo. Sono quindi stabilite specifiche sanzioni per i contravventori delle norme che regolano l'intero ciclo dei veicoli a fine vita. Gli allegati al suddetto schema di decreto legislativo costituiscono inoltre l'attuazione dell'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

L'istruttoria della Commissione

La Commissione ha effettuato un'indagine su tali problematiche, svolgendo audizioni di soggetti istituzionali ed associazioni di categoria. Sono stati ascoltati in audizione i rappresentanti dell'Associazione nazionale demolitori autoveicoli (ADA), dell'Associazione imprese servizi ambientali (Fise Assoambiente), dell'Associazione aziende di frantumazione (AIRA), dell'Associazione industrie automobilistiche (ANFIA), della Unione nazionale distributori autoveicoli esteri (UNRAE), del Sindacato nazionale commercianti in rottami ferrosi (ASSOFERMET), dell'Automobile Club italiano (ACI), del Consorzio nazionale volontario riciclaggio gomma (ARGO), dell'Associazione nazionale riciclatori materie plastiche (ASSORIMAP), del Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT) e del Consorzio obbligatorio per il recupero degli oli minerali usati (COOU). Sono stati altresì ascoltati dalla Commissione il direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), i rappresentanti della Fiat Auto, nonché il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, onorevole Altero Matteoli, e il Sottosegretario per le attività produttive, onorevole Mario Valducci.

Considerazioni della Commissione

Al fine di ottemperare agli obblighi posti dalla direttiva, in via prioritaria si rende indispensabile poter disporre di un efficace sistema di monitoraggio in relazione all'intero settore del ciclo dei rifiuti derivanti dalle

attività di demolizione degli autoveicoli usati. Sotto il profilo dell'informazione concernente i veicoli a fine vita, l'Italia è tra gli Stati che, con il pubblico registro autonomobilistico, dispone di un valido sistema di registrazione dei veicoli capace di fornire dati molto attendibili anche in sede comunitaria. Il monitoraggio dei flussi di rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso rappresenta tuttavia allo stato attuale un profilo critico del sistema. Gli strumenti di monitoraggio disponibili, rappresentati in particolar modo dalle dichiarazioni del modello unico di dichiarazione ambientale, forniscono informazioni talvolta incomplete e di non agevole interpretazione. Disfunzioni si riscontrano anche in relazione all'acquisizione dei dati afferenti al numero di impianti di demolizione e frantumazione localizzati sul territorio nazionale, e ciò in ragione della notevole disomogeneità delle dichiarazioni presentate dai diversi soggetti dichiaranti, che non consentono una identificazione univoca. Lo strumento rappresentato dalle dichiarazioni MUD risulta infatti allo stato di non facile lettura in relazione alla specifica tipologia di rifiuti derivanti dalla demolizione di autoveicoli. La difformità di informazioni ricavabili dà luogo ad una indubbia incompletezza del quadro conoscitivo. Con l'inserimento di una scheda MUD dedicata unicamente alla gestione dei veicoli a fine vita, come si evince dal provvedimento di attuazione della direttiva in oggetto, diverrebbe più agevole non solo la lettura ma anche l'elaborazione dei dati, al fine di rendere possibile la più ampia conoscibilità degli elementi informativi inerenti tale tipologia di rifiuti.

Il decreto legislativo 22/97 reca disposizioni che disciplinano la normativa in oggetto; sarà pertanto necessario, in sede di recepimento della suddetta direttiva, procedere agli opportuni coordinamenti normativi con le previsioni già in vigore. In particolare, l'articolo 46 del decreto legislativo 22/97, al fine di assicurare la rottamazione ecologica dei veicoli a fine vita, prevede l'obbligo per il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso, di consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Tale previsione disciplina quindi le procedure di rottamazione e di cancellazione dal PRA dei veicoli iscritti, anticipando, sotto taluni profili, il contenuto della normativa comunitaria e prevedendo per le suddette operazioni specifiche formalità, tra cui la presenza di due differenti tipologie di certificazioni, tra loro complementari: una di carattere tecnico, quella rilasciata dal centro di raccolta autorizzato; l'altra emessa dal Pubblico Registro Automobilistico, di carattere amministrativo. Occorre tuttavia evidenziare, come emerso nel corso delle audizioni svolte, che in Italia esiste una non irrisoria percentuale di auto ritirate dalla circolazione che non vengono smaltite correttamente all'interno degli impianti autorizzati o vengono dislocate in aree non idonee; tale situazione trae origine da una previsione del codice della strada che consente il ritiro su area privata del veicolo. È possibile infatti recarsi al pubblico registro automobilistico e chiedere di procedere alla cancellazione del proprio veicolo, in modo da determinare l'impossibilità per lo stesso di circolare sul suolo pubblico, riservando la circolazione al suolo

privato. Tale fenomeno, non certo marginale, è destinato a facilitare alcune esigenze legate all'uso delle vetture in aree chiuse alla circolazione (centri sportivi o campi agricoli) e presenta una incidenza che varia dal 14 per cento al 19 per cento dell'intero mercato delle rottamazioni. Risulta allora indifferibile predisporre opportune iniziative tese a scoraggiare tale diffusa pratica, introducendo appositi controlli che consentano la verifica circa l'effettiva esistenza dei mezzi, il che potrebbe attuarsi predisponendo specifici meccanismi di segnalazione, entro scadenze temporali prestabilite, alle autorità competenti.

L'attuale sistema della demolizione degli autoveicoli usati, per rispondere ai criteri di efficienza e garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera di gestione, necessita, in alcuni contesti territoriali, di una riorganizzazione complessiva. Il recepimento della direttiva con l'introduzione di rigide prescrizioni per gli impianti di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli dovrebbe garantire una maggiore omogeneità a livello nazionale e facilitare il processo di razionalizzazione del sistema impiantistico anche mediante forme di aggregazione degli attuali impianti in strutture tecnologicamente più avanzate e in grado di fornire più solide garanzie del rispetto dei principi di tutela ambientale.

Nel quadro dell'attuazione della direttiva 2000/53, e in relazione agli elementi di valutazione emersi nel corso delle audizioni, appare opportuno dar vita ad una sorta di organo di autogoverno degli operatori economici del settore che sia abilitato a svolgere un ruolo di monitoraggio e di coordinamento dell'attività svolta dagli attori dell'intera filiera di imprese coinvolte nel settore della rottamazione degli autoveicoli usati, anche con l'obiettivo di incentivare la collaborazione con gli organismi istituzionali competenti. Occorre allora definire un percorso razionale e trasparente di procedure e di responsabilità che sappia coinvolgere tutti i soggetti interessati all'attività di gestione dei rifiuti, dai produttori agli operatori economici del settore (demolitori, riciclatori, frantumatori), i quali dovrebbero promuovere e potenziare moduli organizzativi flessibili ed efficienti, all'interno di un programma elaborato in collaborazione con le autorità preposte dalla legge alla regolamentazione del settore. Proprio nell'ambito di un processo di pianificazione oculata, svolta dagli organi pubblici competenti, potrebbe appunto rendersi opportuna, con funzione anche propositiva, l'istituzione di un organismo che possa far proprie e contemperare le diverse esigenze di tutti gli operatori del settore, e che sia posto in grado di prospettare ed applicare regole che abbiano efficacia nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, coordinandone e controllandone l'attività, e che sia teso altresì a promuovere e tutelare, nelle sedi competenti, gli interessi dell'intero settore. Risulta utile in tale prospettiva attivare forme associative vincolanti dei soggetti coinvolti che sappiano aggregare le molteplici realtà attualmente polverizzate sul territorio, e che costituirebbero senza dubbio strumenti idonei per contrastare e scoraggiare le forme di illegalità che insidiano l'intero settore. Si profila utile la costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale, con la partecipazione anche di rappresentanze dei produttori degli autoveicoli e degli operatori della

filiera del riciclo, con funzioni di controllo e monitoraggio del settore, che miri all'ottimizzazione del sistema, e svolga compiti di vigilanza in ordine al raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva. La presenza di un organismo che sappia svolgere un'attività di controllo e di gestione costituirebbe altresì una sede formale deputata a promuovere e attivare iniziative volte a compensare i momenti sfavorevoli del mercato e a identificare eventuali elementi correttivi del sistema.

Occorre una compiuta regolamentazione della materia, tesa in particolare al perseguimento di una attuazione concreta, effettiva, dei principi che ispirano la direttiva 2000/53 e delle relative disposizioni al fine di responsabilizzare maggiormente i diversi soggetti della filiera tutelando non solo i consumatori ma gli stessi operatori del settore.

Tra gli strumenti previsti dalla direttiva 2000/53, cui possono ricorrere lo Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di raggiungere obiettivi di qualità ambientale, particolare rilievo assumono gli accordi di programma. Recenti indirizzi comunitari hanno inteso integrare la normativa ordinaria di protezione dell'ambiente di tipo prescrittivo con strategie di tipo partecipativo che implicano cooperazione tra la pubblica amministrazione e il settore privato. A livello comunitario si tende a sottolineare l'opportunità di estendere il ricorso agli accordi di programma nel settore dei rifiuti. La collaborazione e l'accordo tra il soggetto pubblico e il privato, gestore dei centri di smaltimento dei rifiuti, possono costituire modalità operative volte non solo alla tutela e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente, ma anche al raggiungimento e alla realizzazione di una efficiente gestione delle attività connesse e consequenziali allo smaltimento dei rifiuti in generale, e, nella specie, delle attività di rottamazione dei veicoli giunti a fine vita. Forme negoziali che intercorrano tra i soggetti coinvolti devono peraltro essere dotate di efficacia vincolante nei confronti dei destinatari, affinché ne siano resi certi ed indifferibili i contenuti. Altrimenti sarebbe necessario prevedere, in sede di regolamentazione normativa, la presenza di specifiche clausole di salvaguardia, quali apposite prescrizioni normative che dispieghino la propria efficacia in caso di mancata adesione o non conformità alle condizioni negoziali prescelte. Tale meccanismo potrebbe efficacemente essere attivato anche in relazione ai profili inerenti la definizione e l'attribuzione degli oneri connessi all'attuazione della direttiva. Interessante risulta l'esperienza della Fiat Auto che aveva reso possibile la costituzione di un network di raccolta, trattamento e riciclaggio (il FARE, Fiat Auto Recycling), che ha dimostrato come si possa migliorare la percentuale di riciclaggio e recupero in una cornice di ricerca di autosostenimento per gli operatori della filiera stessa. Punto qualificante aggiuntivo della direttiva è la disciplina secondo cui i veicoli a fine vita vanno conferiti dall'ultimo proprietario ad un centro senza spese a carico dello stesso ultimo detentore o proprietario. La direttiva stabilisce che il costo dello smaltimento sia a carico del costruttore che ha immesso il veicolo sul mercato. Anche a tal fine si evidenzia l'opportunità di creare un organismo indipendente che possa sovraintendere all'intero sistema del recupero dei veicoli ed eventualmente anche

quantificare quali siano i costi dell'intero sistema. Tale organismo dovrebbe realizzare un'istruttoria sugli effettivi costi, e soprattutto verificare il raggiungimento degli obiettivi. Per quanto concerne lo specifico profilo della definizione dei suddetti costi potrebbe rendersi necessario un intervento per l'attuazione anche obbligatoria della direttiva, in attesa che sorga un meccanismo consensuale che operi in tal senso.

Una politica di regolamentazione che sia fondata sul solo controllo formale rischia tuttavia di rivelarsi insufficiente a sostenere le prospettive di crescita e rilancio di un settore particolarmente delicato non solo sotto il profilo della tutela ambientale ma anche dal punto di vista delle implicazioni economiche ad esso connesse. La mera prescrizione normativa e il successivo controllo formale difficilmente potrebbero attivare di per sé un solido rilancio del settore; solo una lungimirante politica di programmazione potrebbe infatti rendere possibile tale risultato.

Prioritaria dovrebbe essere la creazione dei presupposti e delle condizioni, anche di mercato, che consentano l'evoluzione dell'attuale situazione italiana verso un sistema che assicuri il funzionamento efficiente e razionale dell'intera filiera della raccolta, del recupero e del riciclaggio dei materiali e la sostenibilità economica delle stesse attività. In sede di attuazione della direttiva dovrebbe essere in particolar modo incentivata una progettazione che renda più facile ed economico, alla fine del ciclo di vita, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali impiegati nella produzione dei veicoli e la modernizzazione dell'intera filiera industriale del riciclaggio. In tale ottica potrebbe apparire utile estendere l'ambito di applicazione della disciplina di attuazione della direttiva anche ai motoveicoli, ai ciclomotori, ai mezzi pesanti, nonché ai natanti e agli aereomobili.

Per quanto riguarda la fase preventiva il costruttore, sin dalla progettazione del veicolo, deve essere consapevole della necessità di rendere più facile ed economico, alla fine del ciclo di vita, il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali impiegati, in modo da ridurre al minimo il loro invio in discarica. Fondamentale si configura l'adozione di misure volte al sostegno dello sviluppo tecnologico degli operatori economici di recupero e riciclaggio; la creazione dei «mercati di sbocco» per favorire il reimpiego dei materiali recuperati, in via prioritaria quelli «non metallici»; l'aggregazione volontaria di operatori che integrino le funzioni operative della filiera di trattamento dei veicoli fuori uso. Tra le forme di incentivazione potrebbe configurarsi anche l'ipotesi di meccanismi di defiscalizzazione dei mercati di sbocco. Si dovrebbero in tal senso porre le condizioni per ampliare i mercati per i materiali recuperabili e riciclabili, tra cui il vetro, le gomme, le plastiche. È quindi necessario sviluppare le tecnologie esistenti per valorizzare i materiali di risulta, incentivare i mercati che possono utilizzarli e garantire a tali mercati di far fronte ai volumi di materiale di recupero che potrebbero essere messi a disposizione. Risulta necessario in tale ottica estendere l'ambito di applicazione di recenti previsioni normative che prevedono per enti e società a prevalente capitale pubblico di acquistare almeno il 30 per cento di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato. Con appositi strumenti normativi si potrebbero al-

tresì promuovere talune nuove applicazioni come, per esempio, l'utilizzazione dei residui della gomma per la produzione di asfalti modificati analogamente a quanto avviene negli Stati Uniti o in altri Stati europei. Sarebbe opportuno verificare anche l'ipotesi di qualificare le materie ottenute dal trattamento del pneumatico, ossia la polvere e i granuli di gomma, come materie prime anziché come rifiuto, secondo quanto stabilito dall'attuale normativa.

Una delle emergenze maggiori dal punto di vista dei rifiuti è rappresentata dal fluff, la componente non ferrosa che deriva dalla frantumazione degli autoveicoli, che costituisce la parte residuale del trattamento e che, attualmente, non viene riciclata come materiale, né recuperata dal punto di vista ambientale. Il fluff trova attualmente come unica destinazione la discarica. Dal 1º gennaio 2007, secondo i dettami posti dalla direttiva 1999/31 sulle discariche dei rifiuti, non si potranno più conferire in discarica i rifiuti con potere calorifero maggiore di 13 mila kilojoule per chilogrammo; il fluff, secondo recenti studi, oscilla entro un *range* che va da 17 mila a 19 mila kilojoule per chilogrammo, il ché ne imporrà la destinazione a forme di smaltimento diverse dalla discarica. La realizzazione di impianti di incenerimento con recupero energetico può rappresentare un elemento importante, soprattutto per il fluff, che si configura come un potenziale combustibile oggi destinato alla discarica in quanto non esistono impianti per la sua utilizzazione. Risulta allora opportuna l'attivazione di una adeguata politica di recupero energetico dei materiali che non possono essere riciclati.

La mancanza di un quadro omogeneo a livello nazionale determina disfunzioni anche in relazione alle forme di selezione e di qualificazione delle aziende operanti nel settore. Le limitate dimensioni degli operatori del settore rendono opportuna la attivazione di una gamma di incentivi affinchè i piccoli operatori si consorzino per consentire il perseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità dell'intera filiera. Il complessivo processo della rottamazione e del recupero implica attività che potrebbero presentare elementi di criticità per l'ambiente e per la salute umana e quindi particolare attenzione occorre porre sulla messa in sicurezza dei componenti e sulla verifica periodica della loro eventuale pericolosità. Va segnalata al riguardo una specifica carenza normativa, cui si dovrà quanto prima porre rimedio: i centri per la rottamazione e gli autodemolitori sono solo occasionalmente previsti negli strumenti di programmazione territoriale. Allo stato si registra la mancata adozione o il mancato rispetto di piani regionali e l'assenza di un'adeguata pianificazione degli interventi. In sede di attuazione della direttiva si dovrebbe quindi imporre agli enti locali di assicurare una adeguata e razionale presenza di centri autorizzati sul proprio territorio, oltre a verificarne il corretto funzionamento. Occorre inoltre pretendere e promuovere un sempre più elevato livello di qualificazione professionale dei suddetti centri, che in taluni casi già attualmente costituiscono una importante occasione di lavoro ed un significativo esempio della cultura del recupero. Un importante passo che va compiuto in tale direzione consiste allora nel rendere l'attuale si-

stema autorizzatorio e di controllo il più omogeneo possibile nell'intero territorio dello Stato, evitando difformità di trattamento e conseguenti possibili distorsioni del mercato, anche al fine di precludere il possibile insorgere di abusi ed illiceità.

In relazione al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva si richiede necessariamente una attenta e puntuale individuazione degli obblighi, e delle connesse sanzioni, cui saranno tenuti, per la propria competenza, i diversi attori coinvolti nel nuovo sistema della rottamazione contemplato dalla direttiva 2000/53, il cui recepimento potrà costituire occasione per porre in essere un'attuazione effettiva, e non meramente formale, dei principi cui si ispira la normativa comunitaria di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

L'attuazione della direttiva in oggetto potrebbe rappresentare allora un'opportunità per compiere un salto di qualità effettivo nel recupero di materiale ed energia nei processi di produzione dei beni, e per realizzare altresì un moderno e compiuto sistema integrato di gestione del ciclo dei rifiuti derivanti dalla rottamazione degli autoveicoli usati, più compatibile con le ragioni dell'ambiente.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del presidente sulla proposta di istituire un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, illustra la proposta di istituire un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza elaborata sulla base di una relazione che sarà allegata al resoconto della seduta odierna *(vedi allegato)*, frutto della collaborazione con il professor Cerulli Irelli, consulente della Commissione in merito all'istituzione di tale figura.

Dopo aver rilevato che è tuttora aperta una riflessione sulla configurazione monocratica o meno del nuovo organo, ritiene che lo stesso dovrebbe comunque essere titolare di una funzione di coordinamento delle politiche per l'infanzia, in modo da porre fine all'attuale frammentazione delle competenze in materia fra vari organismi e da rappresentare un punto di riferimento per tutti i soggetti che operano nel settore.

Quanto ai compiti che dovrebbero spettare al garante, evidenzia l'importanza di funzioni quali la vigilanza sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori, nonchè la promozione e il coordinamento nell'esercizio della funzione di mediazione familiare, anche mediante la formazione di operatori tecnicamente preparati, ricordando a tale proposito la figura dell'avvocato del fanciullo, deputato a tutelare gli interessi del minore nelle cause di separazione e ad assicurare la terzietà del giudice, che attualmente svolge tale funzione, prevista dal principio del giusto processo.

Evidenzia inoltre l'importante compito attribuito al garante di prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o minori in situazione di rischio di violazione dei loro diritti, pervenute sotto qualsiasi forma o presentate direttamente, di promuo-

vere iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori e di svolgere funzioni di consulenza nella materia di sua competenza, nonchè di cooperare con organismi o istituti di tutela dei minori operanti in altri paesi. A tale ultimo proposito, ricorda il dibattito in corso circa la definizione di una carta europea dei diritti dei fanciulli e di una sorta di diritto di cittadinanza europea per gli stessi, come risposta alla sempre più diffusa esigenza di cooperazione in questo campo per far fronte a problemi come quello dei cosiddetti «bambini-ombra».

Si sofferma sulla possibilità prevista per il garante di richiede informazioni circa il trattamento dei minori stranieri presenti in Italia, verificando gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecitando l'adozione di iniziative di aiuto o sostegno. Tale funzione consentirebbe di unificare in un solo organismo alcuni istituti che attualmente non possiedono una collocazione ben definita nel nostro ordinamento, a cominciare dalla stessa commissione per le adozioni internazionali, ed assicurare il coordinamento della loro azione.

Sottolinea poi la necessità che il garante svolga le sue funzioni nella massima indipendenza, ritenendo opportuna a tale riguardo la definizione di un regime di incompatibilità molto rigido. Ritiene opportuno che la Commissione infanzia elabori un dettagliato atto di indirizzo riguardo all'istituzione di questo organo ed auspica – ferma restando la possibilità che il Governo presenti un disegno di legge in materia – che presso la Camera ed il Senato siano presentate proposte di legge omogenee a firma di tutti i componenti della Commissione infanzia.

Comunica infine di aver già acquisito l'avviso favorevole del Presidente Casini circa lo svolgimento di un convegno presso la Camera dei deputati sul garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, evento che rappresenterebbe un'iniziativa significativa della Commissione incardinata in una visione europea del problema.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U), sottolineando le difficoltà che potrebbero sorgere nell'istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza in relazione al nuovo disegno federalista di cui al titolo V della Costituzione, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra il garante di nomina statale e quelli regionali, auspica che all'argomento venga dedicata la necessaria attenzione, evitando di assumere decisioni non sufficientemente ponderate.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ritiene che un principio irrinunciabile dell'istituendo organismo dovrà essere quello secondo il quale il garante e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, cooperino in spirito di leale collaborazione e che al garante sia data la facoltà di promuovere riunioni periodiche, anche al fine di determinare azioni coordinate e comuni. Tra le proposte suggerite al riguardo dal professor Cerulli Irelli vi è quella di istituire presso ciascuna prefettura una sezione del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, allo scopo di monitorare e vigilare sul territorio in relazione a

fenomeni, come l'accattonaggio, che ledono i diritti dei soggetti più deboli.

Ritiene inoltre che tra i compiti del garante dovrebbe rientrare anche quello di intrattenere costanti rapporti di consultazione e collaborazione con l'UNICEF e con le associazioni e le organizzazioni non governative operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Sottolinea altresì che dovrebbe permanere la competenza esclusiva dello Stato in ambiti specifici, quale la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Infine, pur condividendo la necessità di garantire un'adeguata riflessione alla tematica in discussione, sottolinea l'urgenza di intervenire per dare risposte a problemi aperti da molto tempo.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Comunicazioni del presidente in materia di adozioni internazionali

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,50.

ALLEGATO

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI ISTITUIRE UN GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

L'esigenza di istituire un Garante per l'infanzia e l'adolescenza deriva da precisi impegni internazionali.

Anzitutto la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 18 prevede che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, al numero 31 afferma inoltre che i governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnano a dare attuazione al Piano d'azione attraverso misure quali, tra le altre, l'istituzione o il potenziamento di organismi nazionali come i difensori civici indipendenti per l'infanzia. In occasione della Sessione speciale citata, si è svolta a New York il 9 maggio 2002 anche una riunione dell'Unione interparlamentare, il cui documento finale raccomanda una serie di azioni, tra le quali (punto 9/ii) l'istituzione di un ufficio del tutore o difensore pubblico, dotato di risorse adeguate, col compito di indagare sulle violazioni evidenti dei diritti dei minori, sia a livello istituzionale che individuale, e di riferire annualmente al Parlamento.

Per quanto riguarda la normativa europea, la risoluzione del Parlamento europeo su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92, dell'8 luglio 1992), invita al punto 6 gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonchè di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo. Nella risoluzione su misure per la protezione dei minori del 12 gennaio 1996, il Parlamento europeo al punto 24 invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia sulla falsariga del diritto norvegese o di altri esempi rivelatisi positivi e afferma che è importante che esistano istituzioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo.

La raccomandazione 1286 del Consiglio d'Europa (24 gennaio 1996), su una strategia europea per i minori, raccomanda al Comitato dei ministri di invitare gli Stati membri, tra l'altro, al punto IV, a nominare un inca-

ricato (difensore civico) per l'infanzia o un'altra struttura che offra garanzie di indipendenza, abbia le competenze richieste per migliorare la vita dei bambini e sia accessibile al pubblico attraverso mezzi quali uffici locali. Il Consiglio d'Europa il 7 aprile 2000 è tornato su quest'ultimo tema (raccomandazione 1460), raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo hanno fatto di nominare un difensore civico nazionale per l'infanzia.

Infine la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003 (firmata dal Presidente della Repubblica ma non ancora pubblicata), prevede all'articolo 12 che gli Stati incoraggino la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso specifici organi che abbiano, tra le altre, le seguenti funzioni: fare proposte per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli; formulare pareri sui progetti di legge relativi ai diritti dei fanciulli; fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e alle persone ed agli organi che si occupano delle questioni relative ai minori, informazioni generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei fanciulli; ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro tutte le informazioni appropriate.

Il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002-2004, presentato dal Governo al Parlamento e assegnato il 3 febbraio 2003 alla Commissione parlamentare per l'infanzia per l'espressione del parere previsto dall'articolo 2 della a legge 23 dicembre 1997, n. 451, contiene l'impegno ad istituire l'Ufficio di pubblica tutela del minore. La Commissione parlamentare per l'infanzia, nel Parere approvato l'8 aprile 2003, ha ribadito la necessità di istituire un'Autorità garante per i diritti dei minori, richiamando le convenzioni e gli altri documenti internazionali sopra citati, rinnovando l'auspicio già formulato nella Relazione in materia di giustizia minorile approvata all'unanimità il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere il 20 dicembre 2002 (Doc. XVI-*bis*, n. 1). Nello stesso Parere, la Commissione ha indicato che tale Autorità dovrebbe avere il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori, vigilare sull'applicazione delle convenzioni internazionali e delle leggi in materia, ricevere le richieste e le segnalazioni relative, indagare sulle violazioni dei diritti dei minori, formulare proposte circa l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo, nonchè riferire annualmente al Parlamento sulla propria attività.

È quindi di fondamentale importanza che anche l'Italia, come quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, istituisca un Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Tale Garante dovrebbe sovrintendere al rispetto dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, esercitando le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, senza essere soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Appare preferibile che il Garante sia un organo monocratico, nominato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per un tempo congruo, con divieto di riconferma, e

scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori. L'organizzazione interna e le norme relative al funzionamento dovrebbero essere definiti con un regolamento adottato dal Garante stesso.

Il Garante e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, dovrebbero cooperare in spirito di leale collaborazione. Naturalmente, il Garante dovrebbe avere costanti rapporti di consultazione e collaborazione con organismi istituiti nell'ambito delle Nazioni Unite e con organizzazioni non governative operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

L'Autorità centrale prevista dall'articolo 6 della Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993 e ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476, dovrebbe essere individuata nel Garante e la Commissione per le adozioni internazionali dovrebbe essere organo del Garante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, è opportuno prevedere che il Garante si avvalga degli Uffici territoriali del governo (denominazione attuale delle Prefetture). Parimenti occorre prevedere che il Garante possa ordinare che vengano effettuate, con riferimento a determinate situazioni, specifiche indagini o ispezioni, per il tramite degli Uffici territoriali del governo ovvero attraverso propri funzionari.

Il Garante dovrebbe altresì intervenire in giudizio e promuovere azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori, nonchè esprimere parere in ordine ai progetti di legge ed agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di competenza e proporre l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

Al Garante dovrebbero spettare anche i seguenti compiti:

vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori;

promuovere e coordinare l'esercizio della funzione di mediazione familiare, anche mediante la formazione di operatori tecnicamente preparati;

prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o a minori in situazione di rischio di violazione dei loro diritti, pervenute sotto qualsiasi forma o presentate direttamente;

promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

svolgere funzioni di consulenza nella materia di sua competenza;

organizzare la Giornata annuale dell'infanzia e dell'adolescenza, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con la Commissione parlamentare per l'infanzia;

cooperare con organismi o istituti di tutela dei minori operanti in altri Paesi;

richiedere informazioni circa il trattamento dei minori stranieri presenti in Italia, verificando gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecitando l'adozione di iniziative di aiuto o sostegno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 13,55.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 13,55.

Comunicazioni del presidente

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

ulteriore documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, pervenuta in data 9 aprile 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito il seguente atto riservato:

un telegramma dell'ambasciata d'Italia a Belgrado del 1996, trasmesso dal Ministero degli affari esteri con lettera pervenuta in data 9 aprile 2003.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha altresì acquisito i seguenti atti liberi:

copia della documentazione del Ministero degli affari esteri in merito alla visita effettuata nel 1996 a Belgrado dall'allora sottosegretario di Stato agli affari esteri Piero Fassino, trasmessa dal Ministero degli affari esteri con lettera pervenuta in data 9 aprile 2003;

copia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 1996, recante direttiva del Governo concernente il trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) s.p.a. nella STET s.p.a. (Società finanziaria telefonica), allo scopo di provvedere alla successiva dismissione delle azioni stesse.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione richieda a Telecom Italia copia delle note-spese dal 1º giugno 1997 al 20 giugno 1997 dei dirigenti *pro tempore* di Telecom Italia dottori De Sario, Battiato, Tommasi di Vignano, De Julio, Gerarduzzi, Mancini, Cicchetti e Baldizzone.

Prende atto che non vi sono obiezioni e che, pertanto, la Commissione concorda su tale richiesta di acquisizione.

Ricorda che – come comunicato nella seduta del 2 aprile 2003 – la Commissione, dopo la seduta odierna, sarà nuovamente convocata mercoledì 30 aprile 2003, alle ore 14, per l'audizione del professor Mario Draghi, già direttore generale del Ministero del Tesoro.

Comunica, inoltre, che, a seguito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, tenendo conto delle disponibilità degli interessati, il seguente programma dei lavori per il mese di maggio 2003:

Mercoledì 7 maggio 2003:

audizione del signor Igor Marini;
audizione del dottor Francesco Righetti.

Mercoledì 14 maggio 2003:

audizione del dottor Franco Bernabè, già amministratore delegato di Telecom Italia.

Mercoledì 21 maggio 2003:

esame, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge istitutiva, di una richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione;
audizione del dottor Filippo Lardera, già procuratore capo della UBS AG, sede di Zurigo.

La giornata di mercoledì 28 maggio 2003 potrà essere dedicata eventualmente allo svolgimento di audizioni rinviate o non concluse. L'esame della richiesta di proroga della Commissione potrà proseguire nel mese di giugno.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica, infine, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli ha conferito mandato ad apportare le eventuali variazioni al programma dei lavori che si rendessero successivamente necessarie per sopravvenute esigenze organizzative o per tener conto delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Audizione dell'ingegner Albano Bragagni
(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, dei deputati Alfredo VITO (FI) e Katia ZANOTTI (DS-U) e del senatore Giampiero CANTONI (FI) risponde l'ingegner Albano BRAGAGNI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Bragagni, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Maurizio Tucci
(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, del deputato Alfredo VITO (FI) e del senatore Maurizio EUFEMI (UDC) risponde Maurizio TUCCI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia il dottor Tucci, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

123ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1918) ***Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»***
(Parere su ulteriori emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore PASTORE, illustrati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,50.

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

189ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Contento.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2011-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI riferisce, per quanto di competenza, sugli ulteriori emendamenti 1.*bis*.100 e 1.*bis*.2 relativi al disegno di legge in titolo.

Fa presente, al riguardo, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS, a nome del Governo, esprime avviso favorevole sugli emendamenti richiamati.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di conferire mandato al relatore a formulare un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

(1918) ***Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»***
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO illustra, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, precisando che si

tratta di un disegno di legge concernente l'erogazione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi di Roma «La Sapienza», in occasione della celebrazione del VII centenario della sua fondazione, con copertura sull'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente che, allo stato, presenta la necessaria capienza. Segnala, quindi, che l'articolo 3 al comma 1 istituisce un comitato promotore di undici membri senza esplicitarne la durata e senza indicare se la partecipazione al comitato sia a titolo oneroso o gratuito, né sono considerati eventuali oneri di segreteria e di funzionamento. Analogamente segnala, in relazione al comitato d'onore di cui al comma 2, nominato dal comitato promotore, che la norma non ne precisa la composizione né il trattamento economico riconosciuto ai componenti. Con riferimento all'articolo 4, segnala poi che la norma prevede procedure semplificate di impegno, liquidazione e pagamento delle spese anche in deroga alle norme di contabilità pubbliche vigenti. Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi, ritiene necessario valutare gli emendamenti 2.3 (al fine di verificare la capienza della copertura del provvedimento rispetto alle misure da esso previste), 3.5 e 3.6, che aumentano di una unità i componenti del comitato promotore, il comma 2-*ter* dell'emendamento 3.2 (con riferimento alle osservazioni relative al comma 2 dell'articolo 3 del testo del disegno di legge) e l'emendamento 4.2, che consente all'Università degli studi di Roma «La Sapienza» di derogare al proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Per quanto riguarda infine l'emendamento 1.1, ritiene che il parere di nulla osta andrebbe condizionato all'approvazione dell'emendamento 5.1.

Il sottosegretario CONTENTO esprime avviso contrario rispetto all'emendamento 2.3, in quanto ritiene che da esso possano derivare maggiori oneri, mentre esprime parere favorevole rispetto ai primi due commi dell'articolo 3, facendo presente che i membri del Comitato promotore di cui al comma 1 e quelli del Comitato d'onore di cui al comma 2, sono Ministri o Presidenti di Regioni, per i quali non è ovviamente previsto un gettone di presenza, con la conseguenza che da tali norme non derivano in realtà oneri di alcun tipo. Esprime poi avviso favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che sia contestualmente approvato l'emendamento 5.1. Si pronuncia infine in senso favorevole sui restanti emendamenti.

Il senatore CADDEO, con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, pur prendendo atto delle precisazioni del Governo, ritiene che sussistano comunque degli oneri legati al funzionamento dei due Comitati, per cui preannuncia al riguardo voto contrario.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle osservazioni formulate, propone che al relatore sia conferito mandato ad esprimere un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 2.3, sul quale propone di esprimere un parere contrario, e 1.1, sul quale il

parere di nulla osta dovrebbe essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 5.1.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

(2131) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed in parte non ostativo condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore NOCCO riferisce, per quanto di competenza, sugli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea in relazione al disegno di legge in titolo, tra cui quelli approvati dalle Commissioni di merito riunite. Segnala, in proposito, che, sui seguenti, la Commissione ha già espresso un parere non ostativo: 1.27, 1.38, 1.2, 1.10, 1.12, 1.25, 1.31, 1.36 e 1.46. Rileva altresì l'esigenza di acquisire una quantificazione verificata, al fine di valutare la congruità delle rispettive disposizioni di copertura, degli oneri derivanti dall'emendamento 1.500 (testo 3).

Non ha, infine, osservazioni sugli emendamenti 1.150 e 1.100, mentre si rimette al Governo per la valutazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 7.100.

Il sottosegretario CONTENTO concorda con le osservazioni del relatore in merito agli emendamenti sui quali la Commissione aveva già formulato il proprio parere. Per quanto riguarda i restanti emendamenti, sull'1.221 e sull'1.222, precisa che la copertura è incongrua ed esprime pertanto avviso contrario. In relazione all'emendamento 1.500 (testo 3), sottolinea che la copertura predisposta è ritenuta congrua e pertanto esprime avviso favorevole. Anche con riferimento all'emendamento 1.40, ritiene che la copertura sia congrua, in quanto la norma fa in modo che il versamento dei concessionari rimanga comunque entro l'anno in corso, e pertanto anche rispetto ad esso formula avviso favorevole. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.202 e 1.0.203, esprime avviso contrario perché ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri, e per lo stesso motivo si pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti 1.206, 1.209 e 1.213, in quanto la loro copertura va ad attingere a fondi destinati alla ratifica di trattati internazionali o ad altri fondi ormai privi di risorse. Per quanto concerne gli emendamenti 1.200 e 1.700 (che reca una semplice riformulazione del comma 13 dell'articolo 1 volta ad evitare dubbi interpretatitivi), rileva che essi non comportano oneri per la finanza pubblica ed esprime, quindi, avviso favorevole. Sull'emendamento 1.0.201, si pronuncia in senso contrario sui commi 2 e 3, perché tali da determinare, a suo avviso, oneri aggiuntivi. Per la stessa ragione, infine, esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.232 e 1.235. Ri-

spetto all'emendamento 1.700 dà, invece, avviso favorevole, precisando che si tratta di una semplice riformulazione del comma 13 dell'articolo 1 fatta al fine di meglio chiarire il testo ed evitare dubbi interpretativi.

Esprime quindi avviso favorevole sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento all'emendamento 1.500 (testo 3), precisa che, sebbene le disposizione ivi proposte potrebbero rivelarsi prive di oneri – in quanto suscettibili di determinare un'adesione di concessionari più ampia del previsto, in virtù dell'introduzione di condizioni più favorevoli – appare opportuna la previsione di norme di copertura a garanzia dell'invarianza degli effetti finanziari. Per quanto concerne poi l'emendamento 1.40, osserva che esso comporta di fatto maggiori oneri, in termini di cassa, per via del possibile slittamento all'esercizio successivo dei versamenti relativi all'ultimo trimestre, mentre appare più corretta la formulazione dell'emendamento 1.230, a condizione che vi si inserisca l'integrazione della cauzione nella misura del 3 per cento, prevista dall'emendamento 1.40.

Il senatore CADDEO preannuncia, a norme della propria parte politica, l'astensione, per quanto di competenza, su un'eventuale proposta di parere favorevole sull'emendamento 1.500 (testo 3).

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto delle osservazioni testé formulate, propone di conferire mandato al relatore per esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.19, 1.26, 1.28, 1.0.200, 1.221, 1.222, 1.40, 1.0.202, 1.0.203, 1.0.201 (limitatamente ai commi 2 e 3), 1.232 1.206, 1.209, 1.211, 1.217, 1.213 e 1.235.

Esprime, altresì, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) che nell'emendamento 1.1, le parole: «per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004» vengano sostituite dalle altre: «a decorrere dall'anno 2003»;

b) che nell'emendamento 1.200 vengano soppresse le parole: «con gli ordinari stanziamenti di bilancio e»;

c) che nell'emendamento 1.230 venga inserito, dopo il secondo periodo, il seguente «La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento.».

Esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (n. 207)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA rileva che si tratta dello schema di regolamento che reca una nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute rispetto a quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 216 del 2001, che viene abrogato dall'articolo 12. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 9 dello schema in titolo, confermando in cento unità il limite massimo di contingente di personale utilizzabile complessivamente negli uffici di diretta collaborazione (entro il quale è compreso il limite di dieci incarichi di livello dirigenziale, ivi incluso il dirigente di prima fascia), eleva da dieci a dodici il numero dei collaboratori che possono essere assunti (entro il suddetto tetto di cento unità) con contratto di diritto privato a tempo determinato; lo stesso articolo determina altresì la riduzione di un'unità dei dirigenti di seconda fascia che possono essere destinati nei citati uffici di collaborazione del Ministro. L'articolo 7, comma 5, conferma inoltre l'assegnazione, in via aggiuntiva, rispetto al citato contingente di cento unità di cui all'articolo 9, di un massimo di venti unità di personale di supporto al servizio di controllo interno, riducendo tuttavia da cinque a tre il numero di dirigenti di seconda fascia che possono esservi inclusi. Secondo la scheda tecnica (che peraltro appare non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato) che correda la relazione introduttiva al provvedimento, la citata riduzione del numero di dirigenti di seconda fascia di tre unità (con riferimento al differenziale tra il loro trattamento economico ed il trattamento delle tre unità di personale di qualifica inferiore con le quali dovrebbero essere sostituiti) è più che idonea a compensare l'aumento di due unità del personale assunto a contratto in qualità di esperti, assicurando il rispetto dell'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 12 dello schema in titolo.

Riscontra poi che, analogamente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 2001, ai sensi dell'articolo 8 non sono computati nel contingente complessivo di cento unità le otto unità di personale assegnate come limite massimo a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, nonché le posizioni relative ai responsabili degli uffici. Segnala tuttavia che l'articolo 9, comma 4, prevede anche l'assegnazione di personale di supporto delle aree funzionali A e B a tutti gli uffici di diretta collaborazione in aggiunta rispetto al citato contingente di personale di cento unità, con un incremento implicito massimo di venti unità. Considerato che tale ulteriore personale di supporto non è previsto dalla normativa vigente, ritiene che si debba valutare la compatibilità della disposizione con la norma sull'invarianza finanziaria di cui al suddetto articolo 12 dello schema di regolamento, nonché con l'analoga clausola di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-

strazioni pubbliche) richiamato nell'epigrafe dello schema in esame. Al riguardo, ritiene altresì opportuno verificare, oltre agli effetti della dislocazione di tale personale aggiuntivo presso gli uffici di diretta collaborazione, i possibili ulteriori effetti finanziari derivanti dall'eventuale corresponsione di particolari emolumenti correlati a tale assegnazione.

Rileva altresì che in base all'articolo 10, comma 1, che reca la disciplina retributiva dei diversi uffici di diretta collaborazione, il trattamento spettante al Capo di Gabinetto è equiparato al trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero della salute, laddove nel decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 2001 esso era fissato in misura equivalente a quella spettante ai dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale generale. Tra le modificazioni introdotte rispetto alla normativa vigente figurano inoltre la disciplina del trattamento riconosciuto, rispettivamente, al responsabile della Segreteria tecnica del Ministro (con riferimento ai dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale non generale), al capo ufficio stampa e agli esperti esterni del Servizio di controllo. Lo schema di decreto in titolo stabilisce, all'articolo 12, comma 2, che gli eventuali maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 saranno compensati rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. Osserva in proposito che i trattamenti retributivi ivi previsti hanno un carattere strutturale e permanente, a fronte della previsione dell'indisponibilità degli incarichi, che può avere un carattere solo temporaneo. Per garantire l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, è dell'avviso che occorra altresì verificare che l'indisponibilità di posti a livello dirigenziale sia applicata in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Segnala, inoltre, che nel provvedimento non sembrano espressamente valutati i possibili effetti finanziari derivanti dal comma 3 dell'articolo 10, che stabilisce la corresponsione di un'indennità di risultato in favore dei dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli uffici di diretta collaborazione, non prevista nel già citato regolamento di organizzazione vigente. Ritiene quindi necessario valutare l'opportunità di acquisire degli elementi di quantificazione, adeguatamente verificati, sia dei maggiori oneri, rispetto alla normativa vigente, derivanti dalle nuove disposizioni sul trattamento economico (con riferimento alle qualifiche ed ai livelli retributivi dell'intero organico previsto dall'articolo 9), che dei risparmi derivanti dagli interventi sugli organici, al fine di verificarne la conformità con la citata clausola di invarianza, anche allo scopo di una più complessiva valutazione, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 5, della legge n. 468 del 1978, degli effetti finanziari rispetto alla normativa sul pubblico impiego vigente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

190ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 16,20.

(1918) ***Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»***
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti sul disegno di legge in titolo trasmessi dalla Commissione. Segnala, per quanto di competenza, che occorre verificare la compatibilità delle spese indicate dall'emendamento 2.100 con gli oneri derivanti dalle altre iniziative previste dall'articolo 2, tenuto conto delle risorse stanziate dall'articolo 4. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni in merito agli ulteriori emendamenti 3.101, 3.100 e 4.100.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole, per quanto di competenza, sugli emendamenti illustrati dal relatore, ivi compreso l'emendamento 2.100.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere di nulla osta.

(2146) ***Deputato MERLO. – Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge che modifica l'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n.96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti, approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 della proposta di legge in esame estende anche ai dipendenti pubblici assunti dopo l'11 aprile 1955, che per effetto di persecuzioni non hanno potuto maturare il

massimo di anzianità contributiva, la possibilità di proseguire nell'attività lavorativa oltre il limite di età per il collocamento a riposo. Al riguardo rileva l'esigenza di valutare se il proseguimento di rapporti di impiego, che a legislazione vigente dovrebbero estinguersi, considerando anche il blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria, debba considerarsi un onere nuovo da quantificare e da coprire per la parte relativa al differenziale tra il trattamento in servizio e quello in quiescenza. In tal caso si porrebbe l'esigenza di acquisire elementi di quantificazione sul numero dei soggetti interessati.

Osserva altresì che l'articolo 2 estende le disposizioni dell'articolo 1 anche a coloro che raggiungono il limite di età per il collocamento a riposo nel periodo tra il 1º gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge senza chiarire come viene regolato, in termini retributivi e contributivi, il periodo dal collocamento a riposo alla riassunzione in servizio.

Con riferimento infine agli emendamenti 1.1 e 1.2 trasmessi dalla Commissione di merito, non riscontra, per quanto di competenza, profili meritevoli di rilievi.

Il sottosegretario VEGAS rileva che il provvedimento in esame non comporta significativi effetti finanziari, interessando un numero estremamente limitato di soggetti. Esprime, invece, avviso contrario sull'emendamento 1.1., la cui formulazione non appare coerente con il testo in esame.

Il senatore GRILLOTTI chiede chiarimenti sui possibili effetti finanziari derivanti dall'eventuale estensione dei benefici previsti dal disegno di legge in titolo ad ulteriori soggetti a titolo di trattamento di reversibilità.

Il senatore CADDEO sottolinea, per quanto di competenza della Sottocommissione, che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame – ancorché limitati, in quanto riferiti ad un numero ridotto di soggetti, nonché correlati al raggiungimento di obiettivi certamente condivisibili – sembrano necessitare di una specifica norma di copertura.

Il sottosegretario VEGAS ribadisce che il numero estremamente limitato di soggetti interessati dal provvedimento, corrispondente a circa dieci unità, garantisce la sostanziale invarianza degli effetti finanziari, tenuto conto che i soggetti autorizzati a proseguire nell'attività lavorativa sarebbero comunque chiamati a versare i contributi previsti dalla normativa vigente.

Il presidente AZZOLLINI propone quindi di conferire mandato al relatore a redigere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, considerato che i rilievi del Governo sull'emendamento 1.1 sembrano attenere prevalentemente a profili di merito.

Il senatore CADDEO preannuncia di astenersi sulla proposta del Presidente.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (n. 207)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli condizionate a proposte di modifica)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario VEGAS replica alle osservazioni esposte dal relatore nella precedente seduta, evidenziando la clausola di invarianza di cui all'articolo 12, che appare idonea a compensare gli oneri derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 2, in conformità con le analoghe disposizioni previste in altri provvedimenti concernenti l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, sui quali la 5ª Commissione si è peraltro già espressa in senso favorevole. Precisa, inoltre, che l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 10, comma 3, analoga a quella prevista nei regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione di altri ministeri, trova un limite di spesa nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso l'amministrazione, in carenza di una diversa esplicata fonte di finanziamento. La compatibilità finanziaria per l'indennità prevista per il personale delle aree funzionali, di cui al comma 5 del medesimo articolo, sarà invece oggetto di valutazione in sede di emanazione del decreto interministeriale cui è rimessa la determinazione dell'entità. Gli stanziamenti di bilancio costituiscono, inoltre, un limite invalicabile alla spesa che può derivare dall'applicazione del comma 4, per quanto attiene alla determinazione del trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato.

Dopo aver rilevato il carattere non oneroso delle disposizioni inerenti al personale di prima fascia, conviene con le considerazioni del relatore in merito all'esclusione del responsabile della segreteria tecnica del Ministro dal contingente del personale applicato agli uffici di diretta collaborazione, norma peraltro coerente con la disciplina applicabile presso altre amministrazioni.

Non riscontra, infine, maggiori oneri derivanti dalle altre disposizioni del provvedimento rispetto alla normativa vigente, tenuto conto del trattamento economico accessorio e fondamentale già previsto per il capo di Gabinetto, per il capo della Segreteria tecnica e, in generale, per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale.

Il senatore CADDEO propone di esprimere un parere contrario sul provvedimento, sottolineando l'esigenza di verificare, tra l'altro, che l'invarianza della spesa a legislazione vigente sia assicurata attraverso inter-

venti di compensazione che tengano conto dell'organico di fatto e non di quello di diritto.

Il relatore FERRARA propone, quindi, di esprimere osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo a condizione dell'introduzione di disposizioni volte a precisare che il trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 10 non si applica all'ulteriore contingente di personale assegnato per esigenze di supporto dell'attività degli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, nonché a condizione che esso sia attuato garantendone l'effettiva neutralità finanziaria, verificando che l'indisponibilità di posti a livello dirigenziale sia applicata in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente.

I senatori PIZZINATO e CADDEO preannunciano il rispettivo voto contrario sulla proposta del relatore.

La Sottocommissione, infine, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le condizioni da questi proposte.

(1296) ***Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità***

(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 19 febbraio scorso.

Il relatore NOCCO, con riferimento agli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, osserva, per quanto di competenza e in relazione al parere reso sul testo, che restano da valutare – eventualmente chiedendo la predisposizione della relazione tecnica – gli effetti degli emendamenti 1.14, 1.19, 3.1 (limitatamente al comma 1, lettera *l)*) e 3.50, in quanto intervengono in relazione alla progressione economica e/o di carriera dei magistrati. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 8.30, 8.31, 8.32 e 8.67. Segnala, infine, che sugli emendamenti 1.37 e 8.0.1 è pervenuta una relazione tecnica verificata non positivamente, in quanto essi danno luogo a maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria, e che non vi sono osservazioni sul restante emendamento 8.74 (ulteriore nuovo testo).

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

24ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Specchia, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 218): osservazioni favorevoli con rilievi.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 16 APRILE 2003

25ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli schemi di decreto deferiti:

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (209): rimessione alla sede plenaria;

alle Commissioni 12ª e 13ª riunite:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 (208): rimessione alla sede plenaria**.**

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45

€ 9,60